

ALLEGATO D
CIRCOLARE DI LIQUIDAZIONE
MOD. 730/2008

**Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti
previsti per l'assistenza fiscale
da parte dei sostituti d'imposta, dei professionisti
abilitati e dei CAF**

1 DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE E SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO e del cinque PER MILLE dell'IRPEF

- 1.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
 - 1.1.1 *Dati anagrafici*
 - 1.1.2 *RESIDENZA ANAGRAFICA*
 - 1.1.3 *DOMICILIO FISCALE ALLE DATE DEL 01/01/2007, 31/12/2007 E 01/01/2008*
 - 1.1.4 *DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI*
- 1.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 1.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 1.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*
- 1.3 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ALLE ISTITUZIONI BENEFICIARIE (RISERVATO AI C.A.F. ED AI PROFESSIONISTI ABILITATI)
 - 1.3.1 *Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF alle Istituzioni beneficiarie*
 - 1.3.2 *Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF*

2 CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

- 2.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
- 2.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 2.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 2.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*

3 DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

- 3.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
- 3.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 3.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 3.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*

4 REDDITI DEI TERRENI (Quadro A)

- 4.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
- 4.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 4.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 4.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*
- 4.3 MODALITÀ DI CALCOLO
 - 4.3.1 *DETERMINAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE*
 - 4.3.1.1 DATI DEL TERRENO SU UN SOLO RIGO
 - 4.3.1.2 DATI DEL TERRENO SU PIU' RIGHI
 - 4.3.1.3 REDDITO DOMINICALE TOTALE E MODALITÀ DI ARROTONDAMENTO
 - 4.3.2 *DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO*
 - 4.3.2.1 DATI DEL TERRENO SU UN SOLO RIGO
 - 4.3.2.2 DATI DEL TERRENO SU PIU' RIGHI
 - 4.3.2.3 REDDITO AGRARIO TOTALE E MODALITÀ DI ARROTONDAMENTO

5 REDDITI DEI FABBRICATI (Quadro B)

- 5.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
- 5.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 5.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 5.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*
- 5.3 MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO DEI FABBRICATI

- 5.3.1 DATI DEL FABBRICATO INDICATI SU UN SOLO RIGO
- 5.3.2 DATI DELLO STESSO FABBRICATO INDICATI SU PIU' RIGHI
 - 5.3.2.1 PRESENZA DEL "CANONE DI LOCAZIONE"
- 5.3.3 CASI PARTICOLARI
- 5.3.4 REDDITO TOTALE DEI FABBRICATI E MODALITA' DI ARROTONDAMENTO
- 5.3.5 DEDUZIONE PER IL FABBRICATO UTILIZZATO COME ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

6 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (Quadro C)

- 6.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
 - 6.1.1 SEZ. I – REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI LA DETRAZIONE E' RAPPORATA AL PERIODO DI LAVORO
 - 6.1.2 SEZ. II – REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI LA DETRAZIONE NON E' RAPPORATA AL PERIODO DI LAVORO
 - 6.1.3 SEZ. III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALE ALL'IRPEF
 - 6.1.4 SEZ. IV - RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
- 6.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 6.2.1 SEGNALAZIONI
 - 6.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE
- 6.3 MODALITÀ DI CALCOLO – REDDITI QUADRO C

7 ALTRI REDDITI (Quadro D)

- 7.1 QUADRO D - SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI
 - 7.1.1 Controlli da effettuare
 - 7.1.2 Anomalie ed incongruenze
 - 7.1.2.1 SEGNALAZIONI
 - 7.1.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE
 - 7.1.3 Modalità di calcolo – redditi quadro d
- 7.2 QUADRO D - SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
 - 7.2.1 CONTROLLI SUL RIGO D6
 - 7.2.2 CONTROLLI SUL RIGO D7
 - 7.2.3 Anomalie ed incongruenze
 - 7.2.3.1 SEGNALAZIONI
 - 7.2.3.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE
 - 7.2.4 Calcolo dell'acconto dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (rigo 49 per il dichiarante e rigo 57 per il coniuge del mod. 730-3)
 - 7.2.5 Modalità di calcolo del reddito nel caso di Opzione per la tassazione ordinaria

8 ONERI (Quadro E)

- 8.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
 - 8.1.1 SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% O 36% - RIGHI DA E32 A E37
 - 8.1.2 SEZIONE VI – ALTRE DETRAZIONI
- 8.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 8.2.1 SEGNALAZIONI
 - 8.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE
- 8.3 MODALITÀ DI CALCOLO
 - 8.3.1 SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DI IMPOSTA

- 8.3.2 SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO
 - 8.3.2.1 RIGHI DA E22 A E32
 - 8.3.2.2 Rigo E27 – Altri oneri deducibili
 - 8.3.2.3 RIGHI da e28 a e32 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
 - 8.3.2.3.1 SOGGETTO FISCALmente a carico di altri
 - 8.3.2.3.2 SOGGETTO NON FISCALmente a carico di altri
- 8.3.3 SEZ. IV – ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DEL 20%
- 8.3.4 SEZ. V – ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DEL 55%
- 8.3.5 SEZ. VI – ALTRE DETRAZIONI

9 ALTRI DATI (Quadro F)

- 9.1 SEZ. I – ACCONTI IRPEF E ADDIZIONALE COMUNALE RELATIVI AL 2007 - RIGO F1
- 9.2 SEZ. II – ALTRE RITENUTE SUBITE- RIGO F2
- 9.3 SEZ. III – ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI
- 9.4 SEZ. IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI – RIGO F5
- 9.5 SEZ. V - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DI SALDO E AGLI EVENTUALI ACCONTI – RIGO F6
- 9.6 SEZ. VI – SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE – RIGO F7 E RIGO F8
- 9.7 SEZ. VII – IMPORTI RIMBORSATI DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA (MOD. 730 INTEGRATIVO) – RIGO F9 E RIGO F10
- 9.8 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 9.8.1 SEGNALAZIONI
 - 9.8.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE
- 9.9 MODALITÀ DI CALCOLO

10 quadro g – crediti d'imposta

- 10.1 SEZIONE I - CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA - RIGO G1
- 10.2 SEZIONE I - CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI - RIGO G2
- 10.3 SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE - RIGO G3
- 10.4 SEZIONE III- CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - RIGO G4
- 10.5 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 10.5.1 SEGNALAZIONI
 - 10.5.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

11 quadro I – ICI

12 quadro R – RICHIESTA BONUS FISCALE

- 12.1 CONTROLLI
- 12.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE
- 12.3 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL BONUS FISCALE

13 LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA, DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF, dell'addizionale comunale all'IRPEF E COMPILAZIONE DEL MOD. 730-3 "PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE"

- 13.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA, DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO E DEI DICHIARANTI
- 13.2 COMUNICAZIONE RELATIVE AGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DIRETTAMENTE AL CAF
- 13.3 RIEPILOGO DEI REDDITI – RIGHI DA 1 A 5 DEL MOD. 730-3
- 13.4 CALCOLO DELL'IRPEF – RIGHI DA 6 A 10 DEL MOD. 730-3

- 13.5 IMPOSTA LORDA – RIGO 11 DEL MOD. 730-3
- 13.6 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER IL CONIUGE A CARICO (RIGO 12 DEL MOD. 730-3)
- 13.7 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (RIGO 13 DEL MOD. 730-3)
- 13.7.1 *Rigo compilato per figli a carico in assenza del codice Fiscale*
- 13.7.2 *DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE SPETTANTE*
- 13.7.3 *DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE SPETTANTE NEL CASO DI CONIUGE MANCANTE*
- 13.7.4 *PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI*
- 13.8 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO (RIGO 14 DEL MOD. 730-3)
- 13.9 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE ED ALTRI REDDITI (RIGHI 15, 16 E 17 DEL MOD. 730-3)
- 13.9.1 *DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE*
- 13.9.2 *DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE*
- 13.9.2.1 *DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE PER CONTRIBUENTI DI ETA' INFERIORE A 75 ANNI*
- 13.9.2.2 *DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE PER CONTRIBUENTI DI ETA' UGUALE O SUPERIORE A 75 ANNI*
- 13.9.3 *Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente che di pensione: casi particolari*
- 13.9.4 *DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro) E PER ALCUNI REDDITI DIVERSI*
- 13.9.5 *DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE PER ASSEGNI PERIODI CORRISPOSTI DAL CONIUGE*
- 13.9.6 *determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi*
- 13.10 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI DI CUI ALLE SEZ. I E III DEL QUADRO E (RIGHI 18 E 19 MOD. 730-3)
- 13.10.1 *La detrazione sugli oneri della Sez. I*
- 13.10.2 *La detrazione sugli oneri della Sez. III*
- 13.11 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI ONERI DI CUI ALLA SEZ. IV - RIGO 20 DEL MOD. 730-3
- 13.12 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI ONERI DI CUI ALLA SEZ. V - RIGO 21 DEL MOD. 730-3
- 13.13 DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALLA SEZ. VI - RIGO 22 E RIGO 61 DEL MOD. 730-3
- 13.13.1 *Determinazione delle Detrazioni per canoni di locazione di cui alla Sez. VI*
- 13.13.2 *determinazione del residuo delle detrazioni di cui al rigo 13 col. 3 (o col. 4 per il coniuge) ed al rigo 22 del mod. 730-3*
- 13.14 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI ONERI DI CUI ALLA SEZ. VII - RIGO 23 DEL MOD. 730-3
- 13.15 DETERMINAZIONE CREDITI D'IMPOSTA (RIGHI 24 E 25 DEL MOD. 730-3)
- 13.15.1 *Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa - rigo 24 del mod. 730-3*
- 13.15.2 *Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - rigo 25 del mod. 730-3*
- 13.16 TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA – RIGO 26 DEL MOD. 730-3
- 13.17 IMPOSTA NETTA – RIGO 27 DEL MOD. 730-3
- 13.18 DETERMINAZIONE DEI RIGHI DA 28 A 34 E DEI RIGHI 63 E 64 DEL MOD. 730-3
- 13.18.1 *Crediti sulle imposte pagate all'estero – rigo 28 del mod. 730-3*
- 13.18.2 *Credito d'imposta per canoni non percepiti – rigo 29 del mod. 730-3*

- 13.18.3 *Ritenute – rigo 30 mod. 730-3*
- 13.18.4 *Differenza – rigo 31 del mod. 730-3*
- 13.18.5 *Eccedenza IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione – rigo 32 del mod. 730-3*
- 13.18.6 *Acconti versati – rigo 33 del mod. 730-3*
- 13.18.7 *Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.*
- 13.19 **BONUS FISCALE – RIGO 34 DEL MOD. 730-3**
- 13.20 **CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF**
 - 13.20.1 *Verifica della condizione per la quale risultano dovute le addizionali*
 - 13.20.2 *Reddito imponibile – rigo 35 del mod. 730-3*
 - 13.20.3 *Addizionale regionale all'IRPEF dovuta – rigo 36 del mod. 730-3*
 - 13.20.3.1 **CASI PARTICOLARI PER IL CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE CON RIFERIMENTO ALLE REGIONI LIGURIA, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE, UMBRIA E VENETO**
 - 13.20.4 *Addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione – rigo 37 del mod. 730-3*
 - 13.20.5 *Eccedenza dell'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione rigo 38 del mod. 730-3*
 - 13.20.6 *Addizionale comunale all'IRPEF dovuta - rigo 39 del mod. 730-3*
 - 13.20.7 *Addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione e/o versata – rigo 40 del mod. 730-3*
 - 13.20.8 *Eccedenza dell'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione rigo 41 del mod. 730-3*
 - 13.20.9 *Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2008 - rigo 42 del mod. 730-3*
 - 13.20.10 *acconto per l'addizionale comunale 2008 risultante dalla certificazione – rigo 43*
 - 13.20.11
- 13.21 **LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE**
RIGHI DA 44 A 58
 - 13.21.1 *Generalità*
 - 13.21.2 *Istruzioni di carattere generale relative alla compilazione della sezione “Liquidazione delle imposte”*
 - 13.21.3 *dichiarante : Irpef da versare o da rimborsare – col. 1, 2, 5 e 6 del rigo 44 del mod. 730-3*
 - 13.21.4 *dichiarante : Addizionale regionale da versare o da rimborsare – col. 1, 2, 5 e 6 del rigo 45 del mod. 730-3*
 - 13.21.5 *dichiarante : Addizionale comunale da versare o da rimborsare – col. 1, 2, 5 e 6 del rigo 46 del mod. 730-3*
 - 13.21.6 *coniuge : Irpef da versare o da rimborsare – col. 1, 2, 5 e 6 del rigo 52 del mod. 730-3*
 - 13.21.7 *coniuge : Addizionale regionale da versare o da rimborsare – col. 1, 2, 5 e 6 del rigo 53 del mod. 730-3*
 - 13.21.8 *coniuge : Addizionale comunale da versare o da rimborsare – col. 1, 2, 5 e 6 del rigo 54 del mod. 730-3*
 - 13.21.9 *Acconto IRPEF per l'anno 2008 del dichiarante e del coniuge - righe 47 e 48 per il dichiarante e righe 55 e 56 per il coniuge del mod. 730-3*
 - 13.21.10 *acconto dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata rigo 49 per il dichiarante e rigo 57 per il coniuge del mod. 730-3*
 - 13.21.11 **DICHIARANTE - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2008 RIGO 50 mod. 730-3**
 - 13.21.12 **CONIUGE: ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2008 RIGO 58 MOD. 730-3**

- 13.21.13 *ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE COLONNE 3 E 4 DEI RIGHI DA 44 A 46 (dichiarante) E DEI RIGHI DA 52 A 54 (coniuge) DEL MOD. 730-3 IN ASSENZA DEL QUADRO I*
- 13.21.14 *ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE COLONNE 3 E 4 DEI RIGHI DA 44 A 46 (dichiarante) E DEI RIGHI DA 52 A 54 (coniuge) DEL MOD. 730-3 IN PRESENZA DEL QUADRO I*
- 13.21.14.1 CASO N. 1 –Situazione nella quale dal saldo contabile del contribuente emerge un credito ovvero nel caso di dichiarazione congiunta, sia dal saldo contabile del dichiarante che da quello del coniuge emerge un importo a credito
- 13.21.14.2 CASO N. 2 –Situazione nella quale dal saldo contabile del dichiarante emerge un debito ovvero, nel caso di dichiarazione congiunta, sia dal saldo contabile del dichiarante che da quello del coniuge emerge un importo a debito
- 13.21.14.3 CASO N. 3 –Situazione nella quale dal saldo contabile del dichiarante emerge un credito e da quello del coniuge emerge un debito
- 13.21.14.4 CASO N. 4 –Situazione nella quale dal saldo contabile del dichiarante emerge un debito e da quello del coniuge emerge un credito
- 13.22 RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI – RIGO 51 DEL 730-3
- 13.23 RESIDUO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIAQUISTO DELLA PRIMA CASA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE – RIGO 59 DEL MOD. 730-3
- 13.24 RESIDUO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE – RIGO 60 DEL MOD. 730-3
- 13.25 RESIDUO DELLA DETRAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE – RIGO 61 DEL MOD. 730-3
- 13.25.1 *Totale delle spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione rigo 62 del mod. 730-3*
- 13.26 CREDITI PER IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO– RIGHI 63 E 64 DEL MOD. 730-3
- 13.27 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RIGHI 65 E 66 PRESENTI NELLA SEZIONE “RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE”
- 13.28 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RIGHI DA 67 A 70 PRESENTI NELLA SEZIONE “RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE”
- 13.29 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730-4
- 13.30 MESSAGGI

14 CONIUGE DICHIARANTE

15 LIQUIDAZIONE DEL modello 730 integrativo

- 15.1 MODELLO 730 INTEGRATIVO CON CODICE 1 RIPORTATO NELLA CESELLA “730 INTEGRATIVO” PRESENTE NEL FRONTESPIZIO
- 15.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (CODICE 2 RIPORTATO NELLA CESELLA “730 INTEGRATIVO” PRESENTE NEL FRONTESPIZIO)
- 15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (CODICE 3 RIPORTATO NELLA CESELLA “730 INTEGRATIVO” PRESENTE NEL FRONTESPIZIO)

16 LIQUIDAZIONE DEL modello 730 RETTIFICATIVO

17 RISERVATO AI CAF: TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MOD. 730-4 ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

PARTE GENERALE

CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI MOD. 730 E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA, DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Nel capitolo che segue vengono descritti gli adempimenti che i sostituti di imposta, i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) ed i Centri di Assistenza Fiscale devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730.

Tali operazioni vengono descritte seguendo l'ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730.

Per ogni quadro vengono riportati:

- il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati comunicati dal contribuente;
- le modalità di calcolo per la determinazione dei redditi e della relativa imposta;
- le modalità di calcolo dell'eventuale Addizionale regionale all'IRPEF;
- le modalità di calcolo dell'eventuale Addizionale comunale all'IRPEF;
- le modalità di calcolo dell'eventuale acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata.

Nello svolgimento delle operazioni di controllo e liquidazione, gli importi debbono essere considerati in unità di EURO (senza tener conto degli zeri prestampati); i campi che contengono una percentuale debbono essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

Per ogni quadro vengono inoltre indicati i messaggi da utilizzare per segnalare eventuali anomalie e/o incongruenze riscontrate durante la fase di controllo. In particolare, sono previste due sezioni: nella prima, denominata "Segnalazioni", viene indicato l'elenco delle eventuali anomalie o discordanze per le quali deve essere data opportuna comunicazione al contribuente; nella seconda, denominata "Esclusione dall'assistenza fiscale", vengono indicate soltanto quelle anomalie che, non consentendo le operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare, escludono il contribuente dall'assistenza fiscale e quindi lo obbligano a ripresentare la dichiarazione. Si precisa che la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e l'obbligo di ripresentare la dichiarazione deve essere comunicata al contribuente.

Nell'ipotesi di interruzione dell'assistenza fiscale, i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, da riportare nel modello 770 Semplificato dal sostituto d'imposta ovvero da trasmettere all'Agenzia delle Entrate da parte dei C.A.F., devono essere integrati con la segnalazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate, seguendo le modalità previste dalle specifiche tecniche di fornitura dei dati.

Tutti i dati della dichiarazione devono essere conformi alla struttura (formato e valori ammessi) definita nelle specifiche tecniche.

I dati del record B che risultano incongruenti con la struttura prevista dalle specifiche tecniche debbono essere impostati a zero, se numerici, o a spazi, se alfanumerici; invece i dati del record C che risultano incongruenti, non devono essere trasmessi.

Si precisa che con l'espressione "*... i dati si devono considerare assenti*" si intende che tali informazioni non devono essere presenti sia nel modello 730 cartaceo consegnato all'assistito, che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che per "*reddito che concorre al reddito complessivo*" si intende un reddito il cui importo, arrotondato con i criteri forniti nella presente circolare (ad esempio imponibile dei terreni e fabbricati) e/o diminuito delle eventuali spese (redditi dichiarati nel rigo D4 del quadro D), abbia un valore maggiore di zero e sia sommato agli altri redditi che compongono il reddito complessivo (rigo 6 del mod. 730-3).

MODALITA' DI ARROTONDAMENTO

La modalità di arrotondamento degli importi determinati con riferimento alle istruzioni della presente circolare, deve essere il seguente:

- arrotondamento per eccesso, se la frazione di decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro;
- arrotondamento per difetto, se la frazione di decimale è inferiore a detto limite.

Arrotondamento degli importi da esporre nel mod. 730-3

Se non diversamente precisato nelle istruzioni dei singoli paragrafi (ad esempio terreni, fabbricati e oneri detraibili da riportare nel rigo 18 del mod. 730-3), nello svolgimento delle operazioni di calcolo necessarie alla determinazione degli importi da riportare nel Mod. 730-3, l'arrotondamento deve essere effettuato nella sola fase finale del calcolo, ossia prima dell'esposizione del risultato nel prospetto di liquidazione e non nei singoli passaggi intermedi.

ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAI PROFESSIONISTI ABILITATI E DALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Si ricorda che a partire dall'anno di imposta 2005, ai sensi della legge del 2/12/2005 n. 248 (art. 3-bis, comma 10 e art. 7-quinquies, comma 1) che ha convertito con modificazioni il decreto legge del 30/09/2005 n. 203, l'assistenza fiscale può essere prestata anche da i seguenti soggetti abilitati:

- consulenti del lavoro
- dottori commercialisti
- ragionieri e periti commerciali.

Ai fini della presente circolare, tutte le indicazioni relative all'attività di assistenza svolta dai CAF devono intendersi riferite anche ai **professionisti abilitati** sopra indicati ed alle **Associazioni professionali** di cui all'art 5 comma 3, lettera c) del TUIR.

**ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO E LA LIQUIDAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI MOD. 730/2008**

1 DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE E SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

1.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

1.1.1 DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale del contribuente

Il dato deve essere sempre presente.

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica; può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976.

Si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione, senza possibilità di conferma della stessa, l'indicazione di un codice fiscale del contribuente che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l'Anagrafe Tributaria.

Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in dichiarazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della dichiarazione.

Codice fiscale del rappresentante o tutore

Se presente, deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica; può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica. **Il Codice fiscale del rappresentante o tutore è obbligatorio se lo stato civile assume i valori 7 ovvero 8; deve essere assente se lo stato civile assume valori diversi da 7 e 8. La mancata osservanza di tali indicazioni comporta, in sede di trasmissione telematica della dichiarazione, lo scarto della stessa.**

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976.

La casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore" può essere utilizzata anche per indicare il codice fiscale dell'amministratore di sostegno qualora la dichiarazione venga da questi sottoscritta per conto del beneficiario. Si rimanda a tal fine alle indicazioni fornite nelle istruzioni per la compilazione del mod. 730/2008.

Caselle Dichiarante - Coniuge Dichiarante - Dichiarazione Congiunta - Rappresentante o tutore

Nel modello del dichiarante la casella relativa al “Dichiarante” deve essere sempre barrata.

Nel modello nel quale è barrata la casella “Dichiarante” non possono essere barrate le caselle “Coniuge dichiarante” e “Rappresentante o tutore”.

Nel modello nel quale è barrata la casella “Coniuge dichiarante” non possono essere barrate le caselle “Dichiarante” e “Rappresentante o tutore”.

Se è barrata la casella “Coniuge dichiarante”, nel modello del dichiarante, oltre alla casella “Dichiarante”, deve essere barrata anche la casella “dichiarazione congiunta”.

Se è barrata la casella “Coniuge dichiarante” o la casella “Dichiarazione congiunta” verificare la presenza dei dati anagrafici, di residenza e contabili del coniuge.

Se è barrata la casella “Rappresentante o tutore”:

- verificare la presenza dei relativi dati anagrafici;
- verificare che sia barrata la casella 7 o 8 relativamente allo stato civile del contribuente;
- verificare che per il rappresentante o tutore o amministratore di sostegno non siano presenti i dati contabili;
- verificare che il codice fiscale del contribuente e del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno siano presenti sia nel modello del dichiarante che in quello del rappresentante.

Cognome e Nome

I dati devono essere sempre presenti. La mancata indicazione comporta in sede di trasmissione telematica lo scarto della dichiarazione.

Sesso

Il dato è obbligatorio e può assumere esclusivamente i valori “M” o “F”; L’assenza o l’errata indicazione del dato comporta in sede di trasmissione telematica lo scarto della dichiarazione.

Data di nascita

Il dato indicato sul modello deve essere sempre presente e nella forma giorno, mese, anno (ggmmaaaa). L’assenza o l’errata indicazione del dato comporta in sede di trasmissione telematica lo scarto della dichiarazione.

Comune (o stato Estero) di nascita

Il dato deve essere sempre presente. La mancata indicazione comporta in sede di trasmissione telematica lo scarto della dichiarazione.

Provincia di nascita

Può essere assente per i contribuenti nati all'estero.

Per i contribuenti nati nelle ex province dell'Istria, Giuliane e Dalmate (Fiume, Pola e Zara) la provincia può essere assente oppure può assumere i valori FU, PL e ZA.

Stato civile

Il dato è obbligatorio e può assumere uno solo dei seguenti valori: 1, 2, 3, 4, 5, 7 o 8. L'assenza o l'errata indicazione del dato comporta in sede di trasmissione telematica lo scarto della dichiarazione.

Nel caso in cui sia stata barrata la casella 7 o 8, è obbligatoria la presenza del codice fiscale del rappresentante o tutore e dei relativi dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data di nascita e comune o stato estero di nascita). L'assenza di tali informazioni comporta in sede di trasmissione telematica lo scarto della dichiarazione.

1.1.2 RESIDENZA ANAGRAFICA

La sezione relativa alla residenza anagrafica del contribuente deve essere compilata solo nel caso in cui sia intervenuta una variazione dal 1/1/2007 alla data di presentazione della dichiarazione ovvero sia la prima dichiarazione presentata dal contribuente; pertanto, qualora siano presenti i dati relativi alla residenza anagrafica (comune, provincia, cap, tipologia, indirizzo, numero civico e frazione) e non sia stata compilata la data di variazione ovvero barrata la casella "vedere istruzioni" presente nel frontespizio, i predetti dati non devono essere riportati nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e nel modello cartaceo da consegnare al contribuente. Di tale circostanza deve essere data comunicazione al contribuente nelle annotazioni del mod. 730-3.

Analogamente, qualora sia presente la data di variazione ovvero risulti barrata la casella "vedere istruzioni" e non siano presenti tutti o parte dei dati relativi alla residenza anagrafica (comune, provincia, tipologia, indirizzo), la data di variazione e i dati relativi alla residenza non devono essere riportati nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e nel modello cartaceo da consegnare al contribuente. Di tale circostanza deve essere data comunicazione al contribuente nelle annotazioni del mod. 730-3.

Comune di residenza

Il dato deve essere presente se risulta compilata la data di variazione della residenza ovvero risulti barrata la casella "vedere istruzioni"; il dato non deve essere presente in assenza sia della data di variazione che della casella "vedere istruzioni".

E' necessario riportare tra parentesi, accanto alla dizione del comune indicata dal contribuente, il relativo codice catastale.

Provincia di residenza

Il dato deve essere presente se risulta compilata la data di variazione della residenza ovvero risulta barrata la casella "vedere istruzioni"; il dato non deve essere presente in assenza sia della data di variazione che della casella "vedere istruzioni".

Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma).

C.A.P.

Il dato deve essere di 5 caratteri.

Il dato deve essere presente se risulta compilata la data di variazione della residenza ovvero risulta barrata la casella "vedere istruzioni"; il dato non deve essere presente in assenza sia della data di variazione che della casella "vedere istruzioni".

Tipologia indirizzo

Il dato deve essere presente se risulta compilata la data di variazione della residenza ovvero risulta barrata la casella "vedere istruzioni"; il dato non deve essere presente in assenza sia della data di variazione che della casella "vedere istruzioni".

Indirizzo

Il dato deve essere presente se risulta compilata la data di variazione della residenza ovvero risulta barrata la casella "vedere istruzioni"; il dato non deve essere presente in assenza sia della data di variazione che della casella "vedere istruzioni".

Istruzioni riservate ai CAF ed ai professionisti abilitati

Qualora il contribuente abbia indicato in un singolo campo più informazioni relative alla descrizione dell'indirizzo (ad esempio nel campo indirizzo ha riportato anche la tipologia ed il numero civico) il soggetto che presta l'assistenza fiscale avrà cura di riportare negli appositi campi le informazioni relative alla tipologia, all'indirizzo, al numero civico ed alla frazione e ciò sia nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate che nel modello cartaceo da consegnare al contribuente.

Data di variazione della residenza

Se presente deve essere indicata nella forma giorno, mese, anno (ggmmaaaa). I valori possibili per l'anno di variazione sono l'anno cui si riferiscono i redditi o l'anno di presentazione della dichiarazione (anno 2007 e 2008).

1.1.3 DOMICILIO FISCALE ALLE DATE DEL 01/01/2007, 31/12/2007 E 01/01/2008

La mancata osservanza delle indicazioni riportate nel presente paragrafo relative al “Domicilio fiscale al 01/01/2007”, al “Domicilio fiscale al 31/12/2007” ed al “Domicilio fiscale al 01/01/2008” comporta, in sede di trasmissione telematica della dichiarazione, lo scarto della stessa.

Generalità

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730 2008, se il domicilio da riportare nei righi “Domicilio fiscale al 01/01/2007”, “Domicilio fiscale al 31/12/2007” ed “Domicilio fiscale al 01/01/2008” è il medesimo, è sufficiente che il contribuente compili solo il primo rigo relativo al “Domicilio fiscale al 01/01/2007”; qualora invece, il domicilio fiscale da riportare non sia lo stesso in almeno due rigi, è necessario che il contribuente compili comunque tutti e tre i rigi relativi al domicilio fiscale alle diverse date. Pertanto qualora risulti compilato più di un rigo relativo al domicilio fiscale, devono risultare necessariamente compilati tutti e tre i suddetti rigi.

Comune di domicilio fiscale all'1-1-2007

Il dato deve essere sempre presente. E' necessario riportare tra parentesi, accanto alla dizione del comune indicata dal contribuente, il relativo codice catastale.

Provincia di domicilio fiscale all'1-1-2007

Il dato deve essere sempre presente.

Comune di domicilio fiscale al 31-12-2007

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al domicilio fiscale al 01/01/2008. Se presente, è necessario riportare tra parentesi, accanto alla dizione del comune indicata dal contribuente, il relativo codice catastale.

Provincia di domicilio fiscale al 31-12-2007

Il dato deve essere presente se risulta compilato il comune di domicilio fiscale al 31-12-2007.

Comune di domicilio fiscale al 1-1-2008

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al domicilio fiscale al 31/12/2007. Se presente, è necessario riportare tra parentesi, accanto alla dizione del comune indicata dal contribuente, il relativo codice catastale.

Provincia di domicilio fiscale al 1-1-2008

Il dato deve essere presente se risulta compilato il comune di domicilio fiscale al 1-1-2008.

Casella casi particolari add.le regionale

Si ricorda che, per l'applicazione delle agevolazioni previste dalle singole regioni per l'imposta dovuta ai fini dell'addizionale regionale, la casella casi particolari può risultare compilata dai soli contribuenti residenti nelle regioni Lombardia (barrata) e Veneto (compilata con il codice 1 o con il codice 2) (domicilio fiscale al 31 dicembre 2007).

Nel caso in cui la casella risulti compilata da contribuenti residenti in regioni diverse da Lombardia e Veneto, il dato si deve considerare assente e di tale situazione si deve dare comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

1.1.4 DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Cognome (o Ufficio)

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al "Domicilio per la notificazione degli atti".

Codice Fiscale

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al "Domicilio per la notificazione degli atti" e deve essere formalmente corretto.

Comune

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al "Domicilio per la notificazione degli atti".

E' necessario riportare tra parentesi, accanto alla dizione del comune indicata dal contribuente, il relativo codice catastale.

Provincia

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al "Domicilio per la notificazione degli atti". Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma).

Tipologia

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al "Domicilio per la notificazione degli atti".

Indirizzo

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al "Domicilio per la notificazione degli atti".

CAP

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al "Domicilio per la notificazione degli atti".

Qualora la sezione non risulti compilata correttamente (non è presente uno o più dei seguenti dati: Cognome-Ufficio, Codice fiscale, comune, provincia, tipologia, indirizzo, cap) i dati indicati dal contribuente nella sezione non devono essere riportati nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e nel modello cartaceo da consegnare al contribuente. Di tale circostanza deve essere data comunicazione al contribuente nelle annotazioni del mod. 730-3.

Istruzioni riservate ai CAF ed ai professionisti abilitati

Qualora il contribuente abbia indicato in un singolo campo più informazioni relative alla descrizione dell'indirizzo (ad esempio nel campo indirizzo ha riportato anche la tipologia ed il numero civico) il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve riportare negli appositi campi le informazioni relative alla tipologia, all'indirizzo, al numero civico ed alla frazione e ciò sia nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate che nel modello cartaceo da consegnare al contribuente.

1.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

1.2.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti relativi a:

- codice fiscale del contribuente e/o del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno
- casella Dichiarante - Coniuge Dichiarante - Rappresentante o tutore
- cognome e nome
- data e comune di nascita
- dati del domicilio fiscale al 01 gennaio 2007 (Comune, provincia)
- dati del domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 (Comune, provincia)
- dati del domicilio fiscale al 1 gennaio 2008 (Comune, provincia)
- stato civile

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati anagrafici o di residenza del dichiarante mancanti o errati".

1.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza delle anomalie esposte nel punto precedente, comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio e quindi deve essere comunicata all'assistito l'esclusione dall'assistenza fiscale ed il conseguente obbligo di ripresentare la dichiarazione dei redditi.

1.3 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ALLE ISTITUZIONI BENEFICIARIE (RISERVATO AI C.A.F. ED AI PROFESSIONISTI ABILITATI)

1.3.1 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF ALLE ISTITUZIONI BENEFICIARIE

Il dato relativo alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere rilevato in base alla firma apposta dal contribuente nello specifico riquadro del modello 730-1.

L'acquisizione effettuata per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: (istituzione beneficiaria)" ovvero "Non è stata effettuata la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF".

In caso di firma del contribuente per una delle Istituzioni beneficiarie, deve essere impostato a "1" il relativo campo posizionale della fornitura da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, tutti i campi previsti per riportare la scelta del contribuente devono essere impostati a "0" e, nella fornitura da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere impostato ad "1" il relativo campo posizionale "scelta non effettuata dal contribuente".

E' previsto anche un campo per segnalare eventuali anomalie nell'apposizione della firma. Tale campo può assumere i seguenti valori:

- 0 - nessuna anomalia
- 1 - presenza di più firme
- 2 - unica firma su più caselle
- 3 - segno non riconducibile a firma

Anche in presenza di anomalia, deve essere impostato il campo relativo alle Istituzioni beneficiarie interessate. Si propongono di seguito alcuni esempi.

- Esempio 1: se un contribuente ha firmato per tutte le Istituzioni beneficiarie devono essere impostati ad "1" tutti i campi previsti nella fornitura relativi alle Istituzioni beneficiarie e deve essere impostato ad "1" il flag anomalia.
- Esempio 2: se la firma si estende su più caselle devono essere impostati ad "1" tutti i campi relativi alle Istituzioni beneficiarie interessate e deve essere impostato a "2" il flag anomalia.
- Esempio 3: se il contribuente ha apposto un segno non riconducibile a firma deve essere impostati ad "1" il campo relativo all'Istituzione beneficiaria interessata e deve essere impostato a "3" il flag anomalia.
- Esempio 4: se è stata espressa la scelta in uno dei riquadri ed in un altro si rileva un qualsiasi segno, devono essere acquisiti i dati delle scelte impostando a "3" il flag anomalia.

La presenza di anomalie di tipo “1”, “2” o “3” nella scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio “Scelta anomala per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF : (tipo di anomalia)”.

1.3.2 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

Il dato relativo alla scelta del cinque per mille dell’IRPEF deve essere rilevato in base alla firma apposta dal contribuente nello specifico riquadro del modello 730-1.

L’acquisizione effettuata per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF deve essere comunicata al contribuente con le modalità di seguito descritte:

a) caso di firma per finalità beneficiarie ed assenza del codice fiscale del soggetto beneficiario
Nel caso di apposizione della sola firma senza indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, deve essere indicato nelle annotazioni il seguente messaggio “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF: (finalità destinataria) – codice fiscale del soggetto beneficiario non indicato”.

b) caso di firma per finalità beneficiarie e presenza del codice fiscale del soggetto beneficiario
Nel caso di apposizione della firma e dell’indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario deve essere indicato nelle annotazioni il seguente messaggio “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF: (finalità destinataria) – Cod Fiscale: (codice fiscale indicato dal contribuente)”.

c) assenza di scelta del contribuente
Nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato alcuna scelta nelle annotazioni deve essere indicato il seguente messaggio “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF non effettuata dal contribuente”.

d) casi particolari - indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario in assenza di firma
Nel caso in cui il contribuente abbia indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario ma nel relativo riquadro non ha apposto la firma per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef, tale circostanza deve essere comunicata al contribuente nelle annotazioni specificando che in tal caso la scelta espressa non risulta valida.

e) casi particolari - indicazione di un codice fiscale del soggetto beneficiario formalmente errato
Nel caso in cui il contribuente abbia indicato un codice fiscale del soggetto beneficiario formalmente errato **il dato deve essere comunque acquisito**, purchè numerico, provvedendo ad impostare con il valore “1” il relativo campo presente nella fornitura telematica e riservato all’indicazione dell’anomalia riscontrata nel Codice fiscale del soggetto beneficiario della “Scelta del cinque per mille dell’Irpef”. La presenza del codice fiscale errato deve essere comunicata al contribuente nelle annotazioni specificando che non risulta valida l’indicazione dello specifico soggetto cui destinare la quota del cinque per mille.

In caso di firma del contribuente per una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell’Irpef, deve essere impostato a “1” il relativo campo posizionale della fornitura da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, tutti i campi previsti per riportare la scelta del contribuente devono essere impostati a "0" e, nella fornitura da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere impostato ad "1" il relativo campo posizionale "scelta non effettuata dal contribuente".

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef, tale dato va riportato nel corrispondente campo posizionale della fornitura da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di anomalie nell'apposizione della firma per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef il relativo campo "Anomalia" deve essere impostato con uno dei seguenti valori:

0 - nessuna anomalia

1 - presenza di più firme

2 - unica firma su più caselle

3 - segno non riconducibile a firma

4 - presenza del codice fiscale in assenza della firma nel relativo riquadro

5 - contestuale presenza dell'anomalia "2" e dell'anomalia "4"

(presenza di più firme ed indicazione del codice fiscale in un riquadro nel quale risulta assente la firma)

Anche in presenza di anomalia, deve essere impostato il campo relativo alla finalità destinataria della quota del cinque per mille.

- Esempio 1: se un contribuente ha firmato per tutte le finalità destinarie devono essere impostati ad "1" tutti i campi previsti nella fornitura relativi alle finalità destinarie del cinque per mille e deve essere impostato ad "1" il flag anomalia.
- Esempio 2: se la firma si estende su più caselle devono essere impostati ad "1" tutti i campi relativi alle finalità destinarie interessate e deve essere impostato a "2" il flag anomalia.
- Esempio 3: se il contribuente ha apposto un segno non riconducibile a firma deve essere impostato ad "1" il campo relativo alla finalità destinataria interessata e deve essere impostato a "3" il flag anomalia.
- Esempio 4: se è stata espressa la scelta in uno dei riquadri ed in un altro si rileva un qualsiasi segno, devono essere acquisiti i dati delle scelte impostando a "3" il flag anomalia.

La presenza di anomalie di tipo "1", "2", "3", "4" e "5" nella scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio "Scelta anomala per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF : (tipo di anomalia)".

2 CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

2.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Relazione di parentela

Verificare che, per ogni rigo relativo ai figli o altri familiari del quadro, se è barrata la casella A non siano barrate le caselle F e/o D.

E' compatibile la compilazione in un singolo rigo sia della casella F (o F1) che della casella D. In questo caso nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate deve essere riportato il valore "D".

Se risultano compilati uno o più dei rigi da 3 a 6 del prospetto dei familiari a carico per i quali è stata barrata la casella F e non risulta compilato il secondo rigo relativo al primo figlio (casella F1) trasferire i dati di uno dei figli indicati nei rigi da 3 a 6 nel secondo rigo (primo figlio) riportando, ove possibile, i dati del figlio più anziano.

Il prospetto dei familiari a carico così ridefinito deve essere riportato sia nel mod. 730 "cartaceo" consegnato all'assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Codice fiscale

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica.

Può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976.

Mesi a carico

Il dato può assumere i valori compresi tra 1 e 12.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, il dato si considera assente.

Controllare che per ogni singolo familiare (individuato dallo stesso codice fiscale) la somma dei relativi mesi a carico (col. 3) non sia superiore a 12; nel caso contrario, riportare zero nella colonna 3 (mesi a carico) di tutti i rigi relativi a detto familiare.

Controllare che il totale dei mesi indicati per il "Coniuge a carico" e/o per i "Figli a carico", per i quali è stato indicato il valore "C" nel campo "Percentuale" (col. 5), non sia superiore a "12". Nel caso contrario riportare zero, sia nella colonna 3 (mesi a carico) del rigo riservato al coniuge che nella colonna 3 di tutti i rigi nei quali a colonna 5 (percentuale) è stato indicato il valore "C".

Inoltre, nel caso di dichiarazione congiunta, se lo stesso familiare risulta presente sia nel Prospetto dei familiari a carico del dichiarante che nel Prospetto dei familiari a carico del coniuge dichiarante, verificare che la media ponderata dei mesi a carico relativa al suddetto familiare non sia superiore a 12. A tal fine la media ponderata deve essere calcolata

sommando, per ogni rigo per il quale è presente il medesimo familiare, il risultato della seguente operazione:

Mesi a carico (col. 3) x Percentuale (col. 5)

100

Se per un figlio è stato indicato il valore “C” nel campo “Percentuale”, nella formula sopra esposta la percentuale vale 100.

Nel caso in cui il risultato della media ponderata sia superiore a 12, riportare zero nella colonna 3 (mesi a carico) di tutti i righe relativi al familiare interessato.

Controllare che il totale dei mesi indicati per il primo figlio (casella F1 barrata nel secondo rigo), nel caso in cui il contribuente abbia compilato il prospetto dei Familiari a carico su più modelli, non sia superiore a 12. Nel caso contrario riportare il totale dei mesi a 12 operando l’abbattimento dei mesi a partire dall’ultimo modello compilato.

Il prospetto dei familiari a carico così ridefinito deve essere riportato sia nel mod. 730 “cartaceo” consegnato all’assistito (in sostituzione dei dati originariamente indicati dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in “via telematica” all’Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Mesi a carico per i figli minori di 3 anni

Il dato può assumere i valori compresi tra 1 e 12. Non può essere presente se è stata barrata la casella “A”.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi il dato si considera assente.

Nel caso in cui il valore sia superiore a quello indicato per i mesi a carico (col. 3) il dato deve essere ricondotto al numero di mesi di cui alla colonna 3.

Se è presente il codice fiscale del minore e l’anno di nascita in esso indicato (settimo ed ottavo carattere del cod. fiscale) non è uguale a “04” o “05” o “06” o “07”, il numero di mesi di colonna 4 deve essere ricondotto a zero. Il numero di mesi per i quali il figlio a carico ha una età non superiore a tre anni è desumibile dai dati del codice fiscale (dal settimo all’undicesimo carattere). Qualora il numero di mesi indicato dal contribuente sia superiore al numero di mesi come sopra determinato, tale valore deve essere ricondotto al numero di mesi per i quali, con riferimento al codice fiscale, il figlio risulta minore di tre anni.

Esempio 1: CF AAABBB 07P30 KKKKP in tale caso il numero di mesi a carico per figlio minore di tre anni non può essere superiore a 4.

Esempio 2: CF AAABBB 04P01 KKKKP in tale caso il numero di mesi a carico per figlio minore di tre anni non può essere superiore a 9.

Controllare che per ogni singolo figlio (individuato dallo stesso codice fiscale) la somma dei mesi a carico per i minori di 3 anni (col. 4) non sia superiore a 12. Nel caso contrario, riportare zero nella colonna 4 (mesi a carico per minori di anni 3) di tutti i righe relativi a detto familiare.

Percentuale

- Se è stata barrata la casella “A”, nel campo deve essere indicata una percentuale compresa tra 0 e 100.
- Se è stata barrata la casella “F1”, “F” o “D”, da quest’anno, nel campo percentuale può essere indicato solamente uno dei seguenti valori: 50 o 100 ovvero può non essere compilato.

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato un valore diverso da quelli ammessi, il dato deve essere considerato assente.

Il dato può assumere il valore “C” solo se come relazione di parentela è stata barrata la casella “F1”, “F” o “D”.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi il dato si considera assente.

Percentuale di spettanza della detrazione e novità introdotte con la Finanziaria 2007

Si ricorda che con la riforma dell’Irpef introdotta con la finanziaria 2007 è stato previsto che i genitori non possano più ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica. Pertanto, la detrazione è ripartita, in via normativa, nella misura del 50 % ciascuno. Tale criterio può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

Pertanto, nel caso di dichiarazione congiunta, se lo stesso figlio risulta presente sia nel Prospetto dei familiari a carico del dichiarante che nel Prospetto dei familiari a carico del coniuge dichiarante, verificare, nel caso in cui sia stato indicato 100 come valore della percentuale in uno dei due prospetti, che il reddito complessivo del contribuente nel cui prospetto è stato indicato 100 nel campo percentuale, abbia un reddito complessivo (rigo 6 del mod. 730-3) superiore a quello dell’altro coniuge dichiarante. Qualora tale condizione non risultasse verificata è necessario riportare come detrazione il valore 50 nel campo percentuale del rigo relativo al figlio in esame sia nella dichiarazione del dichiarante che nella dichiarazione del coniuge dichiarante. Il prospetto dei familiari a carico così ridefinito deve essere riportato sia nel mod. 730 “cartaceo” consegnato all’assistito (in sostituzione dei dati originariamente indicati dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in “via telematica” all’Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

Da quest’anno per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre spetta una ulteriore detrazione di euro 1.200,00 da ripartire tra i coniugi.

Come chiarito nelle istruzioni al mod. 730/2008, il rigo può risultare compilato solo se nel prospetto dei familiari a carico risulta indicato un numero di figli superiore a tre.

2.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

2.2.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti relativi a:

- relazione di parentela
- mesi a carico
- mesi a carico per i figli minori di 3 anni
- percentuale

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio “Dati del coniuge o dei familiari a carico mancanti o errati”.

Se tali anomalie e/o incongruenze hanno determinato il non riconoscimento totale o parziale della relativa detrazione, il precedente messaggio deve essere sostituito con il seguente: “Detrazione per coniuge e/o familiari a carico in tutto o in parte non riconosciuta per dati incongruenti o errati”.

2.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza di anomalie espone nel punto precedente non comporta l'esclusione del contribuente dall'assistenza fiscale ma rileva ai soli fini della determinazione delle detrazioni.

3 DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

Se il Mod. 730 è stato presentato ad un C.A.F., ad un professionista abilitato o ad una Associazione professionale di cui all'art 5 comma 3, lettera c) del TUIR ed i dati del sostituto d'imposta sono riportati sia sul modello del Dichiarante che sul modello del Coniuge dichiarante e risultano diversi tra loro, il sostituto d'imposta da prendere in considerazione è quello indicato sul modello del Dichiarante.

3.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Cognome o Denominazione del sostituto d'imposta

Il dato deve essere sempre presente.

Nome

Se il codice fiscale è di 16 caratteri il dato deve essere sempre presente.

Codice fiscale

Il dato deve essere sempre presente.

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri e avere struttura alfanumerica o di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976.

Comune

Il dato deve essere sempre presente.

E' necessario riportare tra parentesi, accanto alla dizione del comune indicata dal contribuente, il relativo codice catastale. Tale informazione deve essere riportata anche nel tracciato telematico del mod. 730.

Provincia

Il dato deve essere presente.

Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma).

Indirizzo

Il dato deve essere sempre presente.

CAP

Il dato deve essere presente.

Istruzioni riservate ai CAF ed ai professionisti abilitati

Qualora il contribuente abbia indicato in un singolo campo più informazioni relative alla descrizione dell'indirizzo (ad esempio nel campo indirizzo ha riportato anche la tipologia ed il numero civico) il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve riportare negli appositi campi le informazioni relative alla tipologia, all'indirizzo, al numero

civico ed alla frazione e ciò sia nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate che nel modello cartaceo da consegnare al contribuente.

Codice Sede

Il dato se presente può assumere valori compresi da 1 a 999.

3.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

3.2.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:

- cognome o denominazione
- nome (in caso di codice fiscale di 16 caratteri)
- codice fiscale
- comune e provincia del luogo al quale devono essere inviate le comunicazioni Mod. 730/4 da parte dei C.A.F. o dei professionisti abilitati
- indirizzo

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del sostituto d'imposta mancanti o errati".

3.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza delle anomalie esposte nel punto precedente comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio e quindi deve essere comunicata all'assistito l'esclusione dall'assistenza fiscale ed il conseguente obbligo di ripresentare la dichiarazione dei redditi.

4 REDDITI DEI TERRENI (QUADRO A)

4.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro A compilato.

Reddito Dominicale

Tale dato non può essere presente se il campo “Titolo” assume il valore “7” ed il campo “Casi particolari” assume uno dei seguenti valori: “4”, “5” o “6”.

Titolo

Deve essere sempre presente; può assumere i valori da 1 a 7.

Possesso

Giorni: il dato deve essere sempre presente e può assumere valori compresi tra 1 e 365.

Per i terreni indicati su più righe, il totale dei periodi di possesso non può superare 365.

Percentuale: il dato deve essere sempre presente e nel campo deve essere indicata una percentuale compresa tra 0 e 100.

Canone di affitto in regime vincolistico

Deve essere presente solo se il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 2.

Casi particolari

Il dato può assumere i valori da 1 a 6.

Il campo “Casi particolari” di colonna 7 può assumere i valori espressi nella tabella sottostante in relazione ai valori assunti dal campo “Titolo” (col. 2).

TABELLA CASI PARTICOLARI (Redditi dominicali e agrari)	
Titolo	Casi particolari
1	1, 2, 3
2	1, 2, 4, 5, 6
3	1, 2, 4, 5, 6
4	1, 2, 3, 4, 5, 6
5	nessun caso
6	nessun caso
7	1, 2, 3, 4, 5, 6

Casella di continuazione

La casella non può essere barrata sul primo rigo del Quadro A del modello 730 se contraddistinto dal valore 1 nel campo "Modello N."

4.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

4.2.1 SEGNALAZIONI

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro A devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati mancanti o errati relativi al Quadro A - Redditi dei terreni".

4.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza delle anomalie esposte nel punto precedente, comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio e quindi deve essere comunicata all'assistito l'esclusione dall'assistenza fiscale ed il conseguente obbligo di ripresentare la dichiarazione dei redditi.

4.3 MODALITÀ DI CALCOLO

4.3.1 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE

4.3.1.1 DATI DEL TERRENO SU UN SOLO RIGO

Se i dati del terreno sono stati riportati in un solo rigo, la quota spettante del reddito dominicale deve essere determinata, in relazione al valore presente nel campo "Titolo", come segue:

a) Il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 1

- Se non è impostato il campo "Casi particolari" (col. 7) oppure nello stesso è indicato il valore 3:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore 1:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$.

- Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore 2:

Quota spettante del reddito dominicale = 0.

b) Il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2

- Se non è impostato il campo "Casi particolari" (col. 7):

1. determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;
 2. determinare la quota spettante del canone di affitto come segue: $\text{Canone di affitto (col. 6)} \times \text{percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;
 3. se la quota spettante del canone di affitto è inferiore all'80% della quota spettante del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto, il reddito è dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti il reddito è dato dalla quota spettante del reddito dominicale.
- Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore 1:
 1. determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;
 2. determinare la quota spettante del canone di affitto come segue: $\text{Canone di affitto (col. 6)} \times \text{percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;
 3. se la quota spettante del canone di affitto è inferiore alla quota spettante del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto, il reddito è dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti il reddito è dato dalla quota spettante del reddito dominicale.
 - Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore 2 oppure il valore 6:

Quota spettante del reddito dominicale = 0.
 - Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore 4:
 1. determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;
 2. determinare la quota spettante del canone di affitto come segue: $\text{Canone di affitto (col. 6)} \times \text{percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;
 3. se la quota spettante del canone di affitto è inferiore all'80% della quota spettante del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto, il reddito è dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti il reddito è dato dalla quota spettante del reddito dominicale.
 - Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore 5:

1. determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;
2. determinare la quota spettante del canone di affitto come segue: $\text{Canone di affitto (col. 6)} \times \text{percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;
3. se la quota spettante del canone di affitto è inferiore alla quota spettante del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto, il reddito è dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti il reddito è dato dalla quota spettante del reddito dominicale.

c) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 3

- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7):
determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 1:
determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 2 o il valore 6:
Quota spettante del reddito dominicale = 0.
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 4:
determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 5:
determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;

d) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 4

Il reddito dominicale è zero.

e) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 5 o 6

Il reddito dominicale è zero in quanto la quota del reddito dominicale deve essere indicata dal contribuente unitamente al reddito agrario.

f) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 7

- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7) oppure nello stesso è indicato il valore 3:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 1:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 2:

Quota spettante del reddito dominicale = 0.

PRECISAZIONI RELATIVE AL CASO DI AFFITTO IN REGIME LEGALE DI DETERMINAZIONE DEL CANONE E MANCATA COLTIVAZIONE DEL TERRENO (Titolo impostato con il valore 2 e la casella casi particolari impostata con il codice 1).

La circolare n. 24/2004 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di mancata coltivazione del terreno o perdita per eventi naturali, l’agevolazione compete anche nei confronti del proprietario che concede in affitto il terreno. Pertanto, si è reso necessario procedere ad una rivisitazione delle modalità di determinazione del reddito del terreno nei casi sopra esposti. Per escludere che, in taluni casi marginali, il riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 31 del TUIR anche al proprietario che concede in affitto il terreno, potesse comportare un imponibile del terreno superiore a quello che si sarebbe determinato non considerando tale agevolazione, si è reso necessario prevedere una doppia modalità di determinazione del reddito imponibile del terreno al fine di riconoscere al contribuente il trattamento più favorevole. Tale modalità di determinazione trova una sua analitica esposizione nel caso in cui i dati del terreno siano stati esposti su più righe. Nel caso in cui invece, i dati del terreno siano stati esposti in un solo rigo, al fine di semplificare l’esposizione dei criteri di liquidazione, si è ritenuto utile individuare un procedimento di sintesi della duplice modalità di determinazione del reddito imponibile del terreno e del riconoscimento del trattamento più favorevole.

A titolo esemplificativo nel seguente esempio, relativo al caso di un terreno esposto in un solo rigo, si dà evidenza della doppia determinazione dell’imponibile del terreno e dell’analogo risultato determinato con le istruzioni contenute nel punto b) del paragrafo 4.3.1.1 e relative al caso di un terreno con titolo impostato con il valore 2 e casella casi particolari impostata con il codice 1.

Dati del terreno:

Dominicale già rivalutato dell'80% = 100

Titolo = 2

Giorni = 365

Percentuale = 100%

Canone = 28

Casi Particolari = 1

Determinazione dell'imponibile considerando l'agevolazione per mancata coltivazione

Dominicale ridotto al 30% = 30

Ai soli fini espositivi si propone anche il confronto con il canone, ma tale operazione risulta del tutto superflua essendo previsto tale confronto nella determinazione del secondo imponibile.

L'80% del dominicale (ridotto al 30%) al fine del confronto con il canone è pari a 24. Essendo 80% del dominicale (24) inferiore al canone (28) il reddito del terreno è pari al dominicale (ridotto al 30%): 30.

Pertanto il **Primo imponibile è pari a: 30**

Determinazione dell'imponibile non considerando l'agevolazione per mancata coltivazione

Dominicale = 100

80% del dominicale al fine del confronto con il canone = 80

Essendo 80% del dominicale (80) superiore al canone (28) il reddito del terreno è pari al canone: 28

Pertanto il **Secondo imponibile è pari a: 28**

Il reddito del terreno è costituito dal minore dei due imponibili come sopra determinati e, pertanto, è pari a : 28

Determinazione dell'imponibile con riferimento alle istruzioni contenute nella presente circolare

Dominicale ridotto al 30% = 30

Le istruzioni chiariscono che il reddito del terreno è costituito dal minore tra il valore del canone (28) e la quota di dominicale ridotta al 30%.

Pertanto il reddito del terreno è pari al valore del canone: 28.

4.3.1.2 DATI DEL TERRENO SU PIU' RIGHI

Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati su più righe (casella di col. 8 barrata) ma in nessun rigo è presente il codice 2 nella colonna 2 (titolo), il reddito dominicale del terreno è dato dalla somma delle quote di reddito dominicale calcolate per ogni singolo rigo così come descritto nel precedente paragrafo.

Se invece in almeno uno dei righe è presente il codice 2 a colonna 2 (titolo), è necessario determinare il reddito dominicale nel modo seguente:

1. Determinare per ciascun rigo, in relazione al valore presente nel campo “Titolo”, la quota di reddito dominicale con le modalità di seguito indicate:

a) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 1

- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7) oppure nello stesso è indicato il valore 3:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 1:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 2:

Quota spettante del reddito dominicale = 0.

b) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 2 o il valore 3

- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7) determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue:

$\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 1:

determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 2 oppure il valore 6: Quota spettante del reddito dominicale = 0.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 4 determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue:

$\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **5**:

determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;

c) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 4

Il reddito dominicale è zero.

d) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 5 o 6

Il reddito dominicale è zero in quanto la quota del reddito dominicale deve essere indicata dal contribuente unitamente al reddito agrario.

e) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 7

- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7) oppure nello stesso è indicato il valore **3**:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **1**:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **2**:

Quota spettante del reddito dominicale = 0.

Determinare il *Totale delle quote di reddito dominicale* (che per comodità chiameremo “**Imponibile A**”) sommando le quote di reddito dominicale determinate per ciascun rigo.

2. Determinare, per ciascun rigo nel quale è presente nel campo “Titolo” il valore 2 o 3, la quota di canone di affitto nel modo seguente:

A. campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 2

quota di canone di affitto = $\text{Canone di affitto (col. 6)} \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

B. campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 3

si presume come canone di affitto il reddito dominicale del rigo. A tal fine:

- se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7) determinare la Quota del canone di affitto come segue:
$$\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100.$$
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **1**:
determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **2** oppure il valore **6**: Quota spettante del reddito dominicale = 0.
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **4** determinare la Quota del canone di affitto come segue:
$$\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100.$$
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **5**:
determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;

Determinare il “**Totale delle quote di canone di affitto**” sommando le quote del canone di affitto determinate per ciascun rigo.

3. Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato uno dei seguenti casi particolari 1, 2, 5 o 6 procedere come segue:

se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80% del totale delle quote del reddito dominicale (**Imponibile A**) il reddito è dato dal “totale delle quote del canone di affitto”, in caso contrario è pari al *Totale delle quote del reddito dominicale (Imponibile A)*.

4. Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato uno dei casi particolari 1, 2, 5 o 6 procedere come segue:

A) determinare per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l’agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali. A tal fine seguire le seguenti istruzioni.

A1) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 1 o 7 (indipendentemente dal valore della casella casi particolari)

Quota non agevolata di reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times$

$1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100.$

A2) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 2 o 3

- Se il campo casi particolari non è impostato o se impostato assume i valori **1, 2, o 3**

Quota non agevolata di reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100;$

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **4**, o il valore **5** o il valore **6**:

determinare la Quota non agevolata di reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100.$

A3) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 4 o 5 o 6

Quota non agevolata di reddito dominicale è zero.

B) Determinare il totale delle quote di reddito dominicale così calcolato che per comodità chiameremo di seguito “**Dominicale Non Agevolato**”.

C) Confrontare l’importo del reddito Dominicale Non Agevolato con il “Totale delle quote di canone di affitto” come sopra determinate. Pertanto:

se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80% del “Dominicale Non Agevolato” calcolare “**Imponibile B**” uguale al “totale delle quote del canone di affitto”.

Viceversa se il “totale delle quote del canone di affitto” è superiore o uguale all’80% del “Dominicale Non Agevolato” calcolare “**Imponibile B**” uguale al “Dominicale Non Agevolato”.

D) Il reddito dominicale del terreno è costituito dal minore tra “**Imponibile A**” e “**Imponibile B**” come sopra determinati.

Esempio:

Dominicale	Titolo	Reddito Agrario	Giorni	%	Canone	Casi Particolari	Continuaz.
1.000,00	1	500,00	165	100%			
1.000,00	2	500,00	200	100%	900,00	1	X

Totale quote reddito dominicale (IMPONIBILE A)	
$(1.000 \times 1,8 \times 165/365) + (1.000 \times 1,8 \times 200/365 \times 0,3)$	1.109,59

Totale delle quote di canone di affitto	900,00
--	---------------

Totale quote reddito Dominicale Non Agevolato	
$(1.000 \times 1,8 \times 165/365) + (1.000 \times 1,8 \times 200/365)$	1.800,00

Si calcola l' 80% del reddito Dominicale Non Agevolato	1.440,00
---	-----------------

Dal confronto tra l' 80 % del Reddito dominicale Non Agevolato ed il Totale delle quote di canone di affitto risulta che l'imponibile B è pari a (900 < 1.440) :	900,00
--	---------------

Il reddito del Terreno è costituito dal minore tra Imponibile A (1.109,59) e Imponibile B (900,00)	900,00
---	---------------

Se viene effettuata la rivalutazione dei redditi dominicali ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante il messaggio: "Redditi dominicali determinati catastalmente rivalutati ai sensi di legge dell'80%".

Se non viene effettuata la rivalutazione dei redditi dominicali per effetto dell'agevolazione prevista per l'imprenditoria agricola giovanile ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante il messaggio: "E' stata riconosciuta l'agevolazione prevista per legge a favore dell'imprenditoria agricola giovanile".

4.3.1.3 REDDITO DOMINICALE TOTALE E MODALITA' DI ARROTONDAMENTO

La somma dei redditi dominicali così determinati va riportata nel rigo 1 del riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". A tal fine il reddito dominicale di ogni singolo terreno deve essere arrotondato all'unità di euro, prima di farlo concorrere alla somma da riportare nel rigo 1 del mod. 730-3.

Gli arrotondamenti devono essere effettuati con le seguenti modalità:

- terreno i cui dati sono riportati su un solo rigo
deve essere arrotondato il ~~relative~~ reddito dominicale del terreno;
- terreno i cui dati sono indicati su più righe, ma in nessun rigo è presente il codice "2" nella colonna 2
deve essere arrotondata la quota di reddito dominicale calcolata per ogni singolo rigo del terreno;
- terreno i cui dati sono indicati su più righe ed è presente in almeno un rigo il codice "2" nella colonna 2
deve essere arrotondato il reddito dominicale del terreno determinato dal confronto tra il totale delle quote del canone di affitto e l'80% del totale delle quote del reddito dominicale (**punti 3 o 4 del precedente paragrafo**).

4.3.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO

4.3.2.1 DATI DEL TERRENO SU UN SOLO RIGO

Se i dati del terreno sono stati riportati in un solo rigo, la quota spettante del reddito agrario deve essere determinata, in relazione al valore presente nel campo "Titolo", come segue:

a) Il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 1

- Se non è impostato il campo "Casi particolari" (col. 7):
$$\text{Quota spettante del reddito agrario} = \text{Reddito agrario (col. 3)} \times 1,70 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100.$$
- Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore **1 o 2** la quota spettante del reddito agrario è pari a zero.
- Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore **3**:
$$\text{Quota spettante del reddito agrario} = \text{Reddito agrario (col. 3)} \times 1,70.$$

b) Il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2 o il valore 3

Il reddito agrario è pari a zero.

c) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 4 o il valore 7

- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7):
$$\text{Quota spettante del reddito agrario} = \text{Reddito agrario (col. 3)} \times 1,70 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100.$$
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 4:
$$\text{Quota spettante del reddito agrario} = \text{Reddito agrario (col. 3)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$$
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **1 o 2 o 5 o 6** la quota spettante del reddito agrario è pari a zero.
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 3:
$$\text{Quota spettante del reddito agrario} = \text{Reddito agrario (col. 3)} \times 1,70.$$

d) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 5 o 6

Il reddito agrario è pari al Reddito agrario di col. 3. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato con i codici 5 e 6 anche la quota di reddito dominicale, il reddito agrario è pari alla somma del Reddito dominicale di col. 1 e del Reddito agrario di col. 3.

Se viene effettuata la rivalutazione dei redditi agrari ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante il messaggio: “Redditi agrari determinati catastalmente rivalutati ai sensi di legge del 70%”.

Se non viene effettuata la rivalutazione dei redditi agrari per effetto dell’agevolazione prevista per l’imprenditoria agricola giovanile ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante il messaggio: “E’ stata riconosciuta l’agevolazione prevista per legge a favore dell’imprenditoria agricola giovanile”.

4.3.2.2 DATI DEL TERRENO SU PIU' RIGHI

Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati su più righe (casella di col. 8 barrata), il reddito agrario del terreno è dato dalla somma delle quote di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo così come descritto nel precedente paragrafo.

4.3.2.3 REDDITO AGRARIO TOTALE E MODALITA' DI ARROTONDAMENTO

La somma dei redditi agrari così determinati va riportata nel rigo 2 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”. A tal fine il reddito agrario di ogni singolo terreno deve essere arrotondato all’unità di euro prima di farlo concorrere alla somma da riportare nel rigo 2 del mod. 730-3.

L’operazione deve essere effettuata arrotondando la quota di reddito agrario calcolata per ogni singolo rigo del terreno.

5 REDDITI DEI FABBRICATI (QUADRO B)

5.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro B compilato.

Rendita

Il dato deve essere sempre presente; può assumere il valore zero solo se nel campo “Casi particolari” di colonna 6 è indicato il valore “3”.

In caso di dati di uno stesso fabbricato indicati su più righe, la rendita deve essere la stessa per ogni rigo, a meno che non sia indicato il valore “3” nel campo “Casi particolari” (col. 6) di almeno un rigo.

Utilizzo

Il campo deve essere sempre presente.

Può assumere i valori 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9.

Se è impostato al valore “7”, il reddito del fabbricato non può essere dichiarato su più righe.

Il valore “1” può comparire in relazione a più di un fabbricato esclusivamente se la somma dei rispettivi giorni di possesso non supera 365.

Il valore “5” può essere presente esclusivamente se è presente almeno un fabbricato per il quale è indicato il valore “1”.

In tal caso il periodo di possesso di ciascuna pertinenza non può essere superiore a quello indicato complessivamente per l’abitazione principale.

Possesso

Giorni: il dato deve essere sempre presente. Deve assumere il valore zero solo se nel campo “Utilizzo” di colonna 2 è indicato il valore “7”.

Se nel campo “Casi particolari” di colonna 6 è indicato il valore ‘6’ il numero dei giorni non può essere superiore a 243.

Può assumere un valore compreso tra 1 e 365.

Per i fabbricati indicati su più righe, il totale dei periodi di possesso non può superare 365.

Percentuale: il dato deve essere sempre presente.

Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore a 100.

Deve assumere il valore zero solo se nel campo “Utilizzo” di colonna 2 è indicato il valore “7”.

Canone di locazione

Se il campo “Utilizzo” (col. 2) assume i valori 3, 4 o 8 il campo deve essere sempre presente.

Può assumere il valore 0 solo se nel campo “Casi particolari” di colonna 6 è stato indicato il valore 4.

Può essere presente se il campo “Utilizzo” di colonna 2 assume il valore “1”.

Non deve essere presente negli altri casi.

Codice comune di ubicazione degli immobili (colonna 8)

Il dato è obbligatorio, la sua assenza non consente la trasmissione telematica della dichiarazione. Può essere presente solo se il rigo risulta compilato.

Nel caso in cui per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più rigi (casella continuazione barrata) è necessario che il codice comune sia riportato sul primo dei rigi relativi al fabbricato. Non costituisce condizione di errore la presenza del codice su tutti i rigi del fabbricato; in tale caso è necessario che il codice comune sia lo stesso in tutti i rigi del fabbricato.

ICI dovuta per il 2007 (colonna 9)

Il dato non è obbligatorio e può essere presente solo se il rigo risulta compilato. La non obbligatorietà del dato è connessa all'esigenza di tenere conto dei casi nei quali non è dovuta ICI. Pertanto, in tutti i casi in cui risulta dovuta l'ICI, il contribuente deve sempre compilare la colonna 9 esponendo l'importo dell'ICI dovuta per il 2007.

Nel caso in cui per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più rigi (casella continuazione barrata) è necessario che l'importo dell'ICI dovuta per il 2007 sia riportato solo sul primo dei rigi relativi al fabbricato. Il non verificarsi di tale condizione non consente la trasmissione telematica della dichiarazione.

Casi particolari

Può assumere i valori 1, 3, 4, **5 o 6**.

I valori “1” o “3” possono essere presenti solo se nel campo “Utilizzo” è indicato il valore “9”.

Il valore “4”, “5” e “6” possono essere presenti solo se nel campo “Utilizzo” sono indicati i valori “1”, “3”, “4” o “8”.

Casella di continuazione

La casella non può essere barrata sul primo rigo del Quadro B del modello 730 se contraddistinto dal valore “1” nel campo “Modello N°”.

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione - righe da B9 a B11

I controlli devono essere effettuati sui righe **da B9 a B11**.

Se nel campo "Utilizzo" di colonna 2 viene indicato il codice "8" controllare che, per il "N. Ord. di riferimento" e il "Modello n." corrispondenti a quel fabbricato, vengano riportati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (data, numero e codice ufficio);
L'anno presente nella Data di registrazione del contratto di locazione (col. 3) non può essere successivo al **2008**;

N. ord. di riferimento (col.1): può assumere un valore compreso tra 1 e 8.

L'anno di presentazione della dichiarazione ICI (col. 6) non può essere successivo al **2008** ed antecedente al **1993**.

5.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

5.2.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro B devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati mancanti o errati relativi al Quadro B - Redditi dei fabbricati".

5.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza delle anomalie esposte nel punto precedente comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio e quindi deve essere comunicata all'assistito l'esclusione dall'assistenza fiscale ed il conseguente obbligo di ripresentare la dichiarazione dei redditi.

5.3 MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO DEI FABBRICATI

Le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati sono diversificate in funzione del valore assunto dai campi "Utilizzo" (col. 2) e "Casi particolari" (col. 6).

5.3.1 DATI DEL FABBRICATO INDICATI SU UN SOLO RIGO

Campo "Utilizzo" impostato ad 1, 5 o 9

Il reddito corrisponde alla quota di rendita determinata secondo le modalità di seguito descritte:

a) $1,05 \times \text{Rendita (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 3)} / 365 \times \text{Perc. di possesso (col. 4)} / 100$.

La rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

Se contemporaneamente al codice "1" del campo "Utilizzo" è presente il "Canone di locazione" di colonna 5, il reddito deve essere calcolato secondo quanto esposto nel successivo punto relativo al valore "3" indicato nel campo "Utilizzo".

Campo "Utilizzo" impostato a 2

Il reddito è determinato secondo le modalità di seguito indicate:

- b) $[1,05 \times \text{Rendita (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 3)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 4)} / 100] \times 4/3$.

La rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

Campo "Utilizzo" impostato a 3

- c) Il reddito corrisponde al maggiore tra la Quota di rendita calcolata come alla precedente lettera a) e la Quota di canone di locazione calcolata come segue:

$$\text{Canone di locazione (col. 5)} \times \text{Percentuale di possesso (col. 4)} / 100$$

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (*percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso*) la Quota di canone di locazione è pari al Canone di locazione (col. 5) non rapportato alla percentuale di possesso.

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (*agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto*) il reddito del fabbricato è pari a zero.

Nel caso in cui il reddito venga determinato in base alla rendita, la rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

Campo "Utilizzo" impostato a 4

Il reddito è determinato secondo le modalità di seguito indicate:

- d) $\text{Canone di locazione (col. 5)} \times \text{Percentuale di possesso (col. 4)} / 100$.

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (*percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso*) la Quota di canone di locazione è pari al Canone di locazione (col. 5) non rapportato alla percentuale di possesso.

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (*agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto*) il reddito del fabbricato è pari a zero.

Campo "Utilizzo" impostato a 7

- e) Il reddito imponibile del fabbricato è quanto riportato nel campo "Rendita" di col. 1.

Campo “Utilizzo” impostato a 8

- f) Il reddito è pari al 70% del valore calcolato secondo quanto descritto alla precedente lettera c).

Deve essere data comunicazione al contribuente dell'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista per chi aderisce ai “Contratti tipo” mediante il messaggio: “E’ stata riconosciuta l’agevolazione prevista per legge a favore delle locazioni a canone convenzionale”.

Nel caso in cui, in relazione alla precedente lettera c), il reddito venga determinato in base alla rendita, la rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: “Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%”.

5.3.2 DATI DELLO STESSO FABBRICATO INDICATI SU PIU’ RIGHI

Di seguito vengono espone le modalità per la determinazione del reddito quando i dati relativi ad uno stesso fabbricato sono indicati su più righe.

Se per nessuno dei righe che si riferiscono allo stesso fabbricato è impostata la colonna 5 “Canone di locazione” il reddito del fabbricato è dato dal totale delle quote di rendita calcolate come descritto alle precedenti lettere a) e b) del punto 5.3.1 in relazione al valore del campo “Utilizzo”.

5.3.2.1 PRESENZA DEL “CANONE DI LOCAZIONE”

Se la colonna 5 “Canone di locazione” di almeno un rigo è impostata, per ciascun rigo occorre determinare la Quota di rendita e la Quota di canone.

Se in un rigo del fabbricato è **compilata la casella “casi particolari” di colonna 6 con il codice “6” (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto)** i dati del rigo non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'imponibile del fabbricato. Pertanto, la Quota di rendita e la Quota di canone non devono essere calcolate per i righe nei quali risulta compilata la casella “casi particolari” di colonna 6 con il codice “6. Determinare:

- la Quota di rendita rivalutata calcolata secondo quanto descritto alla precedente lettera a) del punto 5.3.1, se il campo “Utilizzo” indicato nel rigo assume i valori 1, 3, 4, 5, 8 o 9;
- la Quota di rendita rivalutata, maggiorata di un terzo, calcolata secondo quanto descritto alla precedente lettera b) del punto 5.3.1, se il campo “Utilizzo” indicato nel rigo assume il valore 2;
- la Quota di canone di locazione calcolata come segue:

Canone di locazione (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4)/100, se il campo “Utilizzo” indicato nel rigo assume i valori 3, 4 o 8 ovvero assume il valore 1 ed è impostato il “Canone di locazione”. **Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) la Quota di**

canone di locazione è pari al Canone di locazione (col. 5) non rapportato alla percentuale di possesso;

- il totale delle quote di rendita e delle quote di canone di locazione calcolate per ogni singolo rigo.

Per la determinazione del reddito del fabbricato è necessario fare riferimento ad uno dei casi di seguito esposti che individuano le diverse modalità di compilazione dei rigi relativi al singolo fabbricato.

Caso nel quale in almeno un rigo è presente il codice 8 nel campo “Utilizzo” di col. 2

- se il totale delle quote di rendita è maggiore o eguale al totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita, relativa al rigo nel cui campo “Utilizzo” (col. 2) è stato indicato il codice 8 moltiplicata per 0,7 e sommata al totale delle altre quote di rendita (tassazione in base alla rendita).
- se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo “Utilizzo” (col. 2), moltiplicata per 0,7 e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).

Caso nel quale in almeno un rigo è indicato il codice 3 nel campo “Utilizzo” di col. 2, ovvero è presente il “Canone di locazione” e il campo “Utilizzo” assume il valore 1 e in nessuno degli altri rigi è indicato il codice 8

Il reddito del fabbricato è dato dal maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione. Quando il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione sono uguali si assume la tassazione sulla base della rendita.

Caso nel quale in almeno un rigo è indicato il codice 4 nel campo “Utilizzo” di col. 2 ed in nessuno degli altri rigi sono indicati i codici 3 e/o 8 ed in nessuno degli altri rigi è presente il “Canone di locazione” con il campo “Utilizzo” impostato al valore 1

Il reddito del fabbricato è dato sempre dal totale delle quote di canone di locazione anche se di importo pari alla rendita catastale.

Si propongono i seguenti **esempi**:

ESEMPIO 1 CON CASELLA CASI PARTICOLARI UGUALE A "6"									
RIGO	RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	PERC.	CANONE	CASI PART.	CONTINUAZ.	QUOTA RENDITA	QUOTA CANONE
B1	952,00	3	182	100	1495	6		ZERO	ZERO
B2	952,00	3	183	100	1505		X	501	1505
Totale Quote rendita					501				
Totale Quote canone					1.505				
Maggire tra Totale Quote rendita e Totale Quote canone (Tassazione in base al canone)					1.505				
Imponibile Fabbricato					1.505				

Nell'esempio 1, ai fini della determinazione dell'imponibile del fabbricato non si considerano i dati presenti nel rigo B1. Essendo il totale delle quote di rendita (501) inferiore al totale delle quote di canone di locazione (1.505) la tassazione è in base al canone. In questo caso l'imponibile del fabbricato è pari a euro 1.505,00.

ESEMPIO 2 CON CASELLA CASI PARTICOLARI UGUALE A "6"									
RIGO	RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	PERC.	CANONE	CASI PART.	CONTINUAZ.	QUOTA RENDITA	QUOTA CANONE
B1	952,00	3	182	100	1500	6		ZERO	ZERO
B2	952,00	9	150	100			X	411	
Totale Quote rendita					411				
Totale Quote canone					zero				
Maggire tra Totale Quote rendita e Totale Quote canone (Tassazione in base alla rendita)					411				
Imponibile Fabbricato					411				

ESEMPIO 3 CON CASELLA CASI PARTICOLARI UGUALE A "6"									
RIGO	RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	PERC.	CANONE	CASI PART.	CONTINUAZ.	QUOTA RENDITA	QUOTA CANONE
B1	952,00	3	182	100	1500	6		ZERO	ZERO
B2	952,00	3	50	100	450		X	137	450
B3	952,00	9	133	100			X	364	-----
Totale Quote rendita					501				
Totale Quote canone					450				
Maggire tra Totale Quote rendita e Totale Quote canone (Tassazione in base alla rendita)					501				
Imponibile Fabbricato					501				

Messaggi

Nel caso in cui il reddito venga determinato in base alla rendita, la rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

Deve essere data comunicazione al contribuente dell'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista per chi aderisce ai "Contratti tipo" mediante il messaggio: "E' stata riconosciuta l'agevolazione prevista per legge a favore delle locazioni a canone convenzionale".

Deve essere data comunicazione al contribuente dell'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista per chi usufruisce dell'agevolazione relativa alla sospensione della procedura di sfratto mediante il messaggio: "E' stata riconosciuta l'agevolazione prevista a favore di proprietari di immobili locati per i quali la legge ha disposto la sospensione delle procedure di sfratto".

5.3.3 CASI PARTICOLARI

Se il campo "Casi particolari" (col. 6) è impostato a "1":

- se i dati del fabbricato sono indicati su un solo rigo, il reddito del fabbricato è zero;
- se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, i dati del rigo, nel quale è stato indicato "1" nella casella "casi particolari", non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito.

Se il campo è impostato a "3" nel campo "Rendita" (col. 1) può essere indicato il valore zero.

Se il campo è impostato a "4" e non è stato impostato il campo "Canone di locazione" di colonna 5, il reddito del fabbricato deve essere calcolato in base alla "Rendita catastale" di colonna 1, secondo quanto specificato nei precedenti paragrafi 5.3.1 e 5.3.2.

Se il campo è impostato a "5" (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) ovvero impostato a "6" (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) si rimanda alle indicazioni precedentemente fornite.

5.3.4 REDDITO TOTALE DEI FABBRICATI E MODALITA' DI ARROTONDAMENTO

Calcolare il totale dei redditi dei fabbricati determinati come descritto nei precedenti punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.

Riportare il risultato nel rigo 3 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

A tal fine il reddito di ogni singolo fabbricato deve essere arrotondato all'unità di euro prima di farlo concorrere alla somma da riportare nel rigo 3 del mod. 730-3.

Gli arrotondamenti devono essere effettuati con le seguenti modalità:

- fabbricato i cui dati sono riportati su un solo rigo
deve essere arrotondato il relativo reddito del fabbricato;
- fabbricato i cui dati sono indicati su più righe, ma in nessun rigo è presente il canone di locazione nella colonna 5
deve essere arrotondata la quota del reddito calcolata per ogni singolo rigo del fabbricato;

- fabbricato i cui dati sono indicati su più righe ed è presente in almeno un rigo il canone di locazione nella colonna 5
deve essere arrotondato il reddito del fabbricato complessivamente determinato, come descritto nei precedenti punti 5.3.2 e 5.3.3.

5.3.5 DEDUZIONE PER IL FABBRICATO UTILIZZATO COME ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Se vi sono fabbricati utilizzati come abitazione principale (campo "Utilizzo" impostato ad "1" e "5") deve essere determinata la deduzione prevista per tali fabbricati e le loro eventuali pertinenze.

La deduzione è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a "1" e "5"), esclusi quelli che debbono essere assoggettati a tassazione in base al canone di locazione.

Se il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, va considerata esclusivamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale è stato utilizzato come abitazione principale.

L'imponibile di ogni singola pertinenza concorre al calcolo della deduzione per abitazione principale in proporzione al numero di giorni per i quali l'immobile, adibito ad abitazione principale, è stato tassato in base alla rendita.

Se il numero di giorni per i quali l'immobile (adibito ad abitazione principale) è stato tassato in base alla rendita è superiore o uguale al numero di giorni della singola pertinenza, l'imponibile della pertinenza concorre per intero al calcolo della deduzione per abitazione principale.

Quindi l'imponibile di ogni singola pertinenza concorre al calcolo della deduzione per abitazione principale in base alla seguente proporzione:

$$A / B \times \text{Imponibile Pertinenza}$$

Dove "A" (numeratore) è uguale al minore tra il numero di giorni per i quali l'immobile (adibito ad abitazione principale) è stato tassato in base alla rendita, e il numero di giorni di possesso della singola pertinenza;

dove "B" (denominatore) è uguale al numero di giorni di possesso della singola pertinenza.

Esempio:

Rigo	Rendita	Utilizzo	Giorni	% Poss.	Canone	Continuazione	Imponibile	Nota
1	1.000	1	200	100				tassato in base al canone
2	1.000	3	165	100	2500	X	2500	
3	2.500	1	165	100			1.187	Contribuisce alla deduzione per euro 1.187
4	300	5	365	100			315	Contribuisce alla deduzione per euro 142 (315 x 165/365)
5	400	5	100	50				Contribuisce alla deduzione per euro 158 (288 x 165/300)
6	400	5	200	100		X	288	

Totale deduzione per abitazione principale = 1.487 (1.187 + 142 + 158)

La deduzione per abitazione principale, da riportare nel rigo 7 del mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione” è pari al valore della deduzione come sopra determinata.

6 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO C)

6.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro C compilato.

Per ogni rigo compilato da C1 a C3 e da C5 a C7 deve essere sempre presente il reddito.

I dati devono essere sempre indicati dal contribuente anche se l'assistenza è prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

6.1.1 SEZ. I – REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI LA DETRAZIONE E' RAPPORATA AL PERIODO DI LAVORO

Casella di colonna 1

Il dato da quest'anno è obbligatorio e può assumere i valori 1, 2 e 3 (1-Pensione, 2-lavoro dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, 3-lavori socialmente utili).

Casella di colonna 2

Se nella casella di colonna 1 è stato indicato il valore "2" ovvero il valore "3", il dato è obbligatorio e può assumere i valori "1" (Contratto di lavoro a tempo indeterminato) e "2" (Contratto di lavoro a tempo determinato).

Periodo di lavoro – rigo C4 colonne 1 e 2

Giorni di lavoro dipendente - rigo C4 col. 1: può assumere un valore compreso tra 0 e 365. Il dato può essere presente solo se nella sezione I del quadro C è stato indicato almeno un reddito di lavoro dipendente (righe da C1 a C3 per i quali nella relativa casella di colonna 1 non è impostato il codice "1").

Giorni di pensione - rigo C4 col. 2: può assumere un valore compreso tra 0 e 365. Il dato può essere presente solo se nella sezione I del quadro C è stato indicato almeno un reddito da pensione (righe da C1 a C3 per i quali nella relativa casella di colonna 1 è impostato il codice "1").

Presenza sia dei giorni di lavoro dipendente che dei giorni di pensione

Qualora risulti compilata sia la colonna 1 che la colonna 2, la somma dei giorni di lavoro dipendente e pensione non può eccedere 365.

Se la somma delle colonne 1 e 2 è superiore a 365 è necessario distinguere il caso in cui l'assistenza fiscale è prestata da un CAF o professionista abilitato da quello nel quale è prestata da un sostituto d'imposta essendo diversi i rispettivi adempimenti.

Il Centro di Assistenza Fiscale o il professionista abilitato con la verifica della documentazione rilevante ai fini fiscali (in particolare utilizzando le informazioni presenti nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente), riconduce il totale dei giorni di lavoro

dipendente e di pensione nel limite di 365 giorni, tenendo conto, nell'imputazione dei giorni, che nella generalità dei casi, la detrazione per redditi di lavoro dipendente è più favorevole di quella prevista per i redditi di pensione. Il rigo C4 così ridefinito deve essere riportato sia nel modello 730 cartaceo consegnato all'assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

La presenza di una somma di giorni di lavoro dipendente e pensione superiore a 365 comporta invece, per il Sostituto d'imposta, l'impossibilità di rideterminare correttamente il numero di giorni di lavoro dipendente e di pensione e di proseguire quindi nell'assistenza fiscale. L'esclusione dall'assistenza fiscale deve essere comunicata con apposito messaggio al contribuente.

**ISTRUZIONI RISERVATE AI CAF ED AI PROFESSIONISTI ABILITATI IN
PRESENZA DI REDDITI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI**

(importi indicati nei rigi da C1 a C3 per i quali la casella di colonna 1 è impostata con il **valore "3"**)

Verificare se i redditi per lavori socialmente utili concorrono o meno al reddito complessivo nel seguente modo:

se la somma degli importi dei rigi da 1 a 5 del mod. 730-3 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge) diminuita della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al rigo 7 e del totale redditi per lavori socialmente utili (determinato come descritto nelle istruzioni al rigo 6 del mod. 730-3) è superiore a euro 9.296 i redditi per lavori socialmente utili concorrono al reddito complessivo; nel caso in cui tale somma sia inferiore o uguale a euro 9.296 i redditi per lavori socialmente utili NON concorrono al reddito complessivo.

Nel caso in cui i redditi per lavori socialmente utili NON concorrono al reddito complessivo, non spettando in questo caso per tali redditi la detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR, i giorni relativi a tale rapporto di lavoro non concorrono al totale dei giorni da indicare nel modello 730 e quindi è necessario provvedere ad imputare correttamente nel rigo C4 del quadro C i giorni di lavoro dipendente ed i giorni di pensione, utilizzando le informazioni presenti nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente.

Il rigo C4 così ridefinito deve essere riportato sia nel modello 730 cartaceo consegnato all'assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

6.1.2 SEZ. II – REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI LA DETRAZIONE NON E' RAPPORATA AL PERIODO DI LAVORO

Casella di colonna 1 (Assegni periodici percepiti dal coniuge)

Può essere barrata sole se è presente il reddito.

6.1.3 SEZ. III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALE ALL'IRPEF

Ritenute IRPEF

Se presente deve essere indicato almeno un reddito nelle sezioni I e/o II.

Ritenute Addizionale regionale

Se presente deve essere indicato almeno un reddito nelle sezioni I e/o II.

6.1.4 SEZ. IV - RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Ritenute acconto Addizionale comunale 2007 (Rigo C10)

Se presente deve essere indicato almeno un reddito nelle sezioni I e/o II.

Ritenute Saldo addizionale comunale all'IRPEF 2007 (Rigo C11)

Se presente deve essere indicato almeno un reddito nelle sezioni I e/o II.

Ritenute Addizionale comunale 2007 restituita e/o non trattenuta (Rigo C12)

Se presente deve essere indicato almeno un reddito nelle sezioni I e/o II.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730 2008, la compilazione di questo rigo è riservata ai contribuenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel 2007 e per i quali i redditi relativi all'anno di imposta 2007 sono stati certificati con il CUD 2007.

Si rimanda a tale proposito alle precisazioni fornite con la circolare 15/2007 dell'Agenzia delle Entrate (paragrafo 3.4 "Adempimenti del sostituto d'imposta in materia di addizionale").

L'importo di tale rigo non può essere superiore all'importo indicato nel rigo C10 e pertanto il rigo C12 può risultare compilato solo nel caso in cui sia compilato anche il rigo C10 .

Si precisa che la presenza di tali anomalie non comporta l'esclusione dall'assistenza fiscale. Tuttavia di tali anomalie deve essere fornita apposita comunicazione al contribuente nelle annotazioni.

Ritenute Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2008 (Rigo C13)

Se presente deve essere indicato almeno un reddito nelle sezioni I e/o II.

6.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

6.2.1 SEGNALAZIONI

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:

- casella sez. I (col. 1) e casella sez. I (col. 2)
- numero di giorni di lavoro dipendente e numero di giorni da pensione
- casella sez. II (col. 1)
- ritenute
- addizionale regionale all'IRPEF
- addizionale comunale all'IRPEF

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati mancanti o errati relativi al Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati".

6.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza delle anomalie esposte nel punto precedente, ad esclusione di quella relativa:

- alla somma dei giorni di lavoro dipendente e pensione complessivamente superiore a 365;
- alla casella presente nella sez. II;
- al rigo C12 nel caso in cui l'importo del rigo C12 risulti superiore all'importo del rigo C10;

comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio e quindi deve essere comunicata all'assistito l'esclusione dall'assistenza fiscale ed il conseguente obbligo di ripresentare la dichiarazione dei redditi.

6.3 MODALITÀ DI CALCOLO – REDDITI QUADRO C

La somma dei redditi indicati nel quadro C va riportata nel rigo 4 del riquadro "Riepilogo dei redditi" del Mod. 730-3.

Le ritenute IRPEF indicate nel rigo C8, insieme alla somma delle ritenute eventualmente indicate:

- nel quadro D, colonna 4 righe da D1 a **D5** e, se scelta la tassazione ordinaria, colonna 7 del **rigo D6 e del rigo D7**;
- nel quadro F, colonna 1 del rigo F2;

vanno riportate nel **rigo 30** del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Come specificato nelle istruzioni relative al prospetto di liquidazione, si precisa che devono essere comprese nel **rigo 30** del Mod. 730-3 anche le ritenute indicate nel rigo F2 colonna 5 (lavori socialmente utili) nel caso in cui il totale dei redditi del contribuente al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e dei redditi per lavori socialmente utili (730-3

rigo 1 + rigo 2 + rigo 3 + rigo 4 + rigo 5 - rigo 7 - la somma dei redditi dei rigi da C1 a C3 per i quali sia stato indicato “3” nella relativa casella di colonna 1) sia maggiore di euro 9.296.

Le ritenute relative all'Addizionale regionale all'IRPEF indicate nel rigo C9 vanno riportate nel **rigo 37** del riquadro “Calcolo delle Addizionali regionale e comunale all'IRPEF” del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

Si precisa che devono essere comprese nel **rigo 37** del Mod. 730-3 anche le ritenute relative all'Addizionale regionale all'IRPEF indicate nel rigo F2 colonna 6 (lavori socialmente utili) nel caso in cui il reddito complessivo al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e dei redditi per lavori socialmente utili (730-3 rigo 1 + rigo 2 + rigo 3 + rigo 4 + rigo 5 - rigo 7 - la somma dei redditi dei rigi da C1 a C3 per i quali sia stato indicato “3” nella relativa casella di colonna 1) sia maggiore di euro 9.296. Per la individuazione delle altre ritenute che devono essere riportati nel rigo 37 del mod. 730-3 si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento a tale rigo.

Le ritenute relative all'Addizionale comunale 2007 indicate nel **rigo C10** devono essere diminuite dell'importo indicato nel **rigo C12**; se il risultato di tale operazione è negativo considerare zero. L'importo così determinato va sommato alle altre ritenute indicate nel **rigo C11** e riportato nel **rigo 40** del riquadro “Calcolo delle Addizionali regionale e comunale all'IRPEF” del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”. Per la individuazione delle altre ritenute che devono essere riportati nel rigo 40 del mod. 730-3 si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento a tale rigo.

Le ritenute relative all'acconto dell'Addizionale comunale all'IRPEF per il 2008 indicate nel rigo **C13** vanno riportate nel **rigo 43** del riquadro “Calcolo delle Addizionali regionale e comunale all'IRPEF” del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

7 ALTRI REDDITI (QUADRO D)

7.1 QUADRO D - SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

7.1.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro D compilato.

Rigo D1

Se il rigo è compilato devono essere presenti sia il tipo di reddito (col. 1) che il relativo reddito (col. 2).

La casella “tipo di reddito” (col. 1) può assumere esclusivamente i valori 1, 2, 3 o 4.

Rigo D2

Se il rigo è compilato devono essere presenti sia il tipo di reddito (col. 1) che il relativo reddito (col. 2).

La casella “tipo di reddito” (col. 1) può assumere esclusivamente i valori da 1 a 7.

Rigo D3

Se il rigo è compilato deve essere presente sia il tipo di reddito (col. 1) che il relativo reddito (col. 2).

La casella “tipo di reddito” (col. 1) può assumere esclusivamente i valori 1, 2 o 3.

Rigo D4

Se il rigo è compilato deve essere presente sia il tipo di reddito (col. 1) che il relativo reddito (col. 2).

La casella “tipo di reddito” (col. 1) può assumere esclusivamente i valori da 1 a 7

Spese (colonna 3)

Il dato può essere presente solo se il campo “Tipo di reddito” di colonna 1 assume i valori 1, 2 e 3. Verificare che le spese non siano superiori alle somme percepite (colonna 2), se superiori vanno ricondotte a tale limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere riportato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

Rigo D5

Se il rigo è compilato deve essere presente sia il tipo di reddito (col. 1) che il relativo reddito (col. 2).

La casella “tipo di reddito” (col. 1) può assumere esclusivamente i valori da 1 a 3

Spese (colonna 3)

Il dato può essere presente solo se il campo “Tipo di reddito” di colonna 1 assume i valori 1, 2, e 3. Verificare che le spese non siano superiori alle somme percepite (colonna 2), se superiori vanno ricondotte a tale limite. In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere riportato l’importo originariamente indicato dal contribuente.

7.1.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

7.1.2.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro D devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio “Dati mancanti o errati relativi al Quadro D - Altri redditi”.

7.1.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza delle anomalie esposte nel punto precedente comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio e quindi deve essere comunicata all'assistito l'esclusione dall'assistenza fiscale ed il conseguente obbligo di ripresentare la dichiarazione dei redditi.

7.1.3 MODALITÀ DI CALCOLO – REDDITI QUADRO D

Reddito

Il reddito deve essere determinato sommando gli importi di colonna 2 dei righe D1, D2 e D3, D4 e **D5** di tutti i moduli compilati. Qualora nel rigo D4 sia stato indicato il **cod. 7** (compensi per attività sportive dilettantistiche), per la individuazione delle modalità con le quali tali compensi devono essere sommati agli altri redditi, si rinvia al relativo paragrafo “Compensi per attività sportive dilettantistiche”.

Alla somma dei redditi devono essere sottratti i seguenti importi:

- il 25% dell’importo di colonna 2 del rigo **D3** se nel campo Tipo di reddito di colonna 1 è indicato il codice **1**; **se il contribuente ha una età inferiore a 35 anni, la deduzione forfetaria deve essere operata nella misura del 40 % (e non del 25%) dell’importo di colonna 2 del rigo D3; per l’individuazione dell’età anagrafica si deve fare riferimento alla data di nascita presente nel frontespizio della dichiarazione. Pertanto, la deduzione forfetaria del 40% spetta per i contribuenti nati a partire dal 1 gennaio 1973 compreso.**
- il 15% dell’importo di colonna 2 del rigo **D3** se nel campo Tipo di reddito di colonna 1 è indicato il codice **2**;

- l'importo delle spese indicate in colonna 3 del rigo **D4** e del rigo **D5** (tenendo conto dell'eventuale abbattimento già effettuato).

Il reddito così determinato deve essere riportato nel rigo 5 del riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Ritenute

Le ritenute devono essere determinate sommando gli importi di colonna 4 dei **rigi D1, D2, D3, D4 e D5**. Qualora nel **rigo D4** sia stato indicato il **cod. 7** (compensi per attività sportive dilettantistiche), per la individuazione delle modalità con le quali tali ritenute devono essere determinate, si rinvia al relativo paragrafo "Compensi per attività sportive dilettantistiche".

Le ritenute così determinate devono essere sommate alle altre ritenute indicate dal contribuente e riportate nel rigo **30** del riquadro "Calcolo dell'IRPEF" contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Deduzioni

Le deduzioni applicate al rigo **D3** debbono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio: "Deduzione relativa al rigo **D3** per il tipo reddito..... : Euro".

"Attività sportive dilettantistiche"

Se nel rigo **D4**, colonna 1, è stato impostato il codice "7", procedere con le seguenti modalità di calcolo:

1) Determinazione del reddito imponibile (C4)

C1 = totale compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** colonna 2, se indicato a colonna 1 il codice "7");

C2 = compensi sino a euro **7.500** dell'importo di C1;

C3 = compensi oltre euro **7.500** e fino a euro **28.158** dell'importo di C1;

C4 = C1 - C2 - C3

L'importo di C3 è necessario ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni al rigo **11** - *Imposta lorda* - del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione").

L'importo di C4 deve essere sommato agli altri redditi e riportato nel rigo 5 del riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

2) Determinazione delle ritenute (R3)

R1 = totale ritenute IRPEF per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** colonna 4, se indicato a colonna 1 il codice "7");

$R2 = 0,23 \times C3$; (arrotondare l'importo così determinato)

$R3 = R1 - R2$; se $R3$ è inferiore a zero, deve essere posto eguale a zero.

L'importo di $R3$ deve essere sommato alle altre ritenute IRPEF e riportato nel **rigo 30** (Ritenute) del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

3) Determinazione delle trattenute per l'addizionale regionale (A3)

A1 = totale trattenute addizionale regionale per attività sportive dilettantistiche (rigo F2 colonna 4);

A2 = con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre **2007**, applicare all'importo C3 sopra determinato, le aliquote relative all'Addizionale regionale all'IRPEF deliberate dalle singole regioni e desumibili dalla tabella presente nelle istruzioni relative al rigo **36** del mod. 730-3 tenendo conto delle eventuali agevolazioni previste per le singole regioni. Per la regione Veneto ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata (contribuente disabile o contribuente con a carico fiscalmente un disabile e contribuente con tre o più figli a carico) si deve fare riferimento all'imponibile di cui al **rigo 35** del mod. 730-3.

Per la regione Lombardia l'aliquota agevolata dello 0,9% si applica ai fini della determinazione dell'importo A2, se la stessa ha trovato applicazione nella determinazione dell'addizionale regionale di cui al rigo **36** del mod. 730-3.

Arrotondare l'importo A2 così determinato.

$A3 = A1 - A2$; se $A3$ è inferiore a zero, deve essere posto eguale a zero.

L'importo di $A3$ deve essere sommato alle altre trattenute per addizionale regionale e riportato nel **rigo 37** (addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione) del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

7.2 **QUADRO D - SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA**

Per ogni rigo compilato deve essere sempre presente il reddito.

7.2.1 **CONTROLLI SUL RIGO D6**

Tipo di reddito (col. 1)

Il campo di colonna 1 può assumere i valori da 1 a **10** e deve essere sempre presente.

Casella opzione tassazione ordinaria (col. 2)

Può essere barrata solo se il tipo di reddito indicato a col. 1 assume il valore **10**.

La presenza della casella barrata con l'indicazione nella colonna 1 di un codice diverso dal valore **10**, non comporta per il contribuente l'esclusione dall'assistenza fiscale e ne deve essere data comunicazione mediante apposito messaggio indicando l'inefficacia di tale opzione.

Anno (col. 3)

Il campo di colonna 3 deve essere sempre presente.

Reddito (col. 4)

Il dato deve essere sempre presente.

Reddito totale del deceduto (col. 5)

Se presente non può essere inferiore al “Reddito” di colonna 4.

7.2.2 CONTROLLI SUL RIGO D7

Tipo di reddito (col. 1)

Il dato può assumere un valore compreso tra 1 e 8 e deve essere sempre presente.

Anno (col. 3)

Il dato deve essere sempre presente.

Reddito (col. 4)

Il dato deve essere sempre presente

Il dato può essere assente se a colonna 1 è stato indicato il codice “7”.

7.2.3 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

7.2.3.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio “Dati mancanti o errati relativi al Quadro D – Sezione II”.

7.2.3.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi ai redditi soggetti a tassazione separata comportano l'esclusione dall'assistenza fiscale.

7.2.4 CALCOLO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (RIGO 49 PER IL DICHIARANTE E RIGO 57 PER IL CONIUGE DEL MOD. 730-3)

Per i redditi soggetti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, a partire dal periodo d'imposta 1996, è dovuto un acconto d'imposta nella misura del 20% del reddito.

Nel modello 730 2008 tali redditi trovano esposizione nella sezione II del quadro D.

Per i redditi dichiarati nella sezione II del Quadro D del Mod. 730 assoggettati a tassazione separata e per i quali non sono state effettuate ritenute di acconto, occorre calcolare l'acconto dell'imposta pari al 20%. In particolare sono da assoggettare a tassazione separata i seguenti redditi:

- redditi del rigo **D6** per i quali nella relativa casella di colonna 1 "Tipo reddito" è stato indicato il codice **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9** ovvero è stato indicato il codice **10** e non è stata barrata la relativa casella di colonna 2 "opzione per la tassazione ordinaria";

- redditi del rigo **D7** per i quali nella relativa casella di colonna 1 "Tipo reddito" è stato indicato il codice **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8** e non è stata barrata la relativa casella di colonna 2 "opzione per la tassazione ordinaria".

Per la determinazione dell'acconto di imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, calcolare il 20% dei redditi di seguito riportati per i quali non risultano indicate le ritenute nella relativa colonna 7:

- redditi di cui alla colonna 4 del rigo **D6** per i quali nella relativa casella di colonna 1 è stato indicato il codice **1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7**, ovvero il codice **10** e non è stata barrata la relativa casella di colonna 2, diminuiti dell'importo della "Quota delle imposte sulle successioni" di colonna 6;
- redditi di cui alla colonna 4 del rigo **D6** per i quali nella relativa casella di colonna 1 "Tipo reddito" è stato indicato il codice **8**; in questo caso operare come segue:
 - a) determinare la deduzione forfetaria del 25 per cento sul "Reddito" di colonna 4;
 - b) determinare l'imponibile sottraendo al "Reddito" di colonna 4 la deduzione precedentemente calcolata e la "Quota delle imposte sulle successioni" di colonna 6;
 - c) calcolare l'acconto del 20% dell'Imponibile così come calcolato nel precedente punto b);
- redditi di cui alla colonna 4 del rigo **D6** per i quali nella relativa casella di colonna 1 "Tipo reddito" è stato indicato il codice **9**; in questo caso operare come segue:
 - d) determinare la deduzione forfetaria del 15 per cento sul "Reddito" di colonna 4;
 - e) determinare l'imponibile sottraendo al "Reddito" di colonna 4 la deduzione precedentemente calcolata e la "Quota delle imposte sulle successioni" di colonna 6;
 - f) calcolare l'acconto del 20% dell'Imponibile così come calcolato nel precedente punto e).
- redditi di cui alla colonna 4 del rigo **D7**, per i quali nella relativa casella di colonna 1 il codice **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8** e non è stata barrata la relativa casella di colonna 2.

Se l'importo dell'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata è maggiore di 12 euro, riportare tale importo nella colonna 6 ("*Importi da trattenere a cura del sostituto*") del

rigo 49 del mod. 730-3 se lo stesso è riferito al dichiarante ovvero nella colonna 6 del **rigo 57** del mod. 730-3 se lo stesso è riferito al coniuge.

Se l'importo dell'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo nella colonna 5 (*“Importi da non versare”*) del **rigo 49** del mod. 730-3 se lo stesso è riferito al dichiarante ovvero nella colonna 5 del **rigo 57** del mod. 730-3 se lo stesso è riferito al coniuge.

7.2.5 MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO NEL CASO DI OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA

Se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, barrando la casella di col. 2 del rigo **D6** e del rigo **D7**, occorre:

- 1) sommare ai redditi indicati nel rigo 5 col. 1 e/o 2 del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione” i redditi di col. 4 del rigo **D6** per i quali è stato indicato il codice **10** nella colonna 1 ed i redditi di col. 4 del rigo **D7** per i quali è stato indicato il codice **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8** nella colonna 1;
- 2) sommare le “Ritenute” di col. 7 del rigo **D6** e del rigo **D7**, alle altre ritenute indicate nel rigo **30** del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”;
- 3) liquidare l'IRPEF secondo le regole precedentemente indicate al paragrafo “calcolo dell'IRPEF”.

8 ONERI (QUADRO E)

8.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Casella di rigo E4

Può assumere esclusivamente i valori 1, 2, 3 o 4.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti sia la casella che il relativo importo del rigo e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Casella di rigo E5

Può assumere esclusivamente il valore 1, 2, 3 o 4.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti sia la casella che il relativo importo del rigo e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Casella di rigo E6

Può assumere esclusivamente il valore 2, 3, o 4.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti sia la casella che il relativo importo del rigo e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Importo di rigo E6

Per ogni singolo rigo compilato, l'importo non può essere inferiore a 15.366. Se inferiore, non essendo possibile riconoscere la detrazione, devono essere considerati assenti i dati di quel singolo rigo e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Righi E19, E20 e E21

Il codice indicato a colonna 1 può assumere esclusivamente i valori da **19 a 34**.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti sia il codice che il relativo importo del rigo e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Rigo E27

La casella di colonna 1 può assumere esclusivamente i valori **1, 2, 3, 4 o 5**.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la deduzione, si devono considerare assenti sia la casella che il relativo importo del rigo e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Righi da E 33 a E36 (Ristrutturazione edilizia)

Anno (colonna 1)

L'anno da indicare nei righi da **E33 a E36** (col. 1), può assumere i valori 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 2004, 2005, 2006 e **2007** e deve essere sempre presente se viene indicato un importo nella **colonna 9** corrispondente. Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo.

Periodo 2006 (colonna 2)

La casella è obbligatoria se l'anno di colonna 1 è il 2006 e nella casella di colonna 4 "*vedere istruzioni*" non è stato indicato il codice "3" (boschi). Non deve essere presente se l'anno di col. 1 è diverso dal 2006. La colonna 2 può assumere solo i valori 1 (spese sostenute nel periodo 1/1/2006 al 30/9/2006) e 2 (spese sostenute nel periodo 1/10/2006 al 31/12/2006).

Se la casella di colonna 2 non è compilata ovvero è compilata con un valore diverso da 1 e da 2 e l'anno di colonna 1 è il 2006 e nella casella di colonna 4 "*vedere istruzioni*" non è stato indicato il codice "3" (boschi), non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo.

Se la casella di colonna 2 è compilata e l'anno di colonna 1 è diverso dal 2006, quanto indicato nella col. 2 si deve considerare assente e non rileva ai fini del riconoscimento della detrazione. Di tale circostanza deve essere data comunicazione al contribuente nelle annotazioni del mod. 730-3.

Codice fiscale (colonna 3)

Il codice fiscale dei righi da E33 a E36, se presente, deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica; può essere, in alcuni casi, di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976.

Casella "*Vedere istruzioni*" (colonna 4)

La casella di colonna 4, può essere presente solo se l'anno di colonna 1 è il 2002, il 2003, il 2004, il 2005, il 2006 e il **2007**. In particolare:

- se l'anno è il 2002 la casella può assumere esclusivamente i valori 1, 2 o 3;
- se l'anno è il 2003 la casella può assumere esclusivamente i valori 1, 2, 3 o 4;
- se l'anno è il 2004 la casella può assumere esclusivamente i valori 1, 3 o 4;
- se l'anno è il 2005 la casella può assumere esclusivamente i valori 1, 3 o 4;
- se l'anno è il 2006 la casella può assumere esclusivamente i valori 1, 3 o 4;
- **se l'anno è il 2007 la casella può assumere esclusivamente i valori 1 o 4;**

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi e l'anno sia il 2002, il 2003 il 2004, il 2005, il 2006 o il **2007** (colonna 1), non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo.

La eventuale compilazione della casella di colonna 4 per un anno diverso dal 2002, 2003, 2004, il 2005, il 2006 o il **2007** (colonna 1) **si deve considerare assente** e non rileva ai fini del riconoscimento della detrazione.

Casella "Codice" (colonna 5)

La casella di colonna 5 può assumere esclusivamente i valori 1, 2 o 3.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo.

Il codice 1 può essere presente solo se l'anno di colonna 1 è diverso dal 2007.

Il codice 2 può essere presente solo se:

- il contribuente ha compiuto 80 anni entro il **31/12/2007**; per l'età occorre fare riferimento alla data di nascita presente nella sezione "dati anagrafici" del contribuente; pertanto la casella può essere compilata solo dal contribuente nato in data non successiva al **31/12/1927**;
- l'anno di **col. 6** assume il valore 2003, 2004, 2005 o **2006**;
- l'anno di col. 1 assume uno dei seguenti valori: 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 in presenza dell'anno 2003 nella colonna 6; l'anno di col. 1 assume uno dei seguenti valori: 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 in presenza dell'anno 2004 nella colonna 6; l'anno di col. 1 assume uno dei seguenti valori: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 in presenza dell'anno 2005 nella colonna 6; **l'anno di col. 1 assume uno dei seguenti valori 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 in presenza dell'anno 2006 nella colonna 6**;
- la casella di **col. 7** (rideterminazione rate) è compilata con il valore "10".
- Nella col. 8, in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione in 3 rate, è presente il valore "1" se l'anno di colonna 6 è uguale al 2006, il valore "2" se l'anno di colonna 6 è uguale al 2005, il valore "3" se l'anno di colonna 6 è uguale al 2004.

Se non risultano verificate tutte e cinque le suddette condizioni, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Il codice 3 può essere presente solo se:

- l'anno di col. 6 assume il valore **2004** o **2005**;
- l'anno di col. 1 assume uno dei seguenti valori: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;
- la casella di col. 7 (rideterminazione rate) è compilata con il valore "10".
- Nella col. 8, in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione in 3 rate, è presente il valore "2" ovvero il valore "3". **Il valore 2 può essere presente se l'anno di colonna 6 assume il valore 2005; il valore 3 può essere presente se l'anno di colonna 6 assume il valore 2004.**

Se non risultano verificate tutte e quattro le suddette condizioni, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Casella Anno (colonna 6) – Generalità

Le istruzioni al modello 730/2008 richiedono l'indicazione dell'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione delle rate in tutti i casi in cui risulta compilata la casella "Rideterminazione rate di col. 7". Tuttavia, in sede di assistenza fiscale, si è ritenuto utile distinguere il caso in cui la mancata indicazione di tale data non consenta di determinare con certezza l'ammontare della detrazione spettante, dai casi in cui è comunque possibile procedere al riconoscimento della detrazione. Pertanto, si è ritenuta obbligatoria la compilazione della colonna 6 nei casi in cui il contribuente si sia avvalso di una doppia rideterminazione (codice 2 o 3 nella colonna 5); negli altri casi, invece, si è ritenuta l'assenza della colonna 6 non rilevante ai fini del riconoscimento della detrazione. Si rimanda alle istruzioni che seguono.

Casella Anno (colonna 6) - Presenza obbligatoria dell'anno nella colonna 6 (casella col 5 con il codice 2 o 3)

L'anno di col. 6 è obbligatorio in presenza del codice "2" o del codice "3" di colonna 5; a tal fine si rimanda alle indicazioni precedentemente fornite. Pertanto, in assenza dell'anno di col. 6 e casella di col. 5 imposta con il codice 2 o 3, non può essere riconosciuta la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Casella Anno (colonna 6) – Casella di col. 5 non compilata o compilata con il codice 1

Può essere presente solo nel caso di compilazione della colonna 7 (Rideterminazione rate).

I valori che può assumere, in assenza della casella "Codice" di col. 5 o con la casella codice impostata con il valore "1", sono il 2003, 2004, 2005, 2006 e il **2007**. In particolare può assumere il valore:

- **2003** se il numero di rata indicato nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in cinque rate è “5”; nella colonna 8 non può essere compilata la casella relativa alla rateizzazione in tre rate;
- **2004** se il numero di rata indicato nella colonna 8 è “4”; nella colonna 8 non può essere compilata la casella relativa alla rateizzazione in tre rate;
- **2005** se il numero di rata indicato nella colonna 8 (casella relativa alla rateizzazione in tre o cinque rate) è “3”;
- **2006** se il numero di rata indicato nella colonna 8 (casella relativa alla rateizzazione in tre o cinque rate) è “2”;
- **2007 se il numero di rata indicato nella colonna 8 (casella relativa alla rateizzazione in tre o cinque rate) è “1” e la casella “Codice” di colonna 5 non è compilata.**

L'anno indicato nella colonna 6 deve essere successivo a quello indicato nella colonna 1.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, il dato si deve considerare assente e si deve procedere comunque alla determinazione della rata spettante.

Casella rideterminazione rate (colonna 7)

La casella di colonna 7 può essere compilata solo se il contribuente ha indicato a colonna 1 un anno diverso dal **2007**, e se risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- **il contribuente ha compiuto 75 anni entro il 31/12/2007.** Per l'età occorre fare riferimento alla data di nascita presente nella sezione “dati anagrafici” del contribuente (ad esempio la casella può essere compilata dal contribuente nato il **31/12/1932**, ma non dal contribuente nato il **1/1/1933**). Pertanto se la casella risulta compilata per un contribuente nato successivamente al **31/12/1932**, la stessa si deve considerare assente e di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.
- **Il contribuente ha indicato il codice “1” o il codice “3” nella casella di colonna 5** (il diritto alla detrazione è stato trasmesso al contribuente da un soggetto di età non inferiore a 75 anni a seguito di eredità, acquisto o donazione).
In presenza del codice “1”, il numero della rata indicata nella col. 8 (casella relativa alla rateizzazione in 3 o 5 rate) può assumere solo il valore 2, 3, 4 o 5.
In presenza del codice “3”, il numero della rata indicata nella col. 8 (casella relativa alla rateizzazione in 3 rate) può assumere il valore 2 o 3.

Qualora il contribuente abbia compilato la casella di col. 7 in assenza delle condizioni sopra citate, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Numero rate (colonna 8)

Il numero di rate (**colonna 8**) dei rigi **da E33 a E36** deve essere sempre presente se è stato indicato un importo nella **colonna 9** corrispondente. Può essere compilata solo una delle tre caselle. Nel caso in cui risultino compilate più caselle, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti sia le caselle che il relativo importo del rigo.

I contribuenti di età non inferiore a 75 e a 80 anni, possono optare per la ripartizione della detrazione rispettivamente in cinque e tre quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere applicata alle quote di detrazione da far valere per il periodo d'imposta **2007** anche se riferite a spese sostenute in anni precedenti; in questo caso potrà essere ripartita in 3 o 5 rate (a seconda dell'età del contribuente) la residua parte di detrazione spettante.

Si ricorda che per le spese sostenute nel 2003, nel 2004, nel 2005 e/o **2006**, si può optare per la rateizzazione in 5 rate esclusivamente per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (codice 3 nella casella di colonna 4).

Al fine del riconoscimento della detrazione spettante, per ogni rigo compilato è necessario verificare se la rateizzazione richiesta dal contribuente risulti coerente con gli altri dati esposti nel rigo. A tal fine utilizzare i seguenti prospetti nei quali, con riferimento all'età del contribuente, all'anno di sostenimento della spesa, ed alle altre informazioni fornite nel rigo, individua le sole rateizzazioni ritenute ammissibili. Nel caso il contribuente avesse optato per una errata rateizzazione, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si dovranno considerare assenti i dati del rigo e di tale circostanza ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

TABELLA PER LA VERIFICA DEL NUMERO DI RATE - TABELLA A (Casella Codice di col. 5 non compilata)					
Contribuente con età inferiore ai 75 anni (nato dal 01/01/1933)		- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato (NO BOSCHI)	- Codice di col. 4 = 3 (boschi)		
ANNO	PRIMA DEL 2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 10 Rate		
(col. 1)	Dal 2002 al 2006	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 5 o 10 Rate		
	nel 2007	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 10 Rate		
TABELLA PER LA VERIFICA DEL NUMERO DI RATE - TABELLA B (Casella Codice di col. 5 non compilata)					
Contribuente con età superiore o uguale a 75 ma inferiore a 80 anni (nato tra il 1/1/1928 e il 31/12/1932)		- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato (NO BOSCHI)	- Codice di col. 4 = 3 (boschi)	- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato (NO BOSCHI)	- Codice di col. 4 = 3 (boschi)
		- Casella rideterminazione non impostata	- Casella rideterminazione non impostata	- Casella rideterminazione impostata	- Casella rideterminazione impostata
ANNO	PRIMA DEL 2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 5 Rate	Rateizzazione in 5 Rate
(col. 1)	2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 5 Rate	Rateizzazione in 5 Rate
	dal 2002 al 2006	Rateizzazione in 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 5 Rate	Rateizzazione in 5 Rate
	nel 2007	Rateizzazione in 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 5 Rate	Rateizzazione in 5 Rate
TABELLA PER LA VERIFICA DEL NUMERO DI RATE - TABELLA C (Casella Codice di col. 5 non compilata)					
Contribuente con età superiore o uguale a 80 anni (nato entro il 31/12/1926)		- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato (NO BOSCHI)	- Codice di col. 4 = 3 (boschi)	- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato (NO BOSCHI)	- Codice di col. 4 = 3 (boschi)
		- Casella rideterminazione non impostata	- Casella rideterminazione non impostata	- Casella rideterminazione impostata	- Casella rideterminazione impostata
ANNO	PRIMA DEL 2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate
(col. 1)	2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate
	dal 2002 al 2006	Rateizzazione in 3, 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3, 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate
	nel 2007	Rateizzazione in 3, 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3, 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate

TABELLA PER LA VERIFICA DEL NUMERO DI RATE - TABELLA D (Casella Codice di col. 5 compilata con il codice 1 - erede, acquirente, donatario)					
Indipendentemente dall'età del contribuente dichiarante (erede, acquirente o donatario)		- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato (NO BOSCHI)	- Codice di col. 4 = 3 (boschi)	- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato (NO BOSCHI)	- Codice di col. 4 = 3 (boschi)
		- Casella rideterminazione non compilata	- Casella rideterminazione non compilata	- Casella rideterminazione compilata	- Casella rideterminazione compilata
ANNO	PRIMA DEL 2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate
(col. 1)	2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate
	dal 2002 al 2006	Rateizzazione in 3, 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3, 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate
	nel 2007	Rateizzazione in 3, 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3, 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate

Inoltre, in funzione al valore indicato nel campo “Anno” di colonna 1, il campo “Numero rate” deve assumere i valori indicati nella tabella sottostante:

Coerenza tra il numero di rata e l'anno TABELLA E	
ANNO DI COL 1	VALORI AMMESSI
2007	1
2006	2
2005	3
2004	4
2003	5
2002	6
2001	7
2000	8
1999	9
1998	10

Coerenza tra il numero di rata e l'anno in presenza della casella rideterminazione

Se risulta compilata la casella relativa alla “Rideterminazione” (col. 7), indipendentemente dall’anno indicato a colonna 1, il numero della rata di col. 8 deve essere uguale ad “1”, “2”, “3”, “4” o “5”.

Il numero di rata pari a “1” può essere presente solo se l’anno di colonna 1 è inferiore o uguale al 2006.

Il numero di rata pari a “2” può essere presente solo se l’anno di colonna 1 è inferiore o uguale al 2005.

Il numero di rata pari a “3” può essere presente solo se l’anno di colonna 1 è inferiore o uguale al 2004.

Il numero di rata pari a “4” può essere presente solo se l’anno di colonna 1 è inferiore o uguale al 2003.

Il numero di rata pari a “5” può essere presente solo se l’anno di colonna 1 è inferiore o uguale al 2002.

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato un numero di rata diverso da quello previsto dalla “*Tabella di coerenza tra il numero di rata e l’anno*” e dalle precedenti istruzioni, si dovranno considerare assenti i dati del rigo, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, e di tale circostanza deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

8.1.1 SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% O 36% - RIGHI DA E32 A E37

L’importo indicato dal contribuente nella **colonna 9** di ogni singolo rigo (dal rigo E33 al rigo E36) non può essere superiore, con riferimento all’anno di colonna 1 ed eventualmente al codice riportato nella casella di colonna 4, ai seguenti valori:

- a euro 77.469 se l’anno è **inferiore o uguale al 2002**;
- a euro 77.469 se l’anno è il **2003** e la relativa casella di **colonna 4** è impostata con il **codice “2”** (acquisto di immobili ristrutturati entro il 31/12/2002 e per i quali l’atto di acquisto è stato stipulato entro il 30/6/2003);
- a euro 100.000 se l’anno è il **2003** o il **2004** o il **2005** o il **2006** e nella casella di **colonna 4** è stato riportato il **codice “3”** (boschi).
- a euro 48.000 se l’anno è il **2003** o il **2004** o il **2005** o il **2006** e la relativa **casella di colonna 4** non è impostata oppure è impostata con i **codici “1” o “4”**;
- a euro **48.000** se l’anno è il **2007**;

Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo deve essere ricondotto al suddetto limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

8.1.2 SEZIONE VI – ALTRE DETRAZIONI

Da quest’anno sono previste due nuove detrazioni per i contribuenti titolari di contratti di locazione:

- 1) una detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Il rigo E39 è riservato all’esposizione dei dati relativi a tale detrazione.**

2) Una detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 per unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti. Il rigo E42 è riservato all'esposizione dei dati relativi a tale detrazione.

Tali nuove detrazioni si aggiungono alle altre due detrazioni previste dai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 16 del TUIR.

Le detrazioni per canoni di locazione di cui ai righi da E39 ad E42 non sono cumulabili tra loro. La non cumulabilità è relativa a canoni di locazione riferiti al medesimo periodo dell'anno. Tuttavia in tali casi, il contribuente può optare per la detrazione più favorevole.

Numero di giorni dei rigi da E39 ad E42 colonna 1

La somma di colonna 1 (giorni) dei rigi **E39, E40, E41 e E42** non può essere superiore a 365. Nel caso in cui detta somma risulti superiore non essendo possibile determinare correttamente le detrazioni relative ai rigi **E39, E40, E41 e E42**, si devono considerare assenti i dati di entrambi i rigi e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Istruzioni comuni ai rigi E39, E40, E41 e E42: Giorni

Il numero di giorni deve essere sempre presente se è presente nel rigo la relativa percentuale in colonna 2. Può assumere un valore compreso tra 1 e 365.

Qualora siano stati compilati più rigi (ad esempio contribuente per il quale sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la somma dei giorni dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Istruzioni comuni ai rigi E39, E40, E41 e E42: Percentuale

Il dato deve essere sempre presente se è indicato nel rigo il relativo numero di giorni in colonna 1. Può assumere un valore compreso tra 0 e 100.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo E44 (Altre detrazioni)

La casella di colonna 1 può assumere esclusivamente i valori 1 o 2.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti sia la casella che il relativo importo del rigo.

8.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

I dati che, non rispondendo alle indicazioni precedentemente fornite, devono essere considerati assenti (ad esempio se il campo anno assume valori non compresi tra il 1977 ed il 2007) non devono essere riportati sia nel modello 730 cartaceo consegnato all'assistito, che nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

8.2.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati incongruenti o errati relativi al Quadro E - Oneri e spese".

Se tali anomalie e/o incongruenze hanno determinato il non riconoscimento totale o parziale della relativa detrazione, il precedente messaggio deve essere sostituito con il seguente: "Detrazione per oneri relativa al rigo del Quadro E in tutto o in parte non riconosciuta per dati incongruenti o errati".

8.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza di anomalie espone nel punto precedente non comporta l'esclusione del contribuente dall'assistenza fiscale ma rileva ai soli fini della determinazione delle detrazioni e/o delle deduzioni.

8.3 MODALITÀ DI CALCOLO

Gli importi che eccedono i limiti fissati in base alle indicazioni di seguito fornite, devono essere ricondotti ai suddetti limiti. Tale circostanza deve essere comunicata al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere riportato l'importo originariamente indicato dall'assistito.

Gli importi ricondotti nei limiti previsti devono essere riportati sia nel modello 730 cartaceo consegnato all'assistito (in sostituzione dei dati originariamente indicati dal contribuente), che nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

8.3.1 SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DI IMPOSTA

Spese sanitarie Righi E1 - E2

L'importo dichiarato dal contribuente nel rigo E2 non può superare il limite di euro 6.197. Se superiore deve essere ricondotto al suddetto limite.

L'applicazione della franchigia di euro 129 deve essere effettuata sulla somma degli importi indicati nel **rigo E1 col. 1 e col. 2** e nel rigo E2.

Ai fini dell'abbattimento di euro 129, gli importi da utilizzare fino a capienza sono nell'ordine:

- 1) l'importo indicato nella colonna 2 del rigo E1;

- 2) l'importo del rigo E2;
- 3) l'importo indicato nella colonna 1 del rigo E1 (relativa a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica).

Ad esempio:

E1 col. 1	=	45
E1 col.2	=	55
E2	=	65
Totale	=	165

A seguito dell'applicazione della franchigia il contenuto dei campi sarà il seguente:

E1 col. 2	=	0
E2	=	0
E1 col. 1	=	36
Totale	=	36 (importo che costituisce la base di calcolo delle detrazioni per oneri)

La riduzione dell'importo che concorre alla base del calcolo della detrazione deve essere comunicato al contribuente mediante il messaggio: "Per il calcolo della detrazione del 19% le spese sanitarie indicate nei righe E1 e/o E2 sono state ridotte di euro 129 ai sensi di legge". Tali importi, così ridotti devono essere riportati nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Rigo E3 - Spese sanitarie per portatori di handicap

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Rateizzazione

Se è stata compilata la casella per la rateizzazione delle spese dei righe E1, E2 e E3:

- calcolare la somma dei righe E1 col. 1 e col. 2, E2 e E3 al lordo della franchigia, ma al netto di eventuali abbattimenti effettuati in fase di controllo;
- se la somma è inferiore o eguale euro 15.494 non può essere riconosciuta la ripartizione in rate e pertanto la casella si deve considerare assente; tale circostanza deve essere comunicata al contribuente mediante apposito messaggio;

- se la somma è superiore a euro 15.494, tale importo, ridotto eventualmente della franchigia di euro 129, deve essere diviso in quattro rate di pari importo. La rata così ottenuta concorre a formare la base di calcolo delle detrazioni per oneri. Con apposito messaggio deve essere segnalata al contribuente l'entità della rata spettante calcolata, in base alla quale è stata determinata la detrazione del 19%. Nel rigo **62** del mod. 730-3 "prospetto di liquidazione" deve essere riportato il totale delle spese che è stato rateizzato.

Esempio n° 1

Rigo E1 col. 2 = euro 10.000;

Rigo E3 = euro 6.000;

Importo rateizzabile è pari a euro 15.871 (10.000 – 129 + 6.000)

Importo rata è pari a euro 3.968

Importo da indicare nel rigo **62** del mod. 730-3 è pari a euro 15.871

Rigo E4 - Spese per i veicoli adattati per i portatori di handicap

Con riferimento alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 20/04/2005, è prevista la possibilità che risultino compilati più di due moduli per il rigo E4. Si rimanda alle precisazioni contenute nella suddetta circolare.

L'importo indicato dal contribuente in ogni singolo rigo E4 compilato, non può superare il limite di euro 18.076; se superiore deve essere ricondotto al suddetto limite.

Se è stato indicato il numero della rata nella relativa casella di rigo E4, l'ammontare delle spese indicato nel rigo, al netto di eventuali abbattimenti operati in fase di controllo, deve essere diviso in quattro rate di pari importo; la rata così ottenuta, concorre a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri. Se non è stato indicato il numero della rata nella relativa casella di rigo E4, l'importo concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Con apposito messaggio deve essere segnalata al contribuente l'entità della rata spettante calcolata, in base alla quale è stata determinata la detrazione del 19%.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida

Se è stato indicato il numero della rata nella relativa casella di rigo E5, l'ammontare delle spese indicato nel rigo deve essere diviso in quattro rate di pari importo; la rata così ottenuta, concorre a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri. Se non è stato indicato il numero della rata nella relativa casella di rigo E5 l'importo concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Con apposito messaggio deve essere segnalata al contribuente l'entità della rata spettante calcolata, in base alla quale è stata determinata la detrazione del 19%.

Rigo E6 –Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione

Per ogni rigo compilato, l'ammontare della spesa indicata deve essere diviso in quattro rate di pari importo; le rate così ottenute concorrono a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Con apposito messaggio deve essere segnalata al contribuente l'importo delle singole rate in base alle quali è stata determinata la detrazione del 19%.

Rigo E7 -Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 3.615; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere ricondotto al suddetto limite.

Rigo E8 -Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili

Se al rigo E7 non è indicato alcun importo, l'importo di rigo E8 non può superare euro 2.066; pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Se l'importo indicato al rigo E7 è superiore a euro 2.066, l'importo di rigo E8 non può concorrere alla base per il calcolo della detrazione, pertanto deve essere ricondotto a zero.

Se l'importo indicato al rigo E7 è inferiore a euro 2.066, il totale degli importi di rigo E7 e di rigo E8 non può comunque essere superiore a euro 2.066, pertanto l'importo di rigo E8 deve essere opportunamente ridotto, in modo che la somma dei due rigi non superi il suddetto limite.

Rigo E9 -Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 2.582; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E10 -Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 2.582; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E11 - Interessi per prestiti o mutui agrari

L'importo dichiarato dal contribuente non può essere superiore al totale dei redditi dei terreni (dominicali e agrari) tenuto conto delle rispettive ed eventuali rivalutazioni dell'80% e 70%, pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E12 - Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 1.291 pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E13-Spese di istruzione

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Rigo E14-Spese funebri

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Rigo E15-Spese per addetti all'assistenza personale

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 2.100 e la detrazione spetta solo se il reddito complessivo (rigo 6 del mod. 730-3) non è superiore ad euro 40.000 ; pertanto:

- se il reddito complessivo (rigo 6 del mod. 730-3) non è superiore ad euro 40.000 ma il contribuente ha indicato un importo superiore ad euro 2.100, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite;

- se il reddito complessivo (rigo 6 del mod. 730-3) è superiore ad euro 40.000 l'importo di tale rigo deve essere ricondotto a zero.

Rigo E16 -Spese per attività sportive per ragazzi

Le istruzioni al modello 730 chiariscono che l'ammontare della spesa sostenuta per ciascun ragazzo non può essere superiore ad euro 210,00. Tuttavia, l'importo indicato nel rigo è relativo all'ammontare complessivo delle spese sostenute per attività sportive per ragazzi. **Pertanto, può essere compilato un solo rigo e l'importo indicato nel rigo E16 concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.**

Rigo E17 -Spese per intermediazione immobiliare

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 1.000; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E18 -Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari o fuori sede

Può essere compilato un solo rigo e l'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 2.633;

Righi E19, E20 ed E21

Altri oneri per i quali spetta la detrazione al 19% indicati nei righi da E19 a E21 ed individuati dai codici riportati nella colonna 1 di ciascun rigo.

Codice "19" - Erogazioni liberali ai partiti politici

L'importo dichiarato dal contribuente deve essere compreso tra euro 52 e euro 103.291; pertanto, se il contribuente ha indicato un importo inferiore a euro 52 tale importo deve essere ridotto a zero; se il contribuente invece ha indicato un importo superiore a euro 103.291, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice "20" - Erogazioni liberali alle ONLUS

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 2.066; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice "21" - Erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 1.500; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice "22" - Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 1.291; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice "23" - Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 2.066; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice "24" - Erogazioni liberali a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia"

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare il 30% del reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3.); pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice "25" - Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per oneri.

Codice “26” – Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per oneri.

Codice “27” – Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare il 2% del reddito complessivo (riga 6 del Mod. 730-3.); pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice “28” – Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare il 30% del reddito complessivo (riga 6 del Mod. 730-3.); pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice “29” – Spese veterinarie

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare il limite di euro 387; se superiore deve essere ricondotto al suddetto limite.

Le spese veterinarie (abbattute entro il limite di euro 387) devono essere ridotte dell'importo di euro 129. L'importo così determinato costituisce la base di calcolo della detrazione per oneri e deve essere riportato nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Sia la riduzione che l'eventuale abbattimento dell'importo che concorre alla base di calcolo della detrazione deve essere comunicato al contribuente mediante apposito messaggio.

Codice “30” – Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per oneri.

Codice “31” – Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per oneri.

Codice “32” – Spese per l'acquisto di personal computer

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 1.000; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice “33” – Altri oneri detraibili

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Codice “34” – Spese sostenute per la frequenza di asili nido

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

La detrazione per oneri è pari al 19% del totale degli oneri determinati come sopra descritto e deve essere riportata al rigo **18** del Mod. 730-3.

8.3.2 SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

8.3.2.1 RIGHI DA E22 A E32

Rigo E22 - Contributi previdenziali ed assistenziali deducibili

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili.

Rigo E23 - Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli

L'indicazione del codice fiscale del coniuge (col. 1 del rigo E23) è obbligatoria nel caso in cui sia stato indicato un importo nella colonna 2. L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili.

Se il codice fiscale è assente, deve considerarsi assente anche l'importo di colonna 2 non essendo possibile riconoscere al contribuente l'onere deducibile. Di tale circostanza deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Rigo E24 - Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 1.549; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E25 - Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 7.231; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E26- Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili.

8.3.2.2 RIGO E27 – ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Altri oneri deducibili ed individuati dal codice riportato nella colonna 1.

Codice “1” - Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro **2.065,83**; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Codice “2” - Contributi per i paesi in via di sviluppo

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare il 2% della somma del reddito complessivo di rigo 6 del Mod. 730-3. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Codice “3” – Liberalità in denaro o in natura erogate in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale, di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Il limite entro il quale il contribuente può usufruire della deduzione, è costituito dal minore dei due seguenti importi:

- 10% del reddito complessivo di rigo 6 del Mod. 730-3;
- euro 70.000,00.

Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Codice “4” – erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche ed enti di ricerca pubblici, enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ed enti parco.

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili.

Codice “5” - Altri oneri

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili.

La somma degli oneri indicati dal rigo **E22** al rigo **E27** di tutti i moduli compilati + l'ammontare complessivo degli oneri deducibili per previdenza complementare determinati con riferimento alle istruzioni fornite nei successivi paragrafi, va riportata nel **rigo 8** del riquadro “Calcolo dell'IRPEF” del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

8.3.2.3 **RIGHI DA E28 A E32 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

8.3.2.3.1 **SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO DI ALTRI**

Si ricorda che per il soggetto fiscalmente a carico di altri, casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” barrata e reddito complessivo (rigo 6 del mod.730-3) non superiore a euro 2.841, le somme versate alle forme di previdenza complementare non dedotte, possono essere portate in deduzione dal familiare che le ha sostenute e di cui il soggetto è fiscalmente a carico. Pertanto, per il contribuente fiscalmente a carico di altri è necessario specificare nelle annotazioni l’ammontare degli oneri per previdenza complementare che potrà essere portato in diminuzione del reddito del soggetto di cui lo stesso è a carico e che ha sostenuto le spese.

Calcolare:

Imponibile = rigo 6 del mod.730-3 - rigo 7 del mod.730-3

Tetto Massimo =

5.165 - col. 1 Rigo E28 - col. 1 Rigo E29 - col. 1 Rigo E30 - col. 2 Rigo E30 - col. 1 Rigo E32

Deduzione richiesta = col. 2 Rigo E28 + col. 2 Rigo E29 + col. 3 Rigo E32

Deduzione Spettante A = al minore tra il Tetto Massimo e Deduzione richiesta

Deduzione Spettante B = Deduzione Spettante A + Rigo E30 col. 2

Deduzione Fruibile 1 = al minore tra l’importo della Deduzione Spettante B e l’importo dell’ Imponibile come sopra determinati

Per individuare gli importi che possono essere dedotti dal contribuente e che devono essere riportati nella colonna 2 dei rigi da E28 a E30 e nella col. 3 del rigo E32 operare come di seguito descritto.

RIGO E29 COL. 2

calcolare:

A = Deduzione Fruibile 1 - Rigo E29 col. 2;

Se il risultato è positivo o pari a zero, l’importo indicato in questo rigo deve essere considerato interamente deducibile;

Se il risultato è negativo, l’importo di questo rigo deve essere ricondotto entro l’ammontare della Deduzione Fruibile 1;

calcolare:

Deduzione Fruibile 2 = Deduzione Fruibile 1 - Rigo E29 col. 2 (così come rideterminato)
Ricondurre a zero se il risultato è negativo.

RIGO E28 COL. 2

calcolare:

Deduzione Fruibile 2 - Rigo E28 col. 2;

Se il risultato è positivo o pari a zero, l’importo indicato in questo rigo deve essere considerato interamente deducibile;

Se il risultato è negativo, l’importo di questo rigo deve essere ricondotto entro l’ammontare della Deduzione Fruibile 2;

calcolare: Deduzione Fruibile 3 = Deduzione Fruibile 2 - Rigo E28 col. 2 (così come rideterminato)

Ricondurre a zero se il risultato è negativo.

RIGO E30 COL. 2

calcolare:

Deduzione Fruibile 3 - Rigo E30 col. 2;

Se il risultato è positivo o pari a zero, l'importo indicato in questo rigo deve essere considerato interamente deducibile;

Se il risultato è negativo, l'importo di questo rigo deve essere ricondotto entro l'ammontare della Deduzione Fruibile 3;

calcolare: Deduzione Fruibile 4 = Deduzione Fruibile 3 - Rigo E30 col. 2 (così come rideterminato)

Ricondurre a zero se il risultato è negativo.

RIGO E32 COL. 3

calcolare:

Deduzione Fruibile 4 - Rigo E32 col. 3;

Se il risultato è positivo o pari a zero, l'importo indicato in questo rigo deve essere considerato interamente deducibile;

Se il risultato è negativo, l'importo di questo rigo deve essere ricondotto entro l'ammontare della Deduzione Fruibile 4;

I righi così ridefiniti devono essere riportati sia nel modello 730 "cartaceo" consegnato all'assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE CHE PUO' ESSERE TRASFERITO

Al fine dell'individuazione dell'ammontare che può essere trasferito al soggetto di cui il contribuente è a carico, operare come di seguito descritto.

Determinare l'eventuale ammontare della deduzione che non ha trovato capienza nel reddito complessivo al netto degli altri oneri deducibili:

D = Deduzione Spettante B – Imponibile

Se l'importo D è maggiore di zero indicare nei messaggi, come importo che può essere portato in deduzione dal soggetto di cui è a carico, il valore di D ricondotto entro i limiti di euro 5.165.

Se l'importo D è minore o uguale a zero la deduzione ha trovato interamente capienza nel reddito complessivo e di conseguenza non deve essere indicato nessun messaggio.

8.3.2.3.2 **SOGGETTO NON FISCALMENTE A CARICO DI ALTRI**

A partire dall'anno di imposta 2007 il Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005 ha modificato la disciplina relativa alla deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche complementari. Il limite di deducibilità è fissato in euro 5.165,00. E' confermata la piena deducibilità dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario. Inoltre è stata introdotta una particolare agevolazione per i lavoratori di prima occupazione per i quali è prevista, a partire dal sesto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, un maggior limite di deducibilità al verificarsi di determinate condizioni.

Al fine di determinare l'ammontare dei contributi per i quali è possibile fruire della deduzione operare come di seguito descritto.

DEDUCIBILITA' RIGO E32 (Fondo Negoziante Dipendenti Pubblici)

Il decreto legislativo 252 del 5/12/2005 al comma 6 dell'art. 23 prevede che "ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa".

Pertanto, qualora il contribuente abbia compilato il rigo E32, l'importo deducibile deve essere determinato con le seguenti modalità.

Verificare se i **redditi per lavori socialmente utili** concorrono o meno al reddito complessivo nel seguente modo:

se la somma degli importi dei righe da 1 a 5 del mod. 730-3 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge) diminuita della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al **rigo 7** e del totale redditi per lavori socialmente utili (determinato come descritto nelle istruzioni al rigo 6 del mod. 730-3) è superiore a euro 9.296 i redditi per lavori socialmente utili concorrono al reddito complessivo; nel caso in cui tale somma sia inferiore o uguale a euro 9.296 i redditi per lavori socialmente utili NON concorrono al reddito complessivo.

calcolare **Redditi Lav. Dip.** come somma:

- a) degli importi indicati nei righe da C1 a C3 per i quali la casella di colonna 1 è impostata con il valore 2;
 - b) degli importi indicati nei righe da C1 a C3 per i quali la casella di colonna 1 è impostata con il valore 3 (Lavori socialmente utili), e qualora, con riferimento alle istruzioni di cui sopra, sia stato verificato che tali redditi concorrono al reddito complessivo;
-

Determinare il **limite reddituale (R1)** relativo ai redditi di lavoro dipendente:

- calcolare il minore tra **Redditi Lav. Dip.** come sopra determinati, ed il doppio dell'ammontare del TFR (col 2 del rigo E32 x 2);

- sottrarre dall'importo così determinato l'importo di colonna 1 del rigo E32 (se il risultato è inferiore a zero deve essere posto uguale a zero).

Determinare il **limite reddituale (R2)** relativo ai redditi non compresi nella variabile Redditi Lav. Dip. con TFR:

R2 = rigo 6 del mod. 730-3 – Redditi Lav. Dip.

Limite reddituale complessivo = R1 + R2

L'importo teoricamente deducibile per i fondi negoziali destinati ai pubblici dipendenti che definiamo **Deduzione Massima Dip Pubblici** è pari al minore tra i seguenti quattro importi:

- 1) euro 5.165 – colonna 1 del rigo E32 (se il risultato è inferiore a zero deve essere posto uguale a zero)
 - 2) (12% del rigo 6 del mod. 730-3) – colonna 1 del rigo E32 (se il risultato è inferiore a zero deve essere posto uguale a zero)
 - 3) Limite reddituale complessivo come sopra determinato
 - 4) Rigo E32 col. 3
-

DEDUCIBILITA' RIGO E30

L'importo indicato nella col. 2 del rigo E30 è interamente deducibile.

DEDUCIBILITA' RIGHI E28, E29, E31 ed E32

Calcolare:

Limite di deducibilità 1 =

5.165 – rigo E28 col. 1 - rigo E29 col. 1 - rigo E30 col. 1 – rigo E30 col. 2 - rigo E31 col. 1 - rigo E32 col. 1

Ricondurre a zero se il risultato è negativo.

Deduzione richiesta = rigo E28 col. 2 + E29 col. 2 + E31 col. 2 + Deduzione Massima Dip Pubblici (come sopra determinato)

IMPORTO DELLA DEDUZIONE RICHIESTA È INFERIORE O UGUALE AL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ 1

Se l'importo della **Deduzione richiesta** è inferiore o uguale al **Limite di deducibilità 1** l'ammontare degli importi indicati nelle colonne 2 dei righi E28, E29 ed E31 e l'importo definito come Deduzione Massima Dip Pubblici sono interamente deducibili; in questo caso nella colonna 3 del rigo E32 riportare l'importo definito Deduzione Massima Dip Pubblici sia nel modello cartaceo da consegnare al contribuente che nella fornitura da trasmettere in via telematica.

IMPORTO DELLA DEDUZIONE RICHIESTA È SUPERIORE AL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ 1,

Se, invece, l'importo della Deduzione richiesta è superiore al Limite di deducibilità 1, ricondurre l'importo della Deduzione richiesta entro tale limite. A tal fine, l'importo indicato nella colonna 2 dei rigi E28, E29 ed E31 e l'importo definito Deduzione Massima Dip Pubblici deve essere opportunamente abbattuto, considerando ai fini della deduzione l'importo indicato nei singoli rigi, con il seguente ordine: E29, E28, E31 e E32. Pertanto calcolare:

DEDUCIBILITA' RIGO E29

Limite di deducibilità 1 - Rigo E29 col. 2;

Se il risultato è positivo o pari a zero, l'importo indicato in questo rigo deve essere considerato interamente deducibile;

Se il risultato è negativo, l'importo di questo rigo deve essere ricondotto entro il Limite di deducibilità 1;

calcolare Limite di deducibilità 2 = Limite di deducibilità 1 - Rigo E29 col. 2 (così come ridefinito)

Ricondurre a zero se il risultato è negativo.

DEDUCIBILITA' RIGO E28

Limite di deducibilità 2 - Rigo E28 col. 2;

Se il risultato è positivo o pari a zero, l'importo indicato in questo rigo deve essere considerato interamente deducibile;

Se il risultato è negativo, l'importo di questo rigo deve essere ricondotto entro il Limite di deducibilità 2;

calcolare Limite di deducibilità 3 = Limite di deducibilità 2 - Rigo E28 col. 2 (così come ridefinito)

Ricondurre a zero se il risultato è negativo.

DEDUCIBILITA' RIGO E31

Limite di deducibilità 3 - Rigo E31 col. 2;

Se il risultato è positivo o pari a zero, l'importo indicato in questo rigo deve essere considerato interamente deducibile;

Se il risultato è negativo, l'importo di questo rigo deve essere ricondotto entro il Limite di deducibilità 3;

calcolare Limite di deducibilità 4 = Limite di deducibilità 3 - Rigo E31 col. 2 (così come ridefinito)

Ricondurre a zero se il risultato è negativo.

DEDUCIBILITA' RIGO E32

Limite di deducibilità 4 - Deduzione Massima Dip Pubblici ;

Se il risultato è positivo o pari a zero, l'importo definito Deduzione Massima Dip Pubblici deve essere considerato interamente deducibile;

Se il risultato è negativo, l'importo di questo rigo deve essere ricondotto entro il Limite di deducibilità 4.

Gli importi così ridefiniti della colonna 2 dei rigi E28, E29 ed E31 e nella colonna 3 del rigo E32 devono essere riportati sia nel modello 730 "cartaceo" consegnato all'assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate.

MESSAGGI

L'importo dei contributi per i quali non è stata riconosciuta la deduzione deve essere comunicato al contribuente esponendo, nello spazio riservato ai messaggi presente nel mod. 730-3, l'ammontare non dedotto con riferimento a ciascun rigo E28, E29, E31 ed E32.

8.3.3 SEZ. IV – ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DEL 20%

Rigo 37 col. 1 – Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730 2008, è necessario compilare un distinto rigo (avvalendosi di un nuovo modulo) per ogni frigorifero o congelatore acquistato per il quale si intende fruire della detrazione prevista.

L'importo indicato nella colonna 1 di ciascun rigo non può essere superiore ad euro 1.000,00. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio. Per ciascun rigo compilato, la detrazione spetta nella misura del 20% dell'importo indicato nella colonna 1.

Rigo 37 col. 2 – Spese per acquisto apparecchi televisivi e digitali

L'importo indicato nella colonna 2 non può essere superiore ad euro 1.000,00. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio. La detrazione spetta nella misura del 20% dell'importo indicato in colonna 2.

Rigo 37 col. 3 – Spese per acquisto motori ad elevata efficienza

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730 2008, è necessario compilare un distinto rigo (avvalendosi di un nuovo modulo) per ogni motore acquistato per il quale si intende fruire della detrazione prevista.

L'importo indicato nella colonna 3 di ciascun rigo non può essere superiore ad euro 7.500,00. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio. Per ciascun rigo compilato, la detrazione spetta nella misura del 20% dell'importo indicato nella colonna 3.

Rigo 37 col. 4 – Spese per acquisto variatori di velocità

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730 2008, è necessario compilare un distinto rigo (avvalendosi di un nuovo modulo) per ogni singolo acquisto ed installazione di variatori di velocità per i quali si intende fruire della detrazione prevista.

L'importo indicato nella colonna 4 di ciascun rigo non può essere superiore ad euro 7.500,00. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio. Per ciascun rigo compilato, la detrazione spetta nella misura del 20% dell'importo indicato nella colonna 4.

8.3.4 SEZ. V – ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DEL 55%

Rigo 38 col. 1 – Riqualificazione energetica

L'importo indicato nella colonna 1 non può essere superiore ad euro 181.818,00. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

L'importo indicato nella col. 1 deve essere diviso per tre e sull'importo della singola rata così determinato deve essere calcolata la detrazione spettante nella misura del 55%.

Rigo 38 col. 2 – Interventi sull'involucro di edifici

L'importo indicato nella colonna 2 non può essere superiore ad euro 109.091,00. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

L'importo indicato nella col. 2 deve essere diviso per tre e sull'importo della singola rata così determinato deve essere calcolata la detrazione spettante nella misura del 55%.

Rigo 38 col. 3 – Installazione di pannelli solari

L'importo indicato nella colonna 3 non può essere superiore ad euro 109.091,00. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

L'importo indicato nella col. 3 deve essere diviso per tre e sull'importo della singola rata così determinato deve essere calcolata la detrazione spettante nella misura del 55%.

Rigo 38 col. 4 – Sostituzione di impianti di climatizzazione

L'importo indicato nella colonna 4 non può essere superiore ad euro 54.545,00. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

L'importo indicato nella col. 4 deve essere diviso per tre e sull'importo della singola rata così determinato deve essere calcolata la detrazione spettante nella misura del 55%.

8.3.5 SEZ. VI – ALTRE DETRAZIONI

Rigo E44 – Altre detrazioni

Altre detrazioni individuate dal codice riportato nella colonna 1:

Codice “1” - Borsa di studio

Tale detrazione deve essere riconosciuta per l'intero importo.

Codice “2” - Donazioni effettuate all'ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova

**La detrazione spetta nella misura del 30% dell'imposta lorda (rigo 11 del mod. 730-3);
l'importo indicato dal contribuente deve essere ricondotto entro tale limite.**

9 ALTRI DATI (QUADRO F)

CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo compilato.

9.1 SEZ. I – ACCONTI IRPEF E ADDIZIONALE COMUNALE RELATIVI AL 2007 - RIGO F1

Si ricorda che il dichiarante ed il coniuge devono indicare distintamente gli acconti da ciascuno versati per il 2007, così come precisato nelle istruzioni al modello 730/2008.

9.2 SEZ. II – ALTRE RITENUTE SUBITE- RIGO F2

Rigo F2 colonna 4 - Addizionale regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche

Tale campo può essere presente solo se nel rigo D4 del quadro D è presente un reddito per il quale la relativa casella di colonna 1 assume il valore “7” (Compensi per attività sportive dilettantistiche).

Rigo F2 colonne 5 e/o 6 - Ritenute IRPEF e addizionale regionale per lavori socialmente utili

Tali campi possono essere presenti solo se nella sezione I del Quadro C (righe da C1 a C3), è presente almeno un reddito per il quale la relativa casella di colonna 1 assume il valore “3” (lavori socialmente utili).

9.3 SEZ. III – ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

Il codice regione è obbligatorio se è stato compilato il rigo F4 colonna 2 o il rigo F4 colonna 4. Può assumere i valori da 1 a 21. Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, il dato si considera assente.

9.4 SEZ. IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI – RIGO F5

La casella “Eventi eccezionali” presente nella colonna 1 del rigo F5 può assumere solo uno dei seguenti valori: 1, 3 e 4. Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, il dato si deve considerare assente e se ne deve dare comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nelle annotazioni.

La casella di colonna 1 del rigo F5 deve essere compilata nel caso in cui risulti compilata almeno una delle successive colonne del rigo F5; non deve essere invece compilata se non risultano compilate le altre colonne del rigo.

Se la casella di colonna 1 non è compilata ma è compilata almeno una delle successive colonne del rigo, è necessario darne comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nelle annotazioni.

Se la casella di colonna 1 è compilata ma non lo sono le successive colonne del rigo, il dato si deve considerare assente e ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nelle annotazioni.

Le anomalie riscontrate con riferimento alla compilazione della casella “Eventi eccezionali” di col. 1 non determinano l’esclusione del contribuente dall’assistenza fiscale.

L’importo indicato nel rigo **F5 colonna 2** (IRPEF) non può essere superiore alla somma delle ritenute indicate dal contribuente nel rigo C8, nella colonna 4 dei rigi da D1 a D5 e nelle colonne 1 e 2 del rigo F1, e nelle colonne 1 e 5 del rigo F2.

L’importo indicato nel rigo **F5 colonna 3** non può essere superiore alla somma delle trattenute indicate dal contribuente nel rigo C9, nel rigo F2 colonna 2, nel rigo F2 colonna 4 e nel rigo F2 colonna 6.

L’importo indicato nel rigo **F5 colonna 4** non può essere superiore alla somma delle trattenute indicate dal contribuente nel rigo C10, **nel rigo C11, nel rigo F1 col. 3, F1 col. 4** e nel rigo F2 colonna 3.

9.5 SEZ. V - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DI SALDO E AGLI EVENTUALI ACCONTI – RIGO F6

Il dichiarante e il coniuge possono scegliere autonomamente la misura degli acconti da versare e, quindi, le **colonne 1, 2, 3 e 4** del rigo F6 del modello del dichiarante e di quello del coniuge possono risultare compilate in maniera diversa. Se invece risulta diverso sul modello del dichiarante e sul modello del coniuge il numero di rate con il quale si richiede la rateizzazione (**colonna 5 del rigo F6**), il dato da prendere in considerazione è quello indicato sul modello del Dichiarante.

Acconto Irpef

Nel caso il contribuente abbia contemporaneamente barrato la casella di colonna 1 e indicato un importo a colonna 2 uguale o superiore ad euro 51, si deve considerare la casella come non barrata e se ne deve dare comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio. Tale situazione non comporta l'esclusione dall'assistenza fiscale.

Se l’importo di colonna 2 è inferiore a euro 51, il valore deve essere ridotto a zero e ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio.

Acconto Addizionale comunale

Nel caso il contribuente abbia contemporaneamente barrato la casella di colonna 3 e indicato un importo a colonna 4 superiore a euro 12, si deve considerare la casella come non barrata e se ne deve dare comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio. Tale situazione non comporta l'esclusione dall'assistenza fiscale.

Se l’importo di colonna 3 non è superiore a euro 12, il valore deve essere ridotto a zero e ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio.

Il numero delle rate di colonna 5, se presente, può assumere un valore compreso tra 2 e 5. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato un valore superiore a 5 il numero di rate deve essere riportato a tale limite e deve essere data apposita comunicazione al contribuente.

9.6 SEZ. VI – SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE – RIGO F7 E RIGO F8

Per il controllo di quanto indicato nei righi F7 ed F8 si rimanda alle istruzioni fornite nel paragrafo relativo ai rigi 39 (addizionale comunale dovuta) e 42 (acconto addizionale comunale per il 2008) del mod. 730-3.

9.7 SEZ. VII – IMPORTI RIMBORSATI DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA (MOD. 730 INTEGRATIVO) – RIGO F9 E RIGO F10

Le colonne 1, 2 e 3 del rigo F9 e del rigo F10 possono essere presenti solo se nel frontespizio risulta cionpilata la casella “730 integrativo”.

Se in presenza del rigo F9 compilato non sia stata barrata la casella “730 integrativo” i dati del rigo F9 devono considerarsi assenti e di tale circostanza deve essere fornita apposita comunicazione al contribuente nel mod. 730-3.

Se in presenza del rigo F10 compilato non sia stata barrata la casella “730 integrativo” i dati del rigo F10 devono considerarsi assenti e di tale circostanza deve essere fornita apposita comunicazione al contribuente nel mod. 730-3.

Istruzioni riservate ai CAF ed ai professionisti abilitati

Nel caso in cui sia presentato un modello 730 integrativo, il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve verificare che gli importi indicati dal contribuente nel rigo F9 e nel rigo F10 coincidano con quanto risulta dal prospetto di liquidazione del mod. 730 originario.

In particolare per il dichiarante:

- col. 1 rigo F9 deve essere uguale alla colonna 4 del rigo 44 del mod. 730-3 originario;
- col. 2 rigo F9 deve essere uguale alla colonna 4 del rigo 45 del mod. 730-3 originario;
- col. 3 rigo F9 deve essere uguale alla colonna 4 del rigo 46 del mod. 730-3 originario;
- col. 1 rigo F10 non può essere superiore alla colonna 3 del rigo 44 del mod. 730-3 originario;
- col. 2 rigo F10 non può essere superiore alla colonna 3 del rigo 45 del mod. 730-3 originario;
- col. 3 rigo F10 non può essere superiore alla colonna 3 del rigo 46 del mod. 730-3 originario;

per il coniuge:

- col. 1 rigo F9 deve essere uguale alla colonna 4 del rigo 52 del mod. 730-3 originario;
- col. 2 rigo F9 deve essere uguale alla colonna 4 del rigo 53 del mod. 730-3 originario;
- col. 3 rigo F9 deve essere uguale alla colonna 4 del rigo 54 del mod. 730-3 originario;
- col. 1 rigo F10 non può essere superiore alla colonna 3 del rigo 52 del mod. 730-3 originario;

- col. 2 rigo F10 non può essere superiore alla colonna 3 del rigo 53 del mod. 730-3 originario;
- col. 3 rigo F10 non può essere superiore alla colonna 3 del rigo 54 del mod. 730-3 originario;

9.8 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

9.8.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio “Dati mancanti o errati relativi al Quadro F Acconti, ritenute ed eccedenze”.

9.8.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:

- addizionale regionale per attività sportive dilettantistiche (Sez. II rigo F2 colonna 4)
- ritenute IRPEF e addizionale regionale per lavori socialmente utili (Sez. II rigo F2 colonne 5 e 6)
- ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali (ad esclusione della casella di colonna 1 del rigo F5)

comportano l'esclusione dall'assistenza fiscale.

9.9 MODALITÀ DI CALCOLO

La somma degli importi delle colonne 1 e 2 del rigo F1 va riportata nel rigo **33** del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

La somma degli importi delle colonne 3 e 4 del rigo F1 va riportata nel rigo 40 del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

L'importo di rigo F2 colonna 1 deve essere sommato alle altre ritenute indicate dal contribuente e riportato nel rigo **30** del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

L'importo di rigo F2 colonna 2 deve essere sommato alle altre trattenute per addizionale regionale indicate dal contribuente e riportato nel rigo **37** del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

L'importo di rigo F2 colonna 3 deve essere sommato alle altre trattenute per addizionale comunale indicate dal contribuente e riportato nel rigo **40** del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

Per l'importo eventualmente indicato nella colonna 4 del rigo F2 vedere le istruzioni relative al rigo **37** del prospetto di liquidazione.

Per gli importi eventualmente indicati nelle colonne 5 e 6 del rigo F2 vedere le istruzioni relative ai rigi **30** e **37** del prospetto di liquidazione.

L'importo "IRPEF" di colonna 2 del rigo F6 della Sez. V va utilizzato per il calcolo della prima e seconda rata di acconto secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo alla determinazione dell'acconto per l'anno **2008**.

L'importo "Addizionale comunale" di **colonna 4** del rigo F6 della Sez. V va utilizzato per il calcolo dell'acconto per l'addizionale comunale 2008 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo alla determinazione dell'acconto dovuto per l'addizionale comunale **2008**.

10 QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA

10.1 SEZIONE I - CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA - RIGO G1

Se l’importo di colonna 3 è superiore alla somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 di tale circostanza ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio e non costituisce motivo di esclusione dall’assistenza fiscale.

10.2 SEZIONE I - CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI - RIGO G2

Il dato deve essere riportato nel **rigo 29** del mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

10.3 SEZIONE II - CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE - RIGO G3

Se l’importo di colonna 2 è superiore all’importo di colonna 1 di tale circostanza ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio e non costituisce motivo di esclusione dall’assistenza fiscale.

10.4 SEZIONE III- CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO - RIGO G4

CONTROLLI SUL RIGO G4

Rigo G4 col. 1 – Codice stato estero

Il dato è obbligatorio e deve essere uno dei codici presenti nella tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri” allegata alle istruzioni del modello 730/2008. Se il dato risulta assente **o errato** non può essere riconosciuto il credito d’imposta, e pertanto si devono considerare assenti i dati del rigo; di tale circostanza deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo G4 col. 2 – anno

Il dato è obbligatorio e non può essere superiore al **2007**.

Se il contribuente non ha indicato l’anno ovvero ha indicato un valore non ammesso, non essendo possibile determinare correttamente il credito d’imposta, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Se l’anno di colonna 2 è il **2007** e sono compilate le colonne 5 e/o 6 e/o 7, e/o 8 e/o 9, non essendo possibile determinare correttamente il credito d’imposta, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo G4 col. 3 – Reddito estero

Il dato è obbligatorio.

Se il contribuente non ha indicato il reddito, non essendo possibile determinare correttamente il credito d'imposta, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo G4 col. 4 – imposta estera

L'importo dell'imposta estera non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale più elevata vigente nel periodo di produzione del reddito (col. 2). Ad esempio, per i redditi prodotti nel **2007**, l'importo della colonna 4 non può essere superiore al 43% dell'importo di col. 3 (reddito estero).

Per l'individuazione dell'aliquota marginale da considerare in riferimento all'anno di produzione del reddito, si rimanda alla tabella di seguito riportata.

Anno di produzione del reddito estero	Aliquota marginale più elevata
1998	45,5
1999	45,5
2000	45,5
2001	45
2002	45
2003	45
2004	45
2005	43
2006	43
2007	43

Se il contribuente ha indicato un importo superiore, l'importo deve essere ricondotto entro tale limite; l'importo così ridefinito deve essere riportato sia nel modello 730 cartaceo da consegnare al contribuente, che nella dichiarazione da trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria; di tale circostanza deve essere data comunicazione al contribuente nelle annotazioni con la seguente indicazione “... *l'importo dell'imposta estera è stato ricondotto nel limite massimo entro il quale può essere riconosciuto il credito per imposte pagate all'estero*”.

Rigo G4 col. 6 – imposta lorda

L'importo di colonna 6 non può essere superiore a quello di colonna 5 (Reddito complessivo).
Se il contribuente ha indicato un importo superiore, non essendo possibile determinare correttamente il credito d'imposta, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo G4 col. 7 – imposta netta

L'importo di colonna 7 non può essere superiore a quello di colonna 6 (Imposta lorda).
Se il contribuente ha indicato un importo superiore, non essendo possibile determinare correttamente il credito d'imposta, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo G4 col. 9 – casella “di cui relativo allo stato estero di col. 1”

L'importo di colonna 9 non può essere superiore a quello di colonna 8 (credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni).
Se il contribuente ha indicato un importo superiore, non essendo possibile determinare correttamente il credito d'imposta, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Presenza di più righi G4

- a) Nel caso in cui siano stati compilati più righi G4 nei quali sia stato indicato lo stesso anno a col. 2, è necessario verificare che gli importi riportati nelle col. 5, 6, 7 e 8 siano uguali in tutti i righi. Se la suddetta condizione non risulta verificata (anche per una sola colonna) non è possibile riconoscere il credito d'imposta per tutti i righi che riportano tale anno nella colonna 2; in questo caso si devono considerare assenti i dati dei righi interessati e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.
- b) Nel caso in cui siano stati compilati più righi G4, è necessario verificare che non siano presenti due o più righi con gli stessi valori riportati nelle colonne 1 e 2 (codice stato estero e anno). Per i righi per i quali risultasse presente tale errata compilazione non è possibile riconoscere il relativo credito d'imposta; in questo caso si devono considerare assenti i dati dei righi interessati e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Ad esempio con riferimento al precedente punto a), ipotizzando una dichiarazione nella quale sono stati compilati quattro righi G4:

DATI PRESENTI NEI RIGHI G4

	col. 1	col. 2	col. 3	col. 4	Col. 5	col. 6	col. 7	col. 8	col. 9
	Stato Estero	Anno	Reddito Estero	Imposta Estera	Reddito Complessivo	Imposta Lorda	Imposta Netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di col. 1
Primo Rigo	Stato A	2002	6.000,00	1.800,00	26.000,00	6.013,00	5.497,00		
Secondo Rigo	Stato B	2002	8.000,00	2.000,00	26.000,00	6.013,00	5.497,00		
Terzo Rigo	Stato A	2003	5.000,00	1.500,00	25.000,00	5.639,00	4.109,00		
Quarto Rigo	Stato B	2003	10.000,00	2.000,00	25.000,00	5.639,00	5.000,00		

per i righi terzo e quarto relativi all'anno 2003 non è possibile riconoscere il credito d'imposta essendo stati indicati importi differenti nelle colonne 7 (Imposta netta).

10.5 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

10.5.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati mancanti o errati relativi al Quadro G – Crediti d'imposta".

10.5.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti non comportano l'esclusione dall'assistenza fiscale.

11 QUADRO I – ICI

La compilazione della colonna 1 è alternativa a quella della colonna 2 del rigo I-1.

Nel caso in cui le colonne risultano entrambe compilate, la casella di colonna 1 si deve considerare assente e di tale circostanza deve essere data apposita comunicazione al contribuente nelle annotazioni del mod. 730-3.

12 QUADRO R – RICHIESTA BONUS FISCALE

L'art. 44 del Decreto Legge del 1/10/2007 n. 159 ha previsto che ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta netta dovuta per l'anno d'imposta 2006 risulti pari a zero ed il cui reddito complessivo per il medesimo anno 2006 non sia superiore ad euro 50.000,00, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.

Inoltre, per tali soggetti, è attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico nell'anno di imposta 2006. Qualora il familiare sia stato a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della deduzione per carichi familiari.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730 /2008, il contribuente che si trova nelle condizioni sopra riportate ed intende fruire in sede di dichiarazione dei redditi del suddetto "*Bonus Fiscale*" deve compilare il quadro R impostando la casella presente nel riquadro "*Dichiarazione Sostitutiva*"; la compilazione di tale casella attesta il possesso dei requisiti previsti dalla norma e vale quale Dichiarazione Sostitutiva. Inoltre, il prospetto "*Ulteriore detrazione per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006*" deve essere compilato dai contribuenti che intendono fruire dell'ulteriore "*Bonus Fiscale*" per familiari a carico. Si precisa che la percentuale di spettanza del "*Bonus Fiscale*" è riferita alla percentuale di deduzione per tali familiari nell'anno di imposta 2006.

12.1 CONTROLLI

Casella presente nel riquadro "*Dichiarazione Sostitutiva*"

Può assumere solo i valori 1 e 2;

Se risulta compilato il prospetto "*Ulteriore detrazione per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006*" ma non risulta compilata la casella presente nel riquadro "*Dichiarazione Sostitutiva*" ovvero la stessa è imposta con un valore diverso dal codice 1 o dal codice 2, non può essere riconosciuto il "*Bonus Fiscale*" e di tale circostanza deve essere fornita adeguata indicazione al contribuente nelle annotazioni.

Prospetto "*Ulteriore detrazione per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006*"

Per ogni rigo compilato deve essere barrata la casella relativa alla **relazione di parentela** (Coniuge, Figlio o Altro). Il codice fiscale deve risultare formalmente corretto.

Inoltre, per i rigi da R2 a R6 deve essere compilata la casella relativa alla **percentuale** di spettanza del "*Bonus Fiscale*". Tale casella deve assumere valori maggiori di zero e non superiore a 100.

Il medesimo codice fiscale può essere presente in un solo rigo del prospetto.

Se la casella risulta compilata con il codice "2 ma non risulta compilato il prospetto per i familiari deve essere data indicazione nelle annotazione che non avendo compilato alcun rigo relativo ai familiari il Bonus non è stato riconosciuto.

Nel caso di mancata o errata indicazione di tali dati, non può essere riconosciuto l'ammontare del "*Bonus Fiscale*" riferito al familiare per il quale risultano presenti tali anomalie. Il relativo rigo deve considerarsi assente sia nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate che nella copia cartacea del modello da restituire al contribuente. Del mancato riconoscimento del "*Bonus Fiscale*" deve essere fornita adeguata indicazione al contribuente nelle annotazioni.

12.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti non comportano l'esclusione dall'assistenza fiscale.

12.3 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL BONUS FISCALE

Casella presente nel riquadro "Dichiarazione Sostitutiva" compilata con il codice "1"

Se non risulta compilato il prospetto "Ulteriore detrazione per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" l'importo del "Bonus Fiscale" è pari ad euro 150.

Se risulta compilato il prospetto "Ulteriore detrazione per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" all'importo di euro 150 deve essere sommato un ulteriore importo per ogni rigo compilato da determinare con le modalità di seguito descritte.

Se risulta compilato **il rigo R1**, l'ulteriore importo del Bonus relativo a tale rigo è pari a euro 150;
Per **ogni rigo compilato da R2 a R6** l'ulteriore importo è pari al risultato della seguente operazione:

$$\text{Ulteriore Importo Bonus Singolo rigo da R2 a R6} = 150 \times \frac{\text{percentuale}}{100}$$

La somma degli importi così determinata deve essere riportata nel **rigo 34** del mod. 730-3.

Casella presente nel riquadro "Dichiarazione Sostitutiva" compilata con il codice "2"

Se risulta compilato il prospetto "Ulteriore detrazione per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" spetta un importo per ogni rigo compilato da determinare con le modalità di seguito descritte.

Se risulta compilato **il rigo R1**, l'ulteriore importo del Bonus relativo a tale rigo è pari a euro 150;
Per **ogni rigo compilato da R2 a R6** l'ulteriore importo è pari al risultato della seguente operazione:

$$\text{Ulteriore Importo Bonus Singolo rigo da R2 a R6} = 150 \times \frac{\text{percentuale}}{100}$$

La somma degli importi così determinata deve essere riportata nel **rigo 34** del mod. 730-3.

13 LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA, DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF, DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E COMPILAZIONE DEL MOD. 730-3 "PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE"

13.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA, DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO E DEI DICHIARANTI

Assistenza fiscale prestata dal Sostituto d'imposta

Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta indicare nel rigo "*Sostituto d'imposta o C.A.F. o professionista abilitato*" del prospetto di liquidazione da consegnare al contribuente e nella fornitura telematica da trasmettere all'amministrazione Finanziaria le seguenti informazioni:

- il codice fiscale, il cognome e il nome del sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero, il codice fiscale e la denominazione del sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza, se trattasi di persona giuridica o società di persone o soggetti ad esse equiparate.

Assistenza fiscale prestata dal C.A.F

Nel caso di assistenza fiscale prestata dal CAF indicare nel prospetto di liquidazione da consegnare al contribuente e nella fornitura telematica da trasmettere all'amministrazione Finanziaria le seguenti informazioni:

- nel rigo "*Sostituto d'imposta o C.A.F. o professionista abilitato*", il codice fiscale, la denominazione e il numero di iscrizione all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;
- nel rigo "*Responsabile dell'assistenza fiscale*", il codice fiscale, il cognome e il nome del responsabile del CAF.

Assistenza fiscale prestata dal Professionista abilitato

Nel caso di assistenza fiscale prestata dal professionista abilitato indicare nel rigo "*Sostituto d'imposta o C.A.F. o professionista abilitato*", " del prospetto di liquidazione da consegnare al contribuente e nella fornitura telematica da trasmettere all'amministrazione Finanziaria il codice fiscale, il cognome ed il nome del professionista abilitato che ha prestato l'assistenza.

Assistenza fiscale prestata dall' Associazione professionale

Nel caso di assistenza fiscale prestata da un'Associazione professionale di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR, è necessario indicare, nel prospetto di liquidazione da

consegnare al contribuente e nella fornitura telematica da trasmettere all'amministrazione Finanziaria le seguenti informazioni:

- nel rigo "Sostituto d'imposta o C.A.F. o professionista abilitato" il codice fiscale e la denominazione dell'Associazione professionale di cui fa parte il singolo professionista abilitato che ha prestato l'assistenza;

- nel rigo "Responsabile dell'Assistenza fiscale" il codice fiscale, il cognome ed il nome del professionista associato che ha sottoscritto il prospetto di liquidazione, assumendo la responsabilità dell'assistenza.

Dichiarante e Coniuge dichiarante

Riportare il codice fiscale, il cognome e il nome del dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, rilevati dal Mod. 730.

13.2 COMUNICAZIONE RELATIVE AGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DIRETTAMENTE AL CAF

Da quest'anno è prevista la possibilità per il contribuente di chiedere, barrando la casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione, di essere informato direttamente dal CAF circa eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla propria dichiarazione.

Il CAF o il professionista abilitato deve informare il contribuente di voler o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta mod. 730-2; inoltre, nel caso in cui il CAF effettui tale servizio, deve barrare la relativa casella posta nella parte in alto del mod. 730-3.

Pertanto, la casella presente nel mod. 730-3 potrà risultare barrata solo in presenza della richiesta da parte del contribuente (casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione barrata).

Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi (casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione barrata sia nel modello del dichiarante che nel modello del coniuge dichiarante). In presenza della scelta effettuata da uno solo dei coniugi, la richiesta non può ritenersi validamente effettuata e pertanto non potrà essere barrata la casella presente nel mod. 730-3. In tale caso, la casella barrata da uno solo dei coniugi deve considerarsi assente e pertanto non deve essere risultare barrata sia nel modello cartaceo da consegnare al contribuente che nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Di tale circostanza deve essere data comunicazione nelle annotazioni al contribuente.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di un altro contribuente, la scelta deve ritenersi validamente effettuata anche se la relativa casella risulta barrata in uno solo dei due modelli (modello del dichiarante e/o modello del rappresentante o tutore).

13.3 RIEPILOGO DEI REDDITI – RIGHI DA 1 A 5 DEL MOD. 730-3

Al rigo 1 colonna 1 e/o 2 devono essere riportati i totali dei redditi dominicali dei terreni, determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro A del Mod. 730 secondo quanto indicato al precedente punto 4.3.1.

Al rigo 2 colonna 1 e/o 2 devono essere riportati i totali dei redditi agrari, determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro A del Mod. 730 secondo quanto indicato al precedente punto 4.3.2.

Al rigo 3 colonna 1 e/o 2 devono essere riportati i totali dei redditi dei fabbricati determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro B del Mod. 730 secondo quanto indicato al precedente punto 5.3.

Al rigo 4 colonna 1 e/o 2 deve essere riportata la somma dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati dichiarati nelle sezioni I e II del Quadro C del modello 730.

Al rigo 5 colonna 1 e/o 2 deve essere riportato il totale degli altri redditi calcolato sulla base dei dati indicati:

- Nella sezione I del Quadro D del Mod. 730. Se nel rigo **D4** colonna 1 è stato indicato il codice **7**, agli altri redditi da riportare nel rigo 5 del mod. 730-3 deve essere sommato, non l'importo del rigo **D4** colonna 2, ma l'importo determinato secondo le modalità descritte nella sezione "attività sportive dilettantistiche" del paragrafo 7.1.3 e denominato "C4";
- nella sezione II del Quadro D se il contribuente ha scelto la tassazione ordinaria (redditi di cui al rigo **D6** colonna 4 per i quali la relativa casella di colonna 2 è barrata e redditi di cui al rigo **D7** colonna 4 per i quali la relativa casella di colonna 2 è barrata).

13.4 CALCOLO DELL'IRPEF – RIGHI DA 6 A 10 DEL MOD. 730-3

Reddito complessivo - rigo 6 mod. 730-3

Verificare se il contribuente ha percepito redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato (redditi dichiarati nella sezione I del quadro C, righe da C1 a C3, con la relativa casella di colonna 1 impostata a "3").

Tale situazione in caso di dichiarazione congiunta deve essere verificata singolarmente per il dichiarante e per il coniuge.

Se il contribuente ha percepito tali tipologie di redditi, calcolare il relativo ammontare (Totale redditi per lavoro socialmente utile) sommando i redditi dei righe da C1 a C3 della sez. I del quadro C per i quali è stato indicato il codice "3" nella relativa casella di colonna 1.

- 1) Per il contribuente per il quale NON risultano presenti tali tipologie di reddito, il reddito complessivo del rigo 6 è pari alla somma degli importi dei rigi da 1 a 5 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge).
- 2) Per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito ma la somma degli importi dei rigi da 1 a 5 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge) diminuita della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al rigo 7 e del Totale redditi per lavoro socialmente utile (come sopra determinato) è superiore a euro 9.296, il reddito complessivo del rigo 6 è pari alla somma degli importi dei rigi da 1 a 5.
- 3) Per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito e la somma degli importi dei rigi da 1 a 5 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge) diminuita della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al rigo 7 e del Totale redditi per lavoro socialmente utile (come sopra determinato) è inferiore o uguale a euro 9.296, il reddito complessivo del rigo 6 è pari, alla somma degli importi dei rigi da 1 a 5 diminuita del Totale redditi per lavoro socialmente utile.

Redditi per lavori socialmente utili. Precisazioni

Per le somme trattenute dal sostituto d'imposta (sia IRPEF che Addizionale regionale all'IRPEF) sui redditi erogati per lavoro socialmente utile, il soggetto che presta l'assistenza fiscale non deve procedere ad una riliquidazione di tali importi nel caso in cui, con riferimento alle istruzioni relative al rigo 6 del prospetto di liquidazione (reddito complessivo), tali redditi non concorrano alla determinazione dell'importo da riportare nel rigo 6.

Reddito complessivo di importo pari a zero. Precisazioni

Si precisa che, anche nel caso di reddito complessivo pari a zero (rigo 6 del mod. 730-3), devono comunque essere compilati tutti i successivi rigi del prospetto di liquidazione sia nel modello 730 cartaceo consegnato al contribuente che nella fornitura trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Deduzione per abitazione principale – rigo 7 del mod. 730-3

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo 7 riportare la deduzione per abitazione principale calcolata secondo quanto descritto al punto 5.3.5.

Oneri deducibili – rigo 8 del mod. 730-3

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo 8 vanno riportate le somme degli oneri deducibili dichiarati rispettivamente dal Dichiarante e dal Coniuge dichiarante nella Sez. II del Quadro E, tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo.

Reddito imponibile - rigo 9 del mod. 730-3

Determinare, rispettivamente per il dichiarante e per il coniuge, il reddito imponibile con le seguenti modalità:

$$\text{Rigo 9} = \text{rigo 6} - \text{rigo 7} - \text{rigo 8}$$

se il risultato è negativo deve essere ricondotto a zero.

Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta rigo 10 del mod. 730-3

Riportare l'importo dei compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche assoggettate a ritenute a titolo d'imposta. A tal fine deve essere indicato l'importo determinato secondo le modalità descritte nella sezione "attività sportive dilettantistiche" del paragrafo 7.1.3 e denominato "C3".

13.5 IMPOSTA LORDA – RIGO 11 DEL MOD. 730-3

Se non sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** codice **7**), determinare l'importo dell'imposta lorda (Rigo **11**) calcolata sugli importi del rigo **9** utilizzando la tabella di seguito riportata.

TABELLA CALCOLO DELL'IRPEF IN VIGORE AL 31/12/2007							
REDDITO (per scaglioni)			ALIQUOTA	IMPOSTA DOVUTA (sui redditi intermedi compresi)			
		fino a euro	15.000,00	23	23 % sull'intero importo		
oltre euro	15.000,00	fino a euro	28.000,00	27	3.450,00	+ 27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro	28.000,00	fino a euro	55.000,00	38	6.960,00	+ 38 % parte eccedente	28.000,00
oltre euro	55.000,00	fino a euro	75.000,00	41	17.220,00	+ 41 % parte eccedente	55.000,00
oltre euro	75.000,00			43	25.420,00	+ 43 % parte eccedente	75.000,00

Se sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** codice **7**) determinare l'importo del rigo **11** come segue:

1 - sommare al rigo **9**, colonne 1 e/o 2 (Reddito imponibile) del mod. 730-3, l'importo "C3" determinato con le modalità descritte nella sezione "attività sportive dilettantistiche" del paragrafo 7.3 (Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta);

2 - calcolare su tale somma l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;

3 - calcolare sull'importo "C3" l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;

4 - sottrarre dall'imposta lorda calcolata al punto 2 quella calcolata al punto 3.

PENSIONI NON SUPERIORI A 7500,00 EURO

Il comma 2 dell'art. 11 del TUIR prevede che *“se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500,00 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 186,00 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta”*.

Pertanto l'imposta lorda è pari a zero se risultano verificate le condizioni di seguito evidenziate.

Calcolare:

Reddito di pensione = somma degli importi indicati nella colonna 3 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per i quali la relativa casella di colonna 1 è impostata con il codice “1”;

$$\text{Reddito Pensione Annuale} = \frac{365}{\text{giorni di pensione (C4 col. 2)}} \times \text{Reddito di pensione}$$

L'imposta lorda è pari a zero se alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi di pensione per i quali il **Reddito Pensione Annuale** (come sopra determinato) non è superiore a 7.500,00. Al reddito complessivo possono concorrere, eventualmente, anche:

- redditi per il solo possesso **dell'abitazione principale** e delle relative pertinenze, per i quali spetta la deduzione per abitazione principale (l'importo del rigo 3 coincide con l'importo del **rigo 7** del Mod. 730-3). Pertanto se è stato compilato il Quadro B, il campo “Utilizzo” di colonna 2 di tutti i rigi compilati deve assumere esclusivamente:
 - i valori 1 e 5 e il reddito dell'abitazione principale è stato calcolato in base alla rendita nei casi in cui è stato dichiarato anche il “Canone di locazione”;
 - il valore 9 se nel campo “Casi particolari” è stato indicato il valore 1;
- **redditi di terreni** per un importo non superiore a euro 186 (somma dei rigi 1 e 2 del Mod. 730-3).

REDDITI FONDIARI NON SUPERIORI A 500,00 EURO

Il comma 2-bis dell'art. 11 del TUIR prevede che *“se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'art. 25 di importo complessivo non superiore a 500,00 euro, l'imposta non è dovuta”*.

Pertanto, l'imposta lorda è pari a zero se risultano verificate entrambe le seguenti due condizioni:

- 1) la somma dei rigi 1, 2 e 3 del mod. 730-3 non è superiore ad euro 500,00;
- 2) l'importo del rigo 6 del mod. 730-3 (reddito complessivo) è uguale alla somma dei rigi 1, 2 e 3 del mod. 730-3.

13.6 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER IL CONIUGE A CARICO (RIGO 12 DEL MOD. 730-3)

Da quest'anno il nuovo art. 12 comma 1, lettera a) del Tuir prevede per il coniuge a carico una detrazione teorica variabile da zero a 800 euro secondo tre diverse modalità di determinazione della detrazione effettivamente spettante corrispondenti a tre distinte fasce di reddito. La singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo diminuito dal reddito derivante dall'abitazione principale e delle relative pertinenze. La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico. L'importo della detrazione determinata con le istruzioni che seguono devono essere riportate nel rigo 12 del mod. 730-3.

A tal fine calcolare:

$$\text{Reddito di riferimento} = \text{rigo 6 mod. 730-3} - \text{rigo 7 mod. 730-3}$$

Pertanto:

1) **REDDITO DI RIFERIMENTO NON SUPERIORE AD EURO 15.000**

Calcolare:

$$\text{Quoziente} = \frac{\text{Reddito di riferimento}}{15.000}$$

Se il quoziente assume il valore zero, la detrazione non compete.

Se il quoziente assume un valore maggiore di zero e minore o uguale a 1 determinare la detrazione spettante come di seguito indicato.

Si precisa che per il **Quoziente** devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$\text{Detrazione spettante} = (800 - (110 \times \text{Quoziente})) \times \frac{\text{mesi a carico}}{12}$$

2) **REDDITO DI RIFERIMENTO SUPERIORE AD EURO 15.000 MA INFERIORE O UGUALE AD EURO 40.000**

La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690 da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli incrementi previsti per alcune fasce di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata. Si precisa che l'importo della maggiorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al numero di mesi a carico.

Individuare l'eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di "Reddito di riferimento":

Reddito di riferimento Superiore ad euro	Reddito di riferimento Fino a euro	Maggiorazione spettante
15.000	29.000	Zero
29.000	29.200	10
29.200	34.700	20
34.700	35.000	30
35.000	35.100	20
35.100	35.200	10
35.200	40.000	zero

La detrazione spettante è pari a:

$$\text{Detrazione spettante} = 690 \times \frac{\text{mesi a carico}}{12} + \text{Maggiorazione (come sopra determinata)}$$

3) **REDDITO DI RIFERIMENTO SUPERIORE AD EURO 40.000 MA INFERIORE O UGUALE AD EURO 80.000**

Calcolare:

$$\text{Quoziente} = \frac{80.000 - \text{Reddito di riferimento}}{40.000}$$

Si precisa che per il **Quoziente** devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

$$\text{Detrazione spettante} = 690 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{mesi a carico}}{12}$$

13.7 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (RIGO 13 DEL MOD. 730-3)

Il nuovo art. 12 del TUIR prevede per i figli a carico una **Detrazione Teorica** pari a :

- 800 per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
- 900 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (casella “*minore di tre anni*” dei righi da 2 a 6 del prospetto dei familiari a carico compilata);

La Detrazione Teorica è aumentata di un importo pari a:

- 220 euro per ciascun figlio portatore di handicap (casella D barrata nei righi da 2 a 6 del prospetto dei familiari a carico);
- 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;

La detrazione teorica deve essere rapportata al **numero di mesi a carico** (casella “*mesi a carico*” presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla **percentuale di spettanza**

(casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico) che da quest’anno può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.

A secondo a dei casi che si possono presentare si propone di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:

Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre	Importo Detrazione Teorica (da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni	900,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	800,00
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap	1.120,00 (900,00 + 220,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap	1.020,00 (800,00 + 220,00)
Contribuente con un numero di figli superiore a tre	Importo Detrazione Teorica (da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni	1.100,00 (900,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni	1.000,00 (800,00 + 200,00)
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap	1.320,00 (900,00 + 220,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap	1.220,00 (800,00 + 220,00 + 200,00)

Per ogni singolo figlio la relativa detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla relativa percentuale. Ad esempio, se nel prospetto è presente un solo figlio a carico per l’intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre anni per 8 mesi (col. 6) la detrazione teorica è pari a:

$$(900 \times 8/12 + 800 \times 4/12) \times 50/100 = (600 + 266,66) \times 50/100 = 433,00$$

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico.

Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1) calcolare: **Reddito di riferimento** = rigo 6 mod. 730-3 – rigo 7 mod. 730-3

2) determinare il **numero di figli** a carico desumendolo dal prospetto dei familiari a carico con riferimento ai codici fiscali presenti nei righe nei quali è stata barrata la casella F, F1 o D e tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più righe esso deve essere conteggiato una sola volta.

Qualora in uno o più righi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non abbia indicato il codice fiscale dei figli si rimanda alle istruzioni fornite nel successivo paragrafo “Rigo compilato per figli a carico in assenza del codice fiscale”.

3) calcolare **Incremento** = (numero di figli – 1) x 15.000

4) calcolare **Quoziente** =
$$\frac{(95.000 + \text{Incremento}) - \text{Reddito di riferimento}}{(95.000 + \text{Incremento})}$$

- Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;
- Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Se nel prospetto dei familiari a carico non è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, seguire le indicazioni fornite nel paragrafo 13.7.2 “Determinazione della detrazione spettante”.

Se, invece, nel prospetto dei familiari a carico è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, seguire le indicazioni fornite nel paragrafo 13.7.3 “Determinazione della detrazione nel caso di coniuge mancante”;

13.7.1 RIGO COMPILATO PER FIGLI A CARICO IN ASSENZA DEL CODICE FISCALE

Qualora in uno o più righi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non abbia indicato il codice fiscale dei figli (rigo F1 e righe da 3 a 6 per i quali è barrata la casella “F” o “D”), deve risultare compilata la casella “Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente”. Infatti, come chiarito nelle istruzioni al modello 730 2008, il contribuente con figli a carico residenti all'estero per i quali non è in possesso del relativo codice fiscale rilasciato dall'amministrazione finanziaria italiana, oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico deve riportare nella citata casella il numero di figli per i quali in tale prospetto non è stato indicato il codice fiscale. Tale informazione è necessaria al fine di determinare correttamente la detrazione per figli a carico essendo la stessa diversamente modulata in base al numero di figli. La sola compilazione del rigo del prospetto in assenza del codice fiscale non consente, infatti, di individuare con assoluta certezza il numero di figli. Tale circostanza si verifica, qualora, essendo modificata nel corso dell'anno la situazione del figlio (ad esempio una diversa percentuale di spettanza della detrazione), si renda necessario compilare due distinti righe per il medesimo figlio.

Di seguito si forniscono le istruzioni relative alla individuazione del numero di figli.

CASO 1: il codice fiscale risulta assente in uno solo dei righe del prospetto, ovvero in tutti i righe per i quali risulta assente il codice fiscale il relativo numero di mesi a carico è pari a 12.

Qualora risulti verificata una delle seguenti condizioni:

- il codice fiscale è assente in uno solo dei righe relativi ai figli;
- il codice fiscale è assente in più di un rigo relativo ai figli e per ciascuno il numero di mesi a carico è pari a 12;

- il codice fiscale è assente in più di un rigo relativo ai figli, e il numero di mesi a carico è pari a 12 per tutti i rigi tranne 1 (ad esempio 2 rigi con mesi a carico pari a 12 ed un rigo con mesi a carico pari a 6).

In questo caso per ogni rigo compilato per il quale risulta assente il codice fiscale si conteggia un figlio. Il numero di figli individuato con riferimento alle istruzioni sopra fornite, che definiamo Numero-Figli-senza-CF, deve essere uguale al numero di figli indicato dal contribuente nella casella “Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente”.

Il numero di figli da considerare ai fini del riconoscimento delle detrazioni, definito numero di figli, è pari al numero di figli indicati nella casella “Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente” aumentato del numero di figli per i quali è stato indicato il codice fiscale tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più rigi esso deve essere conteggiato una sola volta.

Qualora il numero di figli indicati dal contribuente nella casella “Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente” risulti diverso da quello determinato e definito Numero-Figli-senza-CF, l'incoerenza tra quanto indicato nel prospetto dei familiari a carico e quanto indicato nella suddetta casella non consente di determinare con certezza il numero di figli a carico, e pertanto la detrazione per figli a carico non può essere riconosciuta. Tutti i rigi del prospetto dei familiari a carico relativi ai figli devono considerarsi assenti (sia quelli per i quali risulta assente il codice fiscale sia quelli per i quali il codice fiscale risulti presente). I rigi del prospetto così ridefiniti devono essere riportati sia nel modello cartaceo da consegnare al contribuente che nella fornitura da inviare all'Amministrazione Finanziaria.

Di tale circostanza deve essere data adeguata comunicazione al contribuente nelle annotazioni evidenziando la presenza di una incoerenza tra quanto indicato nel prospetto dei familiari a carico e quanto riportato nella casella “Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente”.

CASO 2: le condizioni previste nel caso precedente non risultano verificate

In tutti i casi nei quali non risulta verificata nessuna delle condizioni previste nel precedente Caso 1 operare come di seguito descritto.

Considerare un figlio per ciascun rigo nel quale, in assenza del codice fiscale, è indicato 12 come numero di mesi a carico. Il numero di figli così determinato lo definiamo

Num-Figli-12-Mesi-Senza-CF.

Contare tutti i rigi relativi ai figli a carico per i quali, in assenza del codice fiscale, il numero di mesi a carico è inferiore a 12. Il numero di figli così determinato lo definiamo

Num-Figli-NO-12-Mesi-Senza-CF.

Il numero indicato dal contribuente nella casella casella “Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente” deve essere compreso tra i due seguenti valori:

- 1) Num Max figli = $Num-Figli-12-Mesi-Senza-CF + Num-Figli-NO-12-Mesi-Senza-CF$
- 2) Num Min figli = $Num-Figli-12-Mesi-Senza-CF + (Num-Figli-NO-12-Mesi-Senza-CF / 2)$

Nella precedente formula il rapporto $Num-Figli-NO-12-Mesi-Senza-CF / 2$ deve essere arrotondato per eccesso alla unità superiore.

Il numero di figli da considerare ai fini del riconoscimento delle detrazioni, definito **numero di figli**, è pari al numero di figli indicati nella casella “*Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente*” aumentato del numero di figli per i quali è stato indicato il codice fiscale tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più righe esso deve essere conteggiato una sola volta.

Qualora il numero di figli indicati dal contribuente nella casella “*Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente*” non risulti compreso tra i due valori come sopra determinati (Num Max figli e Num Min figli), l'incoerenza tra quanto indicato nel prospetto dei familiari a carico e quanto indicato nella suddetta casella non consente di determinare con certezza il numero di figli a carico, e pertanto la detrazione per figli a carico non può essere riconosciuta. Tutti i righe del prospetto dei familiari a carico relativi ai figli devono considerarsi assenti (sia quelli per i quali risulta assente il codice fiscale sia quelli per i quali il codice fiscale risulta presente). I righe del prospetto così ridefiniti devono essere riportati sia nel modello cartaceo da consegnare al contribuente che nella fornitura da inviare all'Amministrazione Finanziaria.

Di tale circostanza deve essere data adeguata comunicazione al contribuente nelle annotazioni evidenziando la presenza di una incoerenza tra quanto indicato nel prospetto dei familiari a carico e quanto riportato nella casella “*Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente*”.

13.7.2 DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE SPETTANTE

Calcolare **Totale Detrazione Teorica** che è pari alla somma delle detrazioni teoriche determinate con riferimento a ciascun figlio;

Calcolare **Detrazione spettante** = **Totale Detrazione Teorica X Quoziente**

L'importo della detrazione spettante così determinato deve essere riportato nel rigo 13 col 1 per il dichiarante e col. 2 per il coniuge del mod. 730-3.

13.7.3 DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE SPETTANTE NEL CASO DI CONIUGE MANCANTE

Se nel prospetto dei familiari a carico è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, la detrazione da riconoscere al contribuente è la più favorevole tra quella prevista per il coniuge e quella prevista per il figlio a carico; Nella determinazione della **Detrazione Teorica per il primo figlio**, si deve tener conto del numero di tutti i figli a carico compreso quello per il quale è stato indicato il valore “C” nella casella percentuale; Ad esempio, se dal prospetto dei familiari a carico si rileva che il numero di figli è pari a 4, per la individuazione della deduzione teorica si deve fare riferimento alla tabella “*Contribuente con numero di figli superiore a tre*” riportata nel precedente paragrafo.

Per individuare la detrazione più favorevole operare con le modalità di seguito descritte:

a) si definisce **Detrazione-Teorica-Primo-Figlio** la detrazione teorica relativa al figlio per il quale è stato indicato il valore “C” nella casella percentuale assumendo come percentuale il valore 100; nella individuazione della **Detrazione Teorica per il primo figlio**, come già chiarito, si deve tener conto del numero di tutti i figli a carico compreso quello per il quale è stato indicato il valore “C” nella casella percentuale;

b) calcolare **Detrazione-Spettante-Primo-Figlio** =
Detrazione-Teorica-Primo-Figlio x Quoziente

L'importo del “Quoziente” è quello determinato con riferimento alle istruzioni contenute nel paragrafo “Determinazione delle detrazioni per figli a carico (rigo 13 del mod. 730-3)” tenendo conto, pertanto, del numero di tutti i figli a carico compreso quello per il quale è stato indicato il valore “C” nella casella percentuale;

c) calcolare **Detrazione-Spettante-Coniuge** pari alla detrazione prevista per il coniuge a carico utilizzando le istruzioni fornite nel paragrafo relativo al rigo 12 del mod. 730-3;

d) calcolare **Detrazione-Piu-Favorevole** pari alla detrazione maggiore tra quelle determinate nei precedenti punti B e C;

e) calcolare **Totale-Detrazione-Teorica-altri-Figli** che è pari alla somma delle detrazioni teoriche determinate con riferimento a ciascun figlio per il quale nella casella percentuale non è presente il valore “C” (figli successivi al primo);

f) calcolare **Detrazione-Spettante-Altri-Figli** =
Totale-Detrazione-Teorica-altri-Figli x Quoziente

L'importo del “Quoziente” è quello determinato con riferimento alle istruzioni contenute nel paragrafo “*Determinazione delle detrazioni per figli a carico (rigo 13 del mod. 730-3)*” tenendo conto, pertanto, del numero di tutti i figli a carico compreso quello per il quale è stato indicato il valore “C” nella casella percentuale;

g) calcolare **Totale-Detrazione-Spettante** =
Detrazione-Piu-Favorevole + Detrazione-Spettante-Altri-Figli

L'importo della detrazione spettante così determinato deve essere riportato nel rigo 13 col. 1 del mod. 730-3.

Se viene riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge, in quanto più favorevole, tale circostanza deve essere comunicato al contribuente con apposito messaggio.

13.7.4 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

Da quest'anno per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre spetta una ulteriore detrazione di euro 1.200,00.

Qualora risulti compilato il rigo 7 del prospetto dei familiari a carico (campo percentuale compilato), l'ulteriore detrazione per famiglie numerose spetta se risultano verificate le seguenti due condizioni:

- 1) nel prospetto dei familiari a carico risultano indicati un numero di figli a carico superiore a tre; per la individuazione del numero di figli a carico si rimanda alle indicazioni precedentemente fornite;
- 2) la detrazione spetta solo se risultano fruibili le ordinarie detrazioni per figli a carico; pertanto la detrazione spetta se il reddito complessivo del contribuente, diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, risulti inferiore all'ammontare di reddito previsto come condizione di fruibilità per l'ordinaria detrazione per figli a carico; tali importi sono quelli che si desumono dalla tabella che segue, con riferimento al numero di figli a carico:

Numero di figli a carico desumibili dal prospetto dei familiari	Rigo 6 - Rigo 7 del mod. 730-3
4	140.000
5	155.000
6	170.000
7	185.000
8	200.000
9	215.000
10	230.000

Pertanto nel caso di un contribuente con 4 figli a carico, l'ulteriore detrazione spetta solo se la differenza tra il rigo 6 ed il rigo 7 del mod. 730-3 risulti inferiore ad euro 140.000,00.

Qualora il contribuente ha compilato il rigo 7 del prospetto dei familiari a carico ma la detrazione non è riconosciuta in quanto non risultano verificate le condizioni precedentemente descritte, deve essere data adeguata informazione al contribuente nelle annotazioni.

La detrazione spettante è pari al risultato della seguente operazione:

$$1.200 \times (\text{rigo 7 del prospetto familiari a carico} / 100)$$

L'importo così determinato deve essere riportato nella colonna 3 del **rigo 13 del mod. 730-3** per il dichiarante ovvero nella colonna 4 del rigo 13 del mod. 730-3 per il coniuge.

La norma (Legge 244/2007 art. 1 comma 15 – Finanziaria 2008) prevede che nel caso in cui l'ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico non trovi capienza nell'imposta lorda

diminuita delle altre detrazioni, spetta un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Per l'individuazione dell'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nella imposta lorda e che determina un credito fruibile nella presente dichiarazione, si rimanda alle indicazioni fornite al paragrafo "13.13.2 DETERMINAZIONE DEL RESIDUO DELLE DETRAZIONI DI CUI AL RIGO 13 COL. 3 (O COL. 4 PER IL CONIUGE) ED AL RIGO 22 DEL MOD. 730-3".

13.8 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO (RIGO 14 DEL MOD. 730-3)

Il nuovo art. 12 del TUIR prevede per ogni altro familiare a carico (casella A barrata nei righi da 3 a 6 del prospetto dei familiari a carico) una **Detrazione Teorica** pari a euro 750,00 da rapportare al **numero di mesi a carico** (casella "mesi a carico" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla **percentuale di spettanza** (casella "percentuale" presente nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in quanto l'importo di quella effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente. Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1) calcolare: **Reddito di riferimento** = rigo 6 mod. 730-3 – rigo 7 mod. 730-3

2) calcolare **Quoziente** =
$$\frac{80.000 - \text{Reddito di riferimento}}{80.000}$$

- **Se il Quoziente è minore di zero, pari a zero ovvero pari ad uno** lo stesso va ricondotto a zero;

- **Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno** devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

3) calcolare **Totale-Detrazione-Teorica** che è pari alla somma delle detrazioni teoriche determinate con riferimento a ciascun altro familiare a carico (casella A barrata nei righi da 3 a 6 del prospetto dei familiari a carico);

4) calcolare **Detrazione-spettante** = **Totale-Detrazione-Teorica X Quoziente**

L'importo della detrazione spettante così determinato deve essere riportato nel rigo 14 del mod. 730-3.

13.9 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE ED ALTRI REDDITI (RIGHI 15, 16 E 17 DEL MOD. 730-3)

La finanzia 2007 con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi, ha sostituito, a partire dall'anno di imposta 2007, il sistema delle deduzioni dal reddito complessivo con il sistema delle detrazioni dall'imposta lorda. In particolare, il nuovo art. 13 del Tuir prevede, con riferimento alle diverse tipologie di reddito, specifiche detrazioni. Tali detrazioni costituiscono

importi teorici in quanto, la detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze). L'importo della detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto se il reddito complessivo supera 55.000,00 euro. La norma dispone, altresì, che le detrazioni previste per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, per redditi di pensione, per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore e per redditi diversi non sono cumulabili tra loro.

La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo d'anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione.

Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spetterà sia la detrazione per redditi da lavoro dipendente che la detrazione per redditi da pensione ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

Se al reddito complessivo concorrono sia redditi di lavoro dipendente e/o pensione (sezione I del quadro C) che altri redditi: lettere e), f), g), h), ed i) dell'art. 50 comma 1 (sezione II del quadro C), comma 2 dell'art. 53 del TUIR (rigo D3 del quadro D) e lettere i) ed l) dell'art 67 comma 1 del Tuir (rigo D5 del quadro D) il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà riconoscere la detrazione più favorevole.

Nei paragrafi successivi saranno esaminate:

- 1) le modalità di determinazione della detrazione prevista per redditi di lavoro dipendente ed a questi assimilati per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro;
- 2) le modalità di determinazione della detrazione prevista per redditi di pensione;
- 3) la determinazione della detrazione spettante nel caso in cui al reddito complessivo concorrano sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione ed il reddito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze) non è superiore a euro 8.000,00;
- 4) le modalità di determinazione della detrazione prevista per alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro, alcuni redditi di lavoro autonomo (art. 53 comma 2 del TUIR) e per alcuni redditi diversi (lett. i ed l dell'art 67 comma 1 del Tuir);
- 5) Individuazione della detrazione più favorevole qualora al reddito complessivo concorrano sia redditi di lavoro dipendente e/o pensione che altri redditi.

13.9.1 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

La detrazione per redditi di lavoro dipendente deve essere determinata qualora siano verificate entrambe le seguenti due condizioni:

- 1) in almeno uno dei righi da C1 a C3 sia presente nella relativa casella di colonna 1 il codice "2" (Lav dip) ovvero il codice "3" (LSU);
- 2) sia compilata la colonna 1 del rigo C4 (giorni di lavoro dipendente per i quali spetta la detrazione).

Presenza di redditi per lavori socialmente utili

Se nella sezione I del quadro C sono stati indicati solo redditi per lavori socialmente utili (codice 3 in colonna 1 dei righe C1 a C3) la detrazione spetta solo se tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Per verificare se i redditi per lavori socialmente utili concorrono o meno al reddito complessivo operare nel seguente modo:

se la somma degli importi dei righe da 1 a 5 del mod. 730-3 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge) diminuita della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al **rigo 7** e del totale redditi per lavori socialmente utili (determinato come descritto nelle istruzioni al rigo 6 del mod. 730-3) è superiore a euro 9.296 i redditi per lavori socialmente utili concorrono al reddito complessivo; nel caso in cui tale somma sia inferiore o uguale a euro 9.296 i redditi per lavori socialmente utili NON concorrono al reddito complessivo.

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.

- 1) calcolare: **Reddito di riferimento** = rigo 6 mod. 730-3 – rigo 7 mod. 730-3
- 2) il numero dei giorni di lavoro dipendente (**rigo C4 col. 1**) per i quali spettano le detrazioni viene di seguito denominato **Num-Giorni-Lav-Dip**;
- 3) L'importo della detrazione spettante è in funzione dell'ammontare del **reddito di riferimento**:

A) REDDITO DI RIFERIMENTO FINO AD EURO 8.000

Calcolare la detrazione rapportata ai giorni di lavoro dipendente:

$$\text{Detrazione-LavDip-Rapportata-Giorni} = 1.840 \times \frac{\text{Num-Giorni-Lav-Dip}}{365}$$

Calcolare la Detrazione-minima-LavDip:

- se nella casella di colonna 2 dei righe da C1 a C3 è presente in almeno un rigo il codice "2" (redditi di lavoro dipendente a tempo determinato) Calcolare Detrazione minima-LavDip è pari ad euro 1.380,00;

- se in nessun rigo da C1 a C3 è presente nella colonna 2 il codice "2" la Detrazione minima-LavDip Spettante è pari ad euro 690,00;

Si precisa che l'importo della detrazione minima come sopra determinata non deve essere rapportata ai giorni di lavoro dipendente.

La Detrazione spettante, di seguito denominata Detrazione-Spettante-LavDip, è pari al maggiore importo tra quello della Detrazione-LavDip-Rapportata-Giorni e quello della Detrazione minima-LavDip come sopra determinati;

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute nel paragrafo 13.9.3 "Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente che di pensione: casi particolari" e nel paragrafo 13.9.6 "Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi" l'importo denominato "Detrazione-Spettante-LavDip" deve essere riportato nel rigo 15 del mod. 730-3.

B) REDDITO DI RIFERIMENTO SUPERIORE AD EURO 8.000 E FINO AD EURO 15.000

1) calcolare **Quoziente** = $\frac{15.000 - \text{Reddito di riferimento}}{7.000}$

- Se il **Quoziente** è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) **Detrazione-Spettante-LavDip** =

$$[1.338 + (502 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{Num-Giorni-Lav-Dip}}{365}$$

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute paragrafo 13.9.6 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi” l’importo denominato “Detrazione-Spettante-LavDip” deve essere riportato nel rigo 15 del mod. 730-3.

C) REDDITO DI RIFERIMENTO SUPERIORE AD EURO 15.000 E FINO AD EURO 55.000

1) Individuare l’eventuale **Maggiorazione** in relazione alle diverse fasce di “Reddito di riferimento”:

**MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE**

Reddito di riferimento Superiore ad euro	Reddito di riferimento Fino a euro	Maggiorazione spettante
	23.000	Zero
23.000	24.000	10
24.000	25.000	20
25.000	26.000	30
26.000	27.700	40
27.700	28.000	25
28.000		zero

L’importo della maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito NON deve essere rapportata al numero di giorni di lavoro dipendente e quindi spetta per l’intero ammontare.

2) calcolare **Quoziente** = $\frac{55.000 - \text{Reddito di riferimento}}{40.000}$

- Se il **Quoziente** è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

3) Calcolare la detrazione spettante:

• **Detrazione-Spettante-LavDip** =

$$\left[1.338 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{Num-Giorni-Lav-Dip}}{365} \right] + \text{Maggiorazione}$$

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute paragrafo 13.9.6 “*Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi*” l’importo denominato “Detrazione-Spettante-LavDip” deve essere riportato nel rigo 15 del mod. 730-3.

13.9.2 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE

La detrazione per redditi di pensione deve essere determinata qualora siano verificate entrambe le seguenti due condizioni:

- 1) in almeno uno dei righe da C1 a C3 sia presente nella relativa casella di colonna 1 il codice "1" (Pensione);
- 2) sia compilata la colonna 2 del rigo C4 (giorni di pensione per i quali spetta la detrazione).

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.

- 1) calcolare: **Reddito di riferimento** = rigo 6 mod. 730-3 – rigo 7 mod. 730-3
- 2) il numero dei giorni di pensione (**rigo C4 col. 2**) per i quali spettano le detrazioni viene di seguito denominato **Num-Giorni-Pensione**;
- 3) L'importo della detrazione spettante è in funzione sia dell'ammontare del **reddito di riferimento** che dell'**età del contribuente**.

13.9.2.1 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE PER CONTRIBUENTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

Tale detrazione si applica con riferimento ai contribuenti che non hanno compiuto 75 anni alla data del 31 dicembre 2007. Per l'età occorre fare riferimento alla data di nascita presente nella sezione "dati anagrafici" del contribuente; pertanto, la detrazione spetta ai contribuenti nati a partire dal 1 gennaio 1933 compreso.

L'importo della detrazione spettante è in funzione dell'ammontare del **reddito di riferimento**:

A) REDDITO DI RIFERIMENTO FINO AD EURO 7.500

Calcolare la detrazione rapportata ai giorni Pensione:

$$1) \text{ Detrazione-Pensione-Rapportata-Giorni } = 1.725 \times \frac{\text{ Num-Giorni-Pensione }}{365}$$

2) Per i contribuenti con redditi di pensione di età inferiore a 75 anni è prevista una detrazione minima di euro 690,00 che di seguito denominiamo Detrazione-Minima-Pensione; si precisa che tale detrazione non deve essere rapportata ai giorni di pensione

3) La Detrazione spettante, di seguito denominata Detrazione-Spettante-Pensione, è pari al maggiore importo tra quello della Detrazione-Pensione-Rapportata-Giorni e quello della Detrazione-minima-Pensione come sopra determinati;

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute nel paragrafo 13.9.3 "Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente che di pensione: casi particolari" e nel paragrafo 13.9.6 "Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi" l'importo denominato "Detrazione-Spettante-Pensione" deve essere riportato nel rigo 16 del mod. 730-3.

B) REDDITO DI RIFERIMENTO SUPERIORE AD EURO 7.500 E FINO AD EURO 15.000

1) calcolare **Quoziente** = $\frac{15.000 - \text{Reddito di riferimento}}{7.500}$

- Se il **Quoziente** è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) **Detrazione-Spettante-Pensione** =

$$[1.255 + (470 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{Num-Giorni-Pensione}}{365}$$

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute nel paragrafo 13.9.3 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente che di pensione: casi particolari” e nel paragrafo 13.9.6 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi” l’importo denominato “Detrazione-Spettante-Pensione” deve essere riportato nel rigo 16 del mod. 730-3.

C) REDDITO DI RIFERIMENTO SUPERIORE AD EURO 15.000 E FINO AD EURO 55.000

1) calcolare **Quoziente** = $\frac{55.000 - \text{Reddito di riferimento}}{40.000}$

- Se il **Quoziente** è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) Calcolare la detrazione spettante:

Detrazione-Spettante-Pensione =

$$1.255 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{Num-Giorni-Pensione}}{365}$$

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute nel paragrafo 13.9.6 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi” l’importo denominato “Detrazione-Spettante-Pensione” deve essere riportato nel rigo 16 del mod. 730-3.

13.9.2.2 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE PER CONTRIBUENTI DI ETÀ UGUALE O SUPERIORE A 75 ANNI

Tale detrazione si applica con riferimento ai contribuenti che alla data del 31 dicembre 2007 hanno una età uguale o superiore a 75 anni. Per l’età occorre fare riferimento alla data di nascita presente nella sezione “dati anagrafici” del contribuente; pertanto, la detrazione spetta ai contribuenti nati entro il 31 dicembre 1932 compreso.

L’importo della detrazione spettante è in funzione dell’ammontare del **reddito di riferimento**:

A) REDDITO DI RIFERIMENTO FINO AD EURO 7.750

Calcolare la detrazione rapportata ai giorni Pensione:

1) **Detrazione-Pensione-Rapportata-Giorni** = 1.783 X $\frac{\text{Num-Giorni-Pensione}}{365}$

2) Per i contribuenti con redditi di pensione di età uguale o superiore a 75 anni è prevista una detrazione minima di euro 713,00 che di seguito denominiamo **Detrazione-Minima-Pensione**; si precisa che tale detrazione non deve essere rapportata ai giorni di pensione

3) La **Detrazione spettante**, di seguito denominata **Detrazione-Spettante-Pensione** è pari al maggiore importo tra quello della **Detrazione- Pensione -Rapportata-Giorni** e quello della **Detrazione-minima-Pensione** come sopra determinati;

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute nel paragrafo 13.9.3 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente che di pensione: casi particolari” e nel paragrafo 13.9.6 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi” l’importo denominato “Detrazione-Spettante-Pensione” deve essere riportato nel rigo 16 del mod. 730-3.

B) REDDITO DI RIFERIMENTO SUPERIORE AD EURO 7.750 E FINO AD EURO 15.000

1) calcolare **Quoziente** = $\frac{15.000 - \text{Reddito di riferimento}}{7.250}$

- Se il **Quoziente** è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

3) **Detrazione-Spettante-Pensione** =

$$[1.297 + (486 \times \text{Quoziente})] \times \frac{\text{Num-Giorni-Pensione}}{365}$$

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute nel paragrafo 13.9.3 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente che di pensione: casi particolari” e nel paragrafo 13.9.6 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi” l’importo denominato “Detrazione-Spettante-Pensione” deve essere riportato nel rigo 16 del mod. 730-3.

C) REDDITO DI RIFERIMENTO SUPERIORE AD EURO 15.000 E FINO AD EURO 55.000

1) calcolare **Quoziente** = $\frac{55.000 - \text{Reddito di riferimento}}{40.000}$

- Se il **Quoziente** è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) Calcolare la detrazione spettante:

Detrazione-Spettante-Pensione =

$$1.297 \times \text{Quoziente} \times \frac{\text{Num-Giorni-Pensione}}{365}$$

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute nel paragrafo 13.9.6 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi” l’importo denominato “Detrazione-Spettante-Pensione” deve essere riportato nel rigo 16 del mod. 730-3.

13.9.3 DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE IN PRESENZA SIA DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CHE DI PENSIONE: CASI PARTICOLARI

Si precisa che nel caso in cui al reddito complessivo concorrano sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione ed il reddito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze) non è superiore a euro 8.000,00 e trova applicazione per almeno una delle due tipologie di reddito (lavoro dipendente e pensione) la detrazione minima prevista (690 per i redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato, 1.380,00 i redditi di lavoro dipendente a tempo determinato, 690,00 per i redditi di pensione con contribuente di età inferiore a 75 anni ed euro 713 00 per i redditi di pensione con contribuente di uguale o superiore a 75 anni), essendo stabilita la non cumulabilità delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per redditi di pensione, al fine di individuare la detrazione spettante operare come di seguito descritto. Si precisa che, come chiarito nella circolare 15/2007 dell’Agenzia delle Entrate, la previsione di non cumulabilità tra le detrazioni di cui all’art. 13 comporta che, in presenza di redditi di lavoro dipendente e di pensione per i quali ha trovato applicazione la detrazione minima, la detrazione minima prevista per lavoro dipendente e quella prevista per redditi di pensione non sono tra loro cumulabili.

Pertanto, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

1) Presenza sia di redditi di lavoro dipendente che di pensione e pertanto presenza di almeno due righe compilati della sezione I del quadro C (righe da C1 a C3) nei quali in almeno uno sia presente nella relativa casella di colonna 1 il codice “1” ed in almeno un altro rigo sia presente nella relativa casella di colonna 1 un codice diverso da “1”;

- 2) compilazione sia della colonna 1 che della colonna 2 del rigo C4 del quadro C (giorni di lavoro dipendente e giorni di pensione per i quali spetta la detrazione);
- 3) Individuazione, in base alle istruzioni fornite nei precedenti paragrafi, della detrazione minima come detrazione spettante per almeno una delle due tipologie di reddito; Tali detrazioni minime sono quelle denominate “*Detrazione minima-LavDip*” e “*Detrazione-Minima-Pensione*”.

Determinare la detrazione effettivamente spettante operando come di seguito descritto.

A) individuazione della detrazione minima più favorevole

- Se con riferimento alle istruzioni fornite nei precedenti paragrafi ha trovato applicazione la detrazione minima per il solo reddito di lavoro dipendente:

$$\text{Detrazione-Minima-Piùfavorevole} = \text{Detrazione minima-LavDip}$$

- Se con riferimento alle istruzioni fornite nei precedenti paragrafi ha trovato applicazione la detrazione minima per il solo reddito di pensione :

$$\text{Detrazione-Minima-Piùfavorevole} = \text{Detrazione-Minima-Pensione}$$

- Se invece, ha trovato applicazione per entrambe le tipologie di reddito la detrazione minima:

$$\text{Detrazione-Minima-Piùfavorevole} = \text{al maggiore importo tra } \text{Detrazione minima-LavDip} \text{ e } \text{Detrazione-Minima-Pensione}$$

B) individuazione del totale delle detrazioni rapportate ai giorni

Calcolare la somma delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per pensione entrambe rapportate ai rispettivi giorni di lavoro dipendente e di pensione senza tenere conto della detrazione minima prevista; Tale importo è costituito dalla somma degli importi definiti nei precedenti paragrafi come “*Detrazione-Pensione-Rapportata-Giorni*” e “*Detrazione-LavDip-Rapportata-Giorni*”.

$$\text{Pertanto, Tot-Detrazione-Rapportata-Giorni} = \text{“Detrazione-LavDip-Rapportata-Giorni”} + \text{“Detrazione-Pensione-Rapportata-Giorni”}$$

C) Determinazione della detrazione effettivamente spettante

La detrazione effettivamente spettante è il maggiore importo tra quello della “*Detrazione-Minima-Piùfavorevole*” e quello “*Tot-Detrazione-Rapportata-Giorni*”

Se l’importo maggiore è costituito dalla “*Detrazione-Minima-Piùfavorevole*”, tale importo deve essere riportato nel rigo 15 del mod. 730-3, se la detrazione è riferita a redditi di lavoro dipendente ovvero nel rigo 16 del mod. 730-3 se la detrazione è riferita a redditi di pensione;

Se, invece, l’importo maggiore è costituito da “*Tot-Detrazione-Rapportata-Giorni*”, nei rigi 15 e 16 del mod. 730-3 devono essere riportate rispettivamente le detrazioni di lavoro dipendente e di pensione denominate “*Detrazione-LavDip-Rapportata-Giorni*” e “*Detrazione-Pensione-Rapportata-Giorni*”.

13.9.4 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (PER I QUALI LA DETRAZIONE NON È RAPPORTATA AL PERIODO DI LAVORO) E PER ALCUNI REDDITI DIVERSI

La detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - art. 50 del TUIR comma 1 lettere e), f), g), h), ed i) ad esclusione dell'assegni periodici corrisposti dal coniuge, art. 53 (in particolare, il solo comma 2 per il mod. 730) e, per alcuni redditi diversi - art. 67 del TUIR comma 1 lettere i) ed l) - deve essere determinata qualora sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- presenza di un importo nei righe da C5 a C7 del quadro C per i quali la relativa casella di colonna 1 non è barrata;
- presenza di un importo nel rigo D3 del quadro D;
- la somma degli importi indicati nella colonna 2 del rigo D5 (redditi) di tutti i moduli compilati diminuita della somma degli importi indicati nella colonna 3 (spese) del rigo D5 di tutti i moduli compilati è maggiore di zero.

La detrazione spetta in funzione del reddito e compete per intero in quanto non deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Calcolare: **Reddito di riferimento** = rigo 6 mod. 730-3 – rigo 7 mod. 730-3

A) REDDITO DI RIFERIMENTO FINO AD EURO 4.800

La detrazione, di seguito denominata Detrazione-Spettante-Altri-Redditi spetta nella misura fissa di euro 1.104.

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute nel paragrafo 13.9.6 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi” l'importo denominato “Detrazione-Spettante-Altri-Redditi” deve essere riportato nel rigo 17 del mod. 730-3.

B) REDDITO DI RIFERIMENTO SUPERIORE AD EURO 4.800 E FINO A EURO 55.000

- 1) calcolare **Quoziente** = $\frac{55.000 - \text{Reddito di riferimento}}{50.200}$

Se il **Quoziente** è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

- 2) Calcolare la detrazione spettante:

$$\text{Detrazione-Spettante-Altri-Redditi} = 1.104 \times \text{Quoziente}$$

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute nel paragrafo 13.9.6 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi”

l'importo denominato "Detrazione-Spettante-Altri-Redditi" deve essere riportato **nel rigo 17** del mod. 730-3.

13.9.5 DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE PER ASSEGNI PERIODI CORRISPOSTI DAL CONIUGE

Se nei righe da C5 a C7 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico corrisposto dal coniuge) deve essere determinata una detrazione d'imposta con le modalità di seguito descritte. La detrazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno.

Calcolare: **Reddito di riferimento** = rigo 6 mod. 730-3 – rigo 7 mod. 730-3

A) REDDITO DI RIFERIMENTO FINO AD EURO 7.500

La detrazione di seguito denominata **Detrazione-Assegno-Coniuge** è pari ad euro 1.725.

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute nel paragrafo 13.9.6 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi” l'importo denominato “Detrazione-Assegno-Coniuge” deve essere riportato nel rigo 17 del mod. 730-3.

B) REDDITO DI RIFERIMENTO SUPERIORE AD EURO 7.500 E FINO AD EURO 15.000

1) calcolare **Quoziente** =
$$\frac{15.000 - \text{Reddito di riferimento}}{7.500}$$

- Se il **Quoziente** è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) **Detrazione-Assegno-Coniuge** = $1.255 + (470 \times \text{Quoziente})$

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute nel paragrafo 13.9.6 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi” l'importo denominato “Detrazione-Assegno-Coniuge” deve essere **riportato nel rigo 17** del mod. 730-3.

C) REDDITO DI RIFERIMENTO SUPERIORE AD EURO 15.000 E FINO AD EURO 55.000

1) calcolare **Quoziente** =
$$\frac{55.000 - \text{Reddito di riferimento}}{40.000}$$

- Se il **Quoziente** è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) **Detrazione-Assegno-Coniuge** = $1.255 \times \text{Quoziente}$

Salvo quanto chiarito con le istruzioni contenute nel paragrafo 13.9.6 “Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente e/o pensione che di alcuni redditi diversi” l'importo denominato “Detrazione-Assegno-Coniuge” deve essere riportato nel rigo 17 del mod. 730-3.

13.9.6 DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE IN PRESENZA SIA DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E/O PENSIONE CHE DI ALCUNI REDDITI DIVERSI

Poiché l'art 13 del TUIR prevede che le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e per alcuni redditi diversi sono alternative tra loro, al contribuente che ha percepito più di una delle suddette tipologie di reddito spetta una sola detrazione, la più favorevole.

A tal fine operare come di seguito indicato.

Determinare l'ammontare complessivo delle detrazioni relative sia a redditi di lavoro dipendente che a redditi di pensione. Tale importo è pari al risultato della seguente operazione:

$$\text{TOT-DETRAZIONE-LAVDIP-PENS} = \text{Detrazione-Spettante-LavDip} + \text{Detrazione-Spettante-Pensione}$$

Gli importi "**Detrazione-Spettante-LavDip**" e "**Detrazione-Spettante-Pensione**" sono quelli determinati con riferimento alle istruzioni fornite nei precedenti paragrafi

Qualora la detrazione spettante sia stata determinata sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo **13.9.3** "*Determinazione della detrazione in presenza sia di redditi di lavoro dipendente che di pensione: casi particolari*", l'importo TOT-DETRAZIONE-LAVDIP-PENS è pari all'importo della detrazione spettante individuato con le indicazioni fornite nella sezione C) nel suddetto paragrafo.

La detrazione più favorevole da riconoscere al contribuente è la maggiore tra le seguenti:

- TOT-DETRAZIONE-LAVDIP-PENS (come sopra determinata)
- Detrazione-Spettante-Altri-Redditi (come determinata nel paragrafo 12.8.4)
- Detrazione-Assegno-Coniuge (come determinata nel paragrafo 12.8.5)

L'importo della detrazione più favorevole così determinato deve essere riportata nel corrispondente rigo (o nei corrispondenti righi qualora la più favorevole sia TOT-DETRAZIONE-LAVDIP-PENS ed il contribuente abbia percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione) del mod 730-3 e di tale circostanza ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

13.10 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI DI CUI ALLE SEZ. I E III DEL QUADRO E (RIGHI 18 E 19 MOD. 730-3)

13.10.1 LA DETRAZIONE SUGLI ONERI DELLA SEZ. I

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo 18 va indicata la detrazione per gli oneri della Sez. I che è pari al 19% del totale di detti oneri tenendo conto delle modalità di calcolo specificate nel paragrafo 8.3.1. L'importo così ottenuto deve essere arrotondato all'unità di euro.

13.10.2 LA DETRAZIONE SUGLI ONERI DELLA SEZ. III

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo 19 va indicata la detrazione per gli oneri della Sez. III che deve essere determinata con le seguenti modalità (tenendo conto anche di quanto specificato nel paragrafo 8.1.1).

Le modalità di determinazione della singola rata spettante sono diverse a seconda se, con riferimento ad ogni singolo rigo:

- non è compilata la casella “Rideterminazione rate” (col. 7);
- è compilata la casella “Rideterminazione rate” (col. 7), la casella “Codice” (col. 5) non è presente ed è il primo anno nel quale il contribuente si avvale della rideterminazione (è indicato il valore “1” nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 3 o 5 rate) ;
- è compilata la casella “Rideterminazione rate” (col. 7), la casella “Codice” (col. 5) non è presente, ovvero è compilata con il codice “1”, e l’anno per il quale il contribuente si avvale della rideterminazione è successivo al primo (è indicato il valore “2” o il valore “3” nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 3 rate ovvero il valore “2”, “3”, “4” o “5” nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate) ;
- è compilata sia la casella “Rideterminazione rate” (col. 7) che la casella “Codice” (col. 5) con il codice “2” o “3”;

Di seguito si riportano le istruzioni relative ad ognuna delle situazioni sopra individuate.

<i>CASO NEL QUALE NON È COMPILATA LA CASELLA “RIDETERMINAZIONE RATE”</i>
--

Calcolare la rata spettante dividendo l'importo di colonna 9 per il numero di rate relative alla casella (col. 8) nella quale il contribuente ha indicato la rata corrente (3, 5 o 10); arrotondare all'unità di euro la rata così determinata.

<i>CASO NEL QUALE È COMPILATA LA CASELLA “RIDETERMINAZIONE RATE” (COL. 7) , LA CASELLA “CODICE” (COL. 5) NON È PRESENTE ED E' IL PRIMO ANNO NEL QUALE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DELLA RIDETERMINAZIONE (è indicato il valore “1” nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 3 o 5 rate)</i>
--

In questo caso è necessario innanzitutto verificare se la compilazione del rigo risulta corretta. Pertanto determinare:

- Numero rate fruito = 2007 – Anno (di col. 1)

- Numero rate residue = numero rate indicato nella casella “Rideterminazione rate” (col. 7) diminuito del “Numero rate fruito”

A) Qualora il “Numero rate residue” sia inferiore o uguale al numero di rate per le quali si è optato per la rateizzazione (casella di col. 8) si dovrà operare come segue:

- se in colonna 7 (casella Rideterminazione) è stato indicato il valore 5 riportare, nella casella di col. 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate, il “Numero rate fruito” + 1;

- se in colonna 7 (casella Rideterminazione) è stato indicato il valore 10 riportare, nella casella di col. 8 relativa alla rateizzazione in 10 rate, il “Numero rate fruito” + 1;

- il dato indicato nella casella “Rideterminazione rate” (col. 7) si deve considerare assente.

Il rigo così ridefinito deve essere riportato sia nel modello 730 cartaceo consegnato all’assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in “via telematica” all’Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Calcolare la rata spettante dividendo l’importo di colonna 9 per il numero di rate relative alla rateizzazione della casella di colonna 8 (ridefinita con le istruzioni di cui sopra); arrotondare all’unità di euro la rata così determinata.

Esempio:

RIGO COMPILATO DAL CONTRIBUENTE			
ANNO (col. 1)	RIDETERMINAZIONE (col. 7)	RATEIZZAZIONE (COL. 8)	IMPORTO (COL. 9)
2000	10	Nella casella relativa alla rateizzazione in cinque rate è stato indicato il valore 1	10.000

Numero rate fruito = 2007 – 2000 = 7 (anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006)

Numero rate residue = 10 – 7 = 3

Essendo il numero di rate residue (3) inferiore al numero di rate per le quali il contribuente ha optato per la rateizzazione (cinque rate) si deve procedere alla ridefinizione del rigo:

RIGO RIDEFINITO DAL SOGGETTO CHE PRESTA L'ASSISTENZA FISCALE			
ANNO (col. 1)	RIDETERMINAZIONE (col. 7)	RATEIZZAZIONE (COL. 8)	IMPORTO (COL. 9)
2000	NON COMPILATA	Nella casella relativa alla rateizzazione in dieci rate deve essere riportato il valore 8 .	10.000

Pertanto con riferimento al rigo così ridefinito la **rata spettante** è pari a:
 $10.000 / 10 = 1.000$

B) Qualora il “Numero rate residue” sia superiore al numero di rate per le quali si è optato per la rateizzazione (casella di col. 8) la rata spettante dovrà essere determinata con riferimento alle istruzioni seguenti. Determinare:

1) Il numero delle rate per le quali si è usufruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (N):

$$N = 2007 - \text{Anno (di col. 1)} - \text{numero rate di col. 8} + 1$$

2) L'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (R):

$$R = \text{importo di col. 9} / \text{numero rate indicato nella casella “Rideterminazione rate”}$$

3) L'importo della spesa residua per la quale il contribuente si avvale della rideterminazione (S):

$$S = \text{importo di col. 9} - (N \times R)$$

1) La Rata spettante è pari al valore di “S” come sopra determinato diviso il numero di rate relative alla casella nella quale il contribuente ha indicato la rata corrente (3 o 5); arrotondare all'unità di euro la rata così determinata.

Esempio:

ANNO (col. 1)	RIDETERMINAZIONE RATE (col. 7)	RATEIZZAZIONE (col. 8)	IMPORTO (col. 9)
2002	10	Nella casella relativa alla rateizzazione in tre rate è stato indicato il valore 1	10.000,00

Si calcola Il numero delle rate per le quali si è usufruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (N)

$$N = (2007 - 2002 - 1 + 1) = 5 \quad (\text{anni } 2002, 2003, 2004, 2005 \text{ e } 2006)$$

Si calcola l'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (R)

$$R = 10.000 / 10 = 1.000$$

Si calcola l'importo della spesa residua per la quale il contribuente si è avvalso della rideterminazione (S)

$$S = 10.000 - (5 \times 1.000) = 5.000$$

Si calcola l'importo della rata spettante per l'anno di imposta 2007:

$$\text{Rata spettante} = 5.000 / 3 = 1.667$$

CASO NEL QUALE È COMPILATA LA CASELLA "RIDETERMINAZIONE RATE" (COL. 7), LA CASELLA "CODICE" (COL. 5) NON È PRESENTE OVVERO È COMPILATA CON IL CODICE "1", E L'ANNO PER IL QUALE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DELLA RIDETERMINAZIONE È SUCCESSIVO AL PRIMO (è indicato il valore "2" o il valore "3" nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 3 rate ovvero il valore "2", "3", "4" o "5" nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate)

Determinare la rata spettante con riferimento alle istruzioni seguenti. Calcolare:

1) Il numero delle rate per le quali si è usufruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (N):

$$N = 2007 - \text{Anno (di col. 1)} - \text{numero rate di col. 8} + 1$$

2) L'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (R):

$$R = \text{importo di col. 9} / \text{numero rate indicato nella casella "Rideterminazione rate"}$$

3) L'importo della spesa residua per la quale il contribuente si è avvalso della rideterminazione (S):

$$S = \text{importo di col. 9} - (N \times R)$$

4) La Rata spettante è pari al valore di "S" come sopra determinato diviso il numero di rate relative alla casella nella quale il contribuente ha indicato la rata corrente (3 o 5); arrotondare all'unità di euro la rata così determinata.

Esempio:

ANNO (col. 1)	RIDETERMINAZIONE RATE (col. 7)	RATEIZZAZIONE (col. 8)	IMPORTO (col. 9)
2001	10	Nella casella relativa alla rateizzazione in tre rate è stato indicato il valore 3	10.000,00

Si calcola Il numero delle rate per le quali si è usufruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (N)

$$N = (2007 - 2001 - 3 + 1) = 4 \quad (\text{anni } 2001, 2002, 2003 \text{ e } 2004)$$

Si calcola L'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (R)

$$R = 10.000 / 10 = 1.000$$

Si calcola L'importo della spesa residua per la quale il contribuente si è avvalso della rideterminazione (S)

$$S = 10.000 - (4 \times 1.000) = 6.000$$

Si calcola l'importo della rata spettante per l'anno di imposta 2007:

$$\text{Rata spettante} = 6.000 / 3 = 2.000$$

CASO NEL QUALE È COMPILATA SIA LA CASELLA “RIDETERMINAZIONE RATE” (COL. 7) CHE LA CASELLA “CODICE” (COL. 5) CON IL CODICE “2” O “3”;

Determinare la rata spettante con riferimento alle istruzioni seguenti. Calcolare:

1) Il numero delle rate per le quali si è usufruito della detrazione relativa alla iniziale rateizzazione in 10 anni (A):

$$A = 2007 - \text{Anno (di col. 1)} - \text{Numero rate di col. 8}$$

2) L'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione relativa alla iniziale rateizzazione in 10 anni (B):

$$B = \frac{\text{importo di col. 9}}{10}$$

3) L'importo della rata per la quale si è fruito della detrazione relativa alla prima rideterminazione in 5 anni (C):

$$C = \frac{\text{importo di col. 9} - (A \times B)}{5}$$

4) Importo della rata spettante per il presente anno d'imposta (D):

$$D = \frac{\text{importo di col. 9} - (A \times B) - C}{3}$$

Arrotondare all'unità di euro la rata così determinata.

Esempio n. 1:

ANNO (col. 1)	Codice (col. 5)	RIDETERMINAZIONE RATE (col. 7)	RATEIZZAZIONE (col. 8)	IMPORTO (col. 9)
2001	2	10	Nella casella relativa alla rateizzazione in tre rate è stato indicato il valore 3	10.000,00

Si calcola il numero di rate per le quali si è usufruito della detrazione relativa alla iniziale rateizzazione in 10 anni:

$$A = 2007 - 2001 - 3 = 3 \quad (\text{anni } 2000, 2001 \text{ e } 2002)$$

Si calcola l'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione relativa alla iniziale rateizzazione in 10 anni:

$$B = 10.000 / 10 = 1.000$$

Si calcola l'importo della rata per la quale si è fruito della detrazione relativa alla prima rideterminazione in 5 anni (anno d'imposta 2004):

$$C = (10.000 - (3 \times 1.000)) / 5 = 7.000 / 5 = 1.400$$

Si calcola l'importo della rata spettante per l'anno 2007:

$$D = (10.000 - 3.000 - 1.400) / 3 = 5.600 / 3 = 1.867$$

Esempio n. 2:

ANNO (col. 1)	Codice (col. 5)	RIDETERMINAZIONE RATE (col. 7)	RATEIZZAZIONE (col. 8)	IMPORTO (col. 9)
2002	2	10	Nella casella relativa alla rateizzazione in tre rate è stato indicato il valore 2	10.000,00

Si calcola il numero di rate per le quali si è usufruito della detrazione relativa alla iniziale rateizzazione in 10 anni:

$$A = 2007 - 2002 - 2 = 3 \quad (\text{anni } 2002, 2003 \text{ e } 2004)$$

Si calcola l'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione relativa alla iniziale rateizzazione in 10 anni:

$$B = 10.000 / 10 = 1.000$$

Si calcola l'importo della rata per la quale si è fruito della detrazione relativa alla prima rideeterminazione in 5 anni (anno d'imposta 2005):

$$C = (10.000 - (3 \times 1.000)) / 5 = 7.000 / 5 = 1.400$$

Si calcola l'importo della rata spettante per l'anno 2006:

$$D = (10.000 - 3.000 - 1.400) / 3 = 5.600 / 3 = 1.867$$

DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE SPETTANTE

Detrazione al 41%

Calcolare il totale delle rate spettanti, come sopra determinate, per le quali l'anno indicato a colonna 1 è inferiore al 2000, **ovvero è uguale al 2006 e nella casella di colonna 2 è stato indicato il codice 1 e non è stato indicato il codice "3" nella casella "vedere istruzioni" di colonna 4** (per le spese sostenute nel 2006 e relative alla salvaguardia dei boschi si continua ad applicare la detrazione nella misura del 36% così come previsto dal comma 117 della Legge 23/12/2005 n. 266 - Finanziaria 2006, il quale nel prorogare l'agevolazione non ha modificato la misura della detrazione).

Sull'importo così ottenuto calcolare il **41%** e arrotondare il risultato all'unità di euro.

Detrazione al 36%

Calcolare il totale delle rate spettanti, come sopra determinate, per le quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, **2007 ovvero è uguale al 2006 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice 2 ovvero è uguale al 2006 e nella casella di colonna 4 è indicato il codice 3 (boschi) indipendentemente dal valore della casella di colonna 2.** Sull'importo così ottenuto calcolare il **36%** e arrotondare il risultato all'unità di euro;

Riportare l'importo delle detrazioni spettanti nella misura del 36% e del 41 % così determinate nel rigo **19** del Mod. 730-3.

13.11 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI ONERI DI CUI ALLA SEZ. IV - RIGO 20 DEL MOD. 730-3

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo 20 va indicata la detrazione per gli oneri della Sez. IV.

A tal fine sull'importo indicato in ciascuna colonna del rigo E37, ricondotto entro i limiti di spesa previsti (paragrafo 8.3.3.), calcolare il 20%. L'importo della singola detrazione così

determinato deve essere arrotondato all'unità di euro. Nel rigo 20 riportare la somma delle detrazioni relative alle colonne da 1 a 4 del rigo E37.

che è pari al 20% del totale di detti oneri tenendo conto delle indicazioni fornite nel paragrafo 8.3.3. L'importo così ottenuto deve essere arrotondato all'unità di euro.

13.12 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI ONERI DI CUI ALLA SEZ. V - RIGO 21 DEL MOD. 730-3

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo 21 va indicata la detrazione per gli oneri della Sez. V. A tal fine l'importo indicato in ciascuna colonna del rigo E38, ricondotto entro i limiti di spesa previsti (paragrafo 8.3.4.), deve essere diviso per tre e sull'importo della singola rata così determinata calcolare il 55%. L'importo della singola detrazione così determinato deve essere arrotondato all'unità di euro. Nel rigo 21 riportare la somma delle detrazioni relative alle colonne da 1 a 4 del rigo E38.

13.13 DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALLA SEZ. VI - RIGO 22 E RIGO 61 DEL MOD. 730-3

Da quest'anno sono previste quattro distinte detrazioni per canoni di locazione tra loro non cumulabili:

- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale introdotta con la legge Finanziaria 2008 (Rigo E39);
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (Rigo E40);
- Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (Rigo E41);
- Detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale introdotta con la legge Finanziaria 2008 (Rigo E42)

A riguardo la Finanziaria 2008 ha previsto che *“qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli art. 12, e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.”*

L'ammontare complessivo delle detrazioni determinate con riferimento alle istruzioni di seguito fornite deve essere riportato nel rigo 22 del mod. 730-3.

13.13.1 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALLA SEZ. VI

1) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Rigo E39 (comma 01 art 16 del TUIR)

Da quest'anno è prevista una detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Tale detrazione deve essere calcolata in funzione di quanto dichiarato dal contribuente nel rigo E39 e nella misura prevista nella seguente tabella:

Tabella detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale					
REDDITO COMPLESSIVO (Rigo 6 mod. 730/3)				DETRAZIONI	
		fino a euro	15.494,00	euro	300,00
oltre euro	15.494,00	fino a euro	30.987,00	euro	150,00
oltre euro	30.987,00			euro	0,00

La detrazione deve essere rapportata al periodo, espresso in giorni, indicato dal contribuente nel rigo E39 colonna 1 ed alla percentuale di detrazione spettante, indicata nel rigo E39 colonna 2. Qualora siano stati compilati più rigi (ad esempio contribuente per il quale sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

2) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale Rigo E40 (comma 1 art 16 del TUIR)

Tale detrazione deve essere calcolata in funzione di quanto dichiarato dal contribuente nel rigo E40 e nella misura prevista nella seguente tabella:

Tabella detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti in regime convenzionale					
REDDITO COMPLESSIVO (Rigo 6 mod. 730/3)				DETRAZIONI	
		fino a euro	15.494,00	euro	495,80
oltre euro	15.494,00	fino a euro	30.987,00	euro	247,90
oltre euro	30.987,00			euro	0,00

La detrazione deve essere rapportata al periodo, espresso in giorni, indicato dal contribuente nel rigo E40 colonna 1 ed alla percentuale di detrazione spettante, indicata nel rigo E40 colonna 2. Qualora siano stati compilati più righi (ad esempio contribuente per il quale sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

3) Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro Rigo E41 (comma 1-bis art 16 del TUIR)

Tale detrazione deve essere calcolata in funzione di quanto dichiarato dal contribuente nel rigo E41 e nella misura prevista nella seguente tabella:

Tabella detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro					
REDDITO COMPLESSIVO (Rigo 6 mod. 730/3)				DETRAZIONI	
		fino a euro	15.494,00	euro	991,60
oltre euro	15.494,00	fino a euro	30.987,00	euro	495,80
oltre euro	30.987,00			euro	0,00

La detrazione deve essere rapportata al periodo, espresso in giorni, indicato dal contribuente nel rigo E41 colonna 1 ed alla percentuale di detrazione spettante, indicata nel rigo E41 colonna 2. Qualora siano stati compilati più righi (ad esempio contribuente per il quale sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

4) Detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale Rigo E42 (comma 1-ter art 16 del TUIR)

Da quest'anno è prevista una detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 per unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

Tale detrazione spetta per i primi tre anni nella misura di euro **991,60** e deve essere calcolata in funzione di quanto dichiarato dal contribuente nel rigo E42 (giorni e percentuale) e qualora il reddito complessivo del contribuente (rigo 6 del mod. 730-3) non sia superiore ad euro 15.494,00.

La detrazione di euro **991,60** deve essere rapportata al periodo, espresso in giorni, indicato dal contribuente nel rigo E42 colonna 1 ed alla percentuale di detrazione spettante, indicata nel rigo E42 colonna 2. Qualora siano stati compilati più righi (ad esempio contribuente per il quale sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

13.13.2 DETERMINAZIONE DEL RESIDUO DELLE DETRAZIONI DI CUI AL RIGO 13 COL. 3 (O COL. 4 PER IL CONIUGE) ED AL RIGO 22 DEL MOD. 730-3

ATTENZIONE: si precisa che le colonne 1 (dichiarante) e 2 (coniuge) del rigo 61 del mod. 730-3 e le colonne 3 (dichiarante) e 4 (coniuge) del rigo 61 del mod. 730-3 non devono essere mai compilate anche se le detrazioni di cui al rigo 13 col. 3 e/o col. 4 ed al rigo 22 non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

Di seguito si forniscono le istruzioni per la determinazione degli importi relativi alle detrazioni di cui al rigo 13 col. 3 e/o col. 4 ed al rigo 22 che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. Tale importi rilevano ai fini della determinazione dell'imposta Irpef a debito o a credito come precisato nelle istruzioni fornite al paragrafo "**13.21.3 DICHIARANTE : IRPEF DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 44 DEL MOD. 730-3**" e nel paragrafo "**13.21.6 CONIUGE : IRPEF DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 52 DEL MOD. 730-3**" per il coniuge.

Istruzioni per la determinazione dei residui delle detrazioni di cui al rigo 13 col. 3 (o col. 4 per il coniuge) e di cui al rigo 22 del mod. 730-3

Con riferimento alle istruzioni che seguono, si definisce **Residuo- rigo-13** la parte di detrazione di cui al rigo 13 col 3 (o col. 4 per il coniuge) del mod. 730-3 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Con riferimento alle istruzioni che seguono, si definisce **Residuo- rigo-22** la parte di detrazione di cui al rigo 22 del mod. 730-3 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Le istruzioni che seguono sono da applicarsi distintamente sia per il dichiarante che per il coniuge. Pertanto, i valori definiti **Residuo- rigo-13** e **Residuo- rigo-22** sono da intendersi riferiti al dichiarante

ovvero al coniuge a seconda del contribuente per il quale si sta verificando la capienza delle detrazioni nella relativa imposta lorda.

Ai fini della la determinazione del residuo della detrazione d'imposta di cui al **rigo 13 col. 3 (o col. 4 il coniuge)** operare come di seguito descritto.

Calcolare **Totale detrazioni** =

rigo 12 + rigo 13 col. 1 (o col. 2 per il coniuge) + rigo 13 col. 3 (o col. 4 per il coniuge) +
rigo 14 + rigo 15 + rigo 16 + rigo 17 + rigo 18 + rigo 19 + rigo 20 + rigo 21 + rigo 22 +
rigo 23 del mod. 730-3

Calcolare: **A = rigo 11 – Totale detrazioni**

1. se il risultato della precedente operazione (A) è maggiore o uguale a zero, la detrazione di cui al rigo 13 col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge) ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto l'importo del **Residuo- rigo-13** è pari a zero.
Se oltre al rigo 13 col. col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge) è compilato anche il rigo 22 del mod. 730-3, anche la detrazione di cui al rigo 22 del mod. 730-3 ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto l'importo del **Residuo- rigo-22** è pari a zero.

2. se invece, il risultato della precedente operazione (A) è inferiore a zero, è necessario individuare l'eventuale ammontare della detrazione di cui al rigo 13 col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge) che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine è necessario confrontare l'importo del rigo 13 col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge) con il valore di A precedentemente determinato considerando tale importo in valore assoluto; si precisa che al fine delle istruzioni che seguono l'importo di A come sopra determinato deve essere sempre considerato in valore assoluto;

2.1 se l'importo del rigo 13 col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge) è inferiore al valore di A, l'intero importo della detrazione indicata nel rigo 13 col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge), non ha trovato capienza nell'imposta lorda e pertanto l'importo del **Residuo- rigo-13** è pari all'importo del rigo 13 col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge).
Se oltre al rigo 13 col 3 (o cl. 4 per il coniuge) è compilato anche il rigo 22 del mod. 730-3 al fine della individuazione dell'eventuale residuo relativo al rigo 22 del mod. 730-3, utilizzate le istruzioni di seguito riportate.

**B = rigo 11 – rigo 12 – rigo 13 col. 1 (o col. 2 per il coniuge) –
rigo 13 col. 3 (o col. 4 per il coniuge) + Residuo- rigo-13 –
rigo 14 – rigo 15 – rigo 16 – rigo 17**

• se il risultato della precedente operazione (B) è inferiore o uguale a zero, la detrazione di cui al rigo 22 del mod. 730-3 non ha trovato capienza nell'imposta lorda; l'importo del **Residuo- rigo-22** deve essere uguale al minore tra il valore del rigo 22 del mod. 730-3 e la differenza tra A e il valore **Residuo- rigo-13**;

• se invece, il risultato della precedente operazione (B) è superiore a zero, è necessario individuare l'eventuale ammontare della detrazione di cui al rigo 22 del mod. 730-3 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine è necessario confrontare l'importo del rigo 22 del mod. 730-3 con il valore di B precedentemente determinato. Se l'importo del rigo 22 del mod. 730-3 è inferiore o uguale al valore di B, l'intero importo della detrazione indicata nel rigo 22 del mod. 730-3, ha trovato capienza nell'imposta lorda e pertanto l'importo del **Residuo- rigo-22** è pari a zero. Se, invece l'importo del rigo 22 del mod. 730-3 è superiore al valore di B, l'importo della detrazione indicata nel rigo 22 del mod. 730-3 che non ha trovato capienza (**Residuo- rigo-22**) è pari al minore importo risultante dalle seguenti due operazioni:

rigo 22 del mod. 730-3 – B
A – **Residuo- rigo-13**

2.2 se l'importo del rigo 13 col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge) è **uguale** al valore di A, l'intero importo della detrazione indicata nel rigo 13 col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge), non ha trovato capienza nell'imposta lorda e pertanto **Residuo- rigo-13** è pari a all'importo del rigo 13 col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge). Se oltre al rigo 13 col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge) è compilato anche il rigo 22, la detrazione di cui al rigo 22 ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto l'importo del **Residuo- rigo-22 è pari a zero.**

2.3 se invece l'importo del rigo 13 col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge) è **superiore** al valore di A, l'importo della detrazione indicata nel rigo 13 col 3 (o 13 col. 4 per il coniuge) che non ha trovato capienza è pari al valore di A; L'importo **Residuo- rigo-13 è pari all'importo di A.** Se oltre al rigo 13 col 3 (o col. 4 per il coniuge) è compilato anche il rigo 22 del mod. 730-3, la detrazione di cui al rigo 22 del mod. 730-3 ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto **Residuo- rigo-22 è pari a zero.**

Istruzioni per la determinazione del residuo della detrazioni di cui al rigo 22 nel caso in cui il rigo 13 col. 3 (o col. 4 per il coniuge) del mod. 730-3 non è compilato

Ai fini della la determinazione del residuo della detrazione d'imposta di cui al rigo 22 del mod. 730-3 operate come di seguito descritto.

Calcolate: **C = rigo 11 – rigo 12 – rigo 13 col. 1 (o col. 2 per il coniuge) – rigo 14 – rigo 15 – rigo 16 – rigo 17 del mod. 730-3**

– se il risultato della precedente operazione è minore o uguale a zero, la detrazione di cui al rigo 22 del mod. 730-3 non ha trovato capienza nell'imposta lorda, pertanto l'importo del **Residuo- rigo-22** è pari all'ammontare del rigo 22 del mod. 730-3;

– se invece, il risultato della precedente operazione è maggiore di zero è necessario individuare l'eventuale ammontare della detrazione di cui al rigo 22 che non trova capienza nell'imposta lorda. A tal fine è necessario confrontare l'importo del rigo 22 con il valore di C precedentemente determinato;

- se l'importo del rigo 22 è inferiore o uguale al valore di C, la detrazione del rigo 22 trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto l'importo del **Residuo- rigo-22 è pari a zero;**
- se, invece l'importo del rigo 22 del mod. 730-3 è superiore al valore di C, l'importo della detrazione indicata nel rigo 22 che non trova capienza è pari alla differenza tra l'ammontare indicato nel rigo 22 e l'ammontare di C come sopra determinato; l'importo del **Residuo- rigo-22 è paria** al risultato di tale operazione.

13.14 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI ONERI DI CUI ALLA SEZ. VII - RIGO 23 DEL MOD. 730-3

Il **rigo 23** è riservato all'indicazione delle detrazioni per gli oneri indicati nei righi **da E43 a E44** della Sez. VII del quadro E.

Detrazione relativa alle spese di mantenimento dei cani guida

Tale detrazione è pari a euro 516,46 e deve essere riconosciuta se il contribuente ha barrato la casella del rigo **E43**.

Altre detrazioni di cui al rigo E44

Detrazione borsa di studio codice "1" nella colonna 1 del rigo E44

Tale detrazione deve essere riconosciuta per l'intero importo indicato dal contribuente.

Detrazione per donazioni effettuate all'ospedale Galliera di Genova codice "2" nella colonna 1 del rigo E44

Tale detrazione deve essere riconosciuta per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda di cui al rigo 11 del mod. 730-3.

13.15 DETERMINAZIONE CREDITI D'IMPOSTA (RIGHI 24 E 25 DEL MOD. 730-3)

13.15.1 CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA - RIGO 24 DEL MOD. 730-3

Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa deve essere calcolato solo se il contribuente ha compilato il rigo G1.

L'utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti; l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione.

Di seguito si forniscono le istruzioni per la determinazione dell'importo del credito utilizzato (rigo 24) e dell'eventuale residuo da utilizzare in compensazione (rigo 59).

E' necessario procedere come segue:

a) determinare l'ammontare del credito spettante:

**Credito d'imposta = rigo G1 col. 1 + rigo G1 col. 2 – rigo G1 col. 3
ricondere a zero se il risultato è minore di zero.**

b) determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula, nella quale andrà considerata, la colonna 1 se il credito è riferito al dichiarante, la colonna 2 se il credito è riferito al coniuge:

rigo 11 - rigo 12 - rigo 13 col. 1 (o col. 2 per il coniuge) – rigo 13 col. 3 (o col. 4 per il coniuge) - rigo 14 - rigo 15 - rigo 16 - rigo 17 - rigo 18 - rigo 19 – rigo 20 - rigo 21 - rigo 22 - rigo 23

c) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere minore o uguale a zero riportare l'intero importo del **Credito d'imposta**, come determinato al punto a), nel rigo 59 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) del mod. 730-3 non riportando nulla nel rigo 24 del mod. 730-3 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge);

d) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere maggiore di zero calcolare:

KA = importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) – l'importo del Credito d'imposta come determinato al punto a);

se **KA** risulta maggiore o uguale a zero riportare nel rigo 24 colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'intero importo del **Credito d'imposta** e non riportare nulla nel rigo 59 colonna 1 e/o 2;

se **KA** risulta minore di zero riportare nel rigo **24** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)**, e nel rigo **59** colonna 1 e/o 2 la differenza tra l'importo del **Credito d'imposta** e quanto riportato nel rigo **24** colonna 1 e/o 2.

13.15.2 CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE - RIGO 25 DEL MOD. 730-3

Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione deve essere calcolato solo se il contribuente ha compilato il rigo G3.

L'utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti e il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa; l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione.

Di seguito si forniscono le istruzioni per la determinazione dell'importo del credito utilizzato (**rigo 25**) e l'eventuale residuo da utilizzare in compensazione (**rigo 60**).

A tal fine è necessario procedere come segue:

a) determinare l'ammontare del credito spettante:

Credito d'imposta = rigo G3 col. 1 – rigo G3 col. 2

ricorrere a zero se il risultato è minore di zero.

b) determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula, nella quale andrà considerata, la colonna 1 se il credito è riferito al dichiarante, la colonna 2 se il credito è riferito al coniuge:

rigo 11 - rigo 12 - rigo 13 col. 1 (o col. 2 per il coniuge) – rigo 13 col. 3 (o col. 4 per il coniuge) - rigo 14 - rigo 15 - rigo 16 - rigo 17 - rigo 18 - rigo 19 – rigo 20 - rigo 21 - rigo 22 - rigo 23 – rigo 24

c) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto **b)** risulta essere minore o uguale a zero riportare l'intero importo del **Credito d'imposta** nel rigo **60** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 non indicando nulla nel rigo **25** colonna 1 e/o 2;

d) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto **b)** risulta essere maggiore di zero calcolare:

ZA = importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) – Credito d'imposta;

se **ZA** risulta maggiore o uguale a zero riportare nel rigo **25** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'intero importo del **Credito d'imposta** e non indicare nulla nel rigo **60** colonna 1 e/o 2;

se **ZA** risulta minore di zero riportare nel rigo **25** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto **b)**, e nel rigo **60** colonna 1 e/o 2 la differenza tra l'importo del **Credito d'imposta** e quanto riportato nel rigo **25** colonna 1 e/o 2.

13.16 TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA – RIGO 26 DEL MOD. 730-3

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo **26** va riportato il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta come di seguito evidenziato:

Rigo 26 = rigo 12 + rigo 13 col 1 (o col. 2 per il coniuge) + rigo 13 col. 3 (o col. 4 per il coniuge) + rigo 14 + rigo 15 + rigo 16 + rigo 17 + rigo 18 + rigo 19 + rigo 20 + rigo 21 + rigo 22 + rigo 23 + rigo 24 + rigo 25

13.17 IMPOSTA NETTA – RIGO 27 DEL MOD. 730-3

L'imposta netta da riportare alle colonne 1 e/o 2 del rigo 22A è pari a:

Imposta netta rigo 27 = rigo 11 – rigo 26 (se il risultato è negativo riportare zero)

13.18 DETERMINAZIONE DEI RIGHI DA 28 A 34 E DEI RIGHI 63 E 64 DEL MOD. 730-3

13.18.1 CREDITI SULLE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO – RIGO 28 DEL MOD. 730-3

Per le imposte pagate all'estero è riconosciuto, ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del TUIR, un credito d'imposta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo. Il suddetto credito spetta nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Ai fini della verifica di tale limite si deve tenere conto del credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni e riferito allo stesso anno di produzione del reddito estero.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario:

- a. calcolare, per ogni rigo G4 compilato, l'ammontare massimo del credito d'imposta spettante;**
- b. per ogni singolo anno di produzione del reddito, ricondurre l'ammontare massimo dei crediti d'imposta determinati con riferimento ad ogni singolo rigo nel limite dell'imposta netta.**

A. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER OGNI RIGO G4

Per ogni rigo G4 compilato è necessario determinare l'ammontare massimo del credito d'imposta spettante calcolando la quota di imposta lorda italiana (*corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo*) diminuita del credito

utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 9) e relativo all'anno di imposta di col. 2 ed allo stato estero di col. 1; pertanto, operare come segue:

- se a colonna 2 (anno di produzione del reddito) del rigo G4 è indicato l'anno 2007, il credito massimo spettante per il singolo rigo è costituito dal minore importo tra quanto indicato nella colonna 4 (imposta estera) del rigo G4 e il risultato della seguente operazione (quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo):

$$\frac{\text{rigo G4 col. 3}}{\text{rigo 6 mod. 730-3}} \times \text{rigo 11 mod. 730-3}$$

Arrotondare all'unità di euro l'importo così determinato.

Considerare zero, se il risultato della presente operazione è negativo.

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (rigo G4 col. 3 / rigo 6 mod. 730-3) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1. Tuttavia si rileva che, in considerazione della circostanza che nel modello 730 non possono confluire redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo, per i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2007, il rapporto tra il reddito estero e reddito complessivo non potrà mai assumere un valore superiore ad 1.

- Se a colonna 2 (anno di produzione del reddito) del rigo G4 è indicato un anno diverso dal 2007, il credito massimo spettante per il singolo rigo è costituito dal minore importo tra quanto indicato nella colonna 4 del rigo G4 (imposta estera) e il risultato della seguente operazione (quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo, diminuita dell'importo di col. 9):

$$\left(\frac{\text{rigo G4 col. 3}}{\text{rigo G4 col. 5}} \times \text{rigo G4 col. 6} \right) - \text{rigo G4 col. 9}$$

Arrotondare all'unità di euro l'importo così determinato.

Considerare zero, se il risultato della presente operazione è negativo.

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (rigo G4 col. 3 / rigo G4 col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il contribuente ha compilato più righe G4 è necessario procedere all'aggregazione, per ogni anno di produzione del reddito (col. 2), degli importi di credito massimo spettante calcolati per

ogni singolo rigo. Pertanto sommare gli importi di credito massimo spettante relativi ai rigi G4 che presentano a colonna 2 il medesimo anno.

Messaggi

Se con riferimento al limite costituito dalla quota di imposta lorda risulta che, relativamente ad un singolo anno di produzione del reddito e ad un singolo Stato, il contribuente abbia già usufruito per intero del credito spettante, è necessario fornire nei messaggi la seguente comunicazione:

“... per i redditi prodotti all'estero nell'anno e nello Stato è stato utilizzato per intero il credito fruibile e pertanto, per altre imposte estere che si rendessero definitive relativamente allo stesso anno di produzione ed allo stesso Stato estero, non sarà possibile usufruire di un ulteriore credito”.

L'indicazione di tale messaggio può essere omessa qualora con riferimento alle istruzioni contenute nel successivo paragrafo (Abbattimento entro il limite dell'imposta netta) il contribuente abbia usufruito, relativamente ad un singolo anno di produzione del reddito estero, di un credito complessivo pari all'imposta netta.

b) ABBATTIMENTO ENTRO IL LIMITE DELL'IMPOSTA NETTA

In relazione all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati con riferimento ad ogni singolo anno di produzione del reddito estero è necessario ricondurre tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8).

Pertanto per ogni anno di produzione del reddito (col. 2) è necessario determinare il limite del credito utilizzabile costituito dalla differenza tra l'imposta netta e il credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni:

col. 7 rigo G4 – col. 8 rigo G4

Se l'anno di colonna 2 è il 2007, al fine della verifica del suddetto limite dell'imposta netta, deve farsi riferimento all'importo del **rigo 27** del modello 730-3.

Il credito da riconoscere al contribuente non può essere superiore al limite come sopra determinato.

Messaggi

Se con riferimento al limite dell'imposta netta risulta che, relativamente ad un singolo anno di produzione del reddito, il contribuente abbia già usufruito per intero del credito spettante, è necessario fornire nei messaggi la seguente comunicazione:

“... per i redditi prodotti all'estero nell'anno è stato utilizzato per intero il credito fruibile pertanto, per altre imposte estere che si rendessero definitive relativamente allo stesso anno di produzione, non sarà possibile usufruire di un ulteriore credito”.

ISTRUZIONI RELATIVE AI RIGHI 63 E 64 DEL 730-3

Generalità

I righi 63 e 64 sono riservati all'esposizione, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, di alcune informazioni relative all'utilizzo del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, che possono assumere rilevanza per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al successivo anno d'imposta.

Per ogni singolo anno di produzione del reddito estero dovrà essere indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta utilizzato e la sua imputazione per singolo Stato di produzione.

Compilazione dei righi 63 e 64 mod. 730-3

Per ogni anno di produzione del reddito estero per il quale il contribuente ha richiesto di fruire del relativo credito d'imposta (rigo G4 compilato), il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve indicare nel rigo 63 del mod. 730-3 per il dichiarante (o nel rigo 64 del mod. 730-3 per il coniuge) l'ammontare del credito riconosciuto aumentato di quanto eventualmente utilizzato nelle precedenti dichiarazioni e rilevabile dalla colonna 8 del rigo G4.

Nel caso in cui il credito riconosciuto sia pari a zero ma risulti compilata la col. 8 del rigo G4, compilare comunque il rigo 63 (e/o 64) del mod. 730-3 riportandovi l'importo indicato nella col. 8 del rigo G4.

Qualora sia necessario esporre crediti riconosciuti per imposte pagate all'estero relativi a più di un anno, devono essere utilizzati più moduli del mod. 730-3 provvedendo a compilare il relativo progressivo modulo (Casella "Modello N.") presente nel prospetto di liquidazione.

Qualora sia necessario esporre crediti riconosciuti per imposte pagate all'estero, relativi allo stesso anno ma riferiti a più di due Stati, devono essere utilizzati più moduli del mod. 730-3 provvedendo a compilare il relativo progressivo modulo (Casella "Modello N.") presente nel prospetto di liquidazione e riportando comunque l'indicazione dell'anno (col. 1 del rigo 63 o 64) e del totale credito utilizzato (col. 2 del rigo 63 o 64).

Pertanto nel rigo 63 (o 64) del mod. 730-3 deve essere indicato:

- **a colonna 1 (Anno)** l'anno di produzione del reddito;
- **a colonna 2** (Totale credito utilizzato), indipendentemente dallo Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto, l'ammontare del credito riconosciuto per il reddito prodotto all'estero con riferimento all'anno indicato nella col. 1, ed eventualmente aumentato del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni e rilevabile dalla col. 8 del rigo G4 (riferito allo stesso anno);
- **a colonna 3 (e col. 5)**, il codice relativo allo Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito e per il quale è stato utilizzato il credito;
- **a colonna 4 (e col. 6)** l'importo del credito riconosciuto con riferimento allo stato di col. 3 (o col. 5) eventualmente aumentato del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero e rilevabile dalla col. 9 del rigo G4 (relativo allo stesso anno).

Al fine di una puntuale individuazione delle modalità di compilazione del rigo 63 (e 64) del mod. 730/3 si espongono i seguenti esempi.

Esempio N. 1

L'esempio n. 1 è relativo ad una situazione nella quale nel corso del 2007 si sono rese definitive imposte relative a redditi prodotti nel 2007 in tre distinti paesi esteri.

MODELLO	PAESE (col. 1 rigo G4)	ANNO DI PRODUZIONE (col. 2 rigo G4)	IMPOSTA ESTERA (col. 4 rigo G4)	Quota di imposta lorda	Imposta Netta	Credito spettante
730/2008	A	2007	100	900	1.050	100
730/2008	B	2007	200	1.000	1.050	200
730/2008	C	2007	300	1.100	1.050	300

RIGO 63 730-3 (mod. 730/2008)	ANNO	Totale Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato
Modello N. 1	2007	600 (100 + 200 + 300)	A	100	B	200
Modello N. 2	2007	600 (100 + 200 + 300)	C	300		

Dall'esempio sopra esposto risulta necessario l'utilizzo di due moduli del mod. 730-3.

Nel primo modulo, dovranno essere riportati i dati relativi al credito utilizzato con riferimento ai paesi A e B; nel secondo il credito utilizzato con riferimento al paese C.

Esempio N. 2

L'esempio n. 2 è relativo ad una situazione nella quale nel corso del 2007 si sono rese definitive imposte relative a redditi prodotti nel 2007 in tre distinti paesi esteri. Le imposte pagate all'estero nei singoli paesi trovano capienza nelle rispettive quote di imposta lorda, ma il loro ammontare complessivo ($100 + 200 + 300 = 600$) eccede il limite dell'imposta netta (250).

Nel rigo 63 del mod. 730-3 dovranno essere esposti i dati relativi ai soli Stati per i quali risulta utilizzato il credito. Pur non essendo previsti criteri con riferimento ai quali ripartire tra i diversi stati il credito utilizzabile, nell'esempio proposto si è ipotizzato che il credito venga utilizzato prioritariamente per lo Stato A (100), il residuo per lo Stato B (150) e nulla per lo Stato C in base all'ordine con il quale il contribuente ha compilato i diversi righe G4.

Esempio 2						
MODELLO	PAESE (col. 1 rigo G4)	ANNO DI PRODUZIONE (col. 2 rigo G4)	IMPOSTA ESTERA (col. 4 rigo G4)	Quota di imposta lorda	Imposta Netta	Credito massimo spettante nei limiti della quota di imposta lorda
730/2008	A	2007	100	900	250	100
730/2008	B	2007	200	1.000	250	200
730/2008	C	2007	300	1.100	250	300

RIGO 63 730-3 (mod. 730/2008)	ANNO	Totale Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato
Modello N. 1	2007	250 (100 + 150)	A	100	B	150

Esempio N. 3

L'esempio n. 3 è relativo ad una situazione nella quale entro la data di presentazione della dichiarazione relativa ai redditi del 2007, si sono rese definitive imposte relative a redditi prodotti nel 2007 nel paese C e nel 2006 nei paesi A e B. In particolare, per i redditi prodotti nel 2006 nei paesi A e B, essendosi resa definitiva una parte delle imposte entro la data di presentazione della dichiarazione relativa ai redditi del 2006, si è già in parte usufruito del credito d'imposta nella precedente dichiarazione.

Le imposte pagate nel paese C per i redditi prodotti nel 2007 trovano capienza sia nella quota d'imposta lorda che nell'imposta netta e per esse, pertanto, il credito viene riconosciuto per intero. Le imposte pagate nei paesi A e B non trovano, invece, capienza nella quota di imposta lorda diminuita del credito già utilizzato per lo stesso Paese nella precedente dichiarazione (importo di colonna 9). In particolare, per il paese A (imposta estera 100) non è possibile riconoscere alcun credito essendo pari a zero la capienza della quota di imposta lorda (300 – 300); per il paese B (imposta estera 200) è possibile riconoscere solo un credito di euro 100 corrispondente alla capienza della quota di imposta lorda (600 – 500).

Esempio 3								
MODELLO 730/2007	PAESE (col. 1 rigo G4)	ANNO DI PRODUZIONE (col. 2 rigo G4)	IMPOSTA ESTERA (col. 4 rigo G4)	Quota di imposta lorda	Imposta Netta	Credito Riconosciuto		
	A	2006	300	300	1.000	300		
	B	2006	500	600	1.000	500		
MODELLO 730/2008	PAESE (col. 1 rigo G4)	ANNO DI PRODUZIONE (col. 2 rigo G4)	IMPOSTA ESTERA (col. 4 rigo G4)	Quota di imposta lorda	Imposta Netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col.8 rigo G4)	di cui relativo allo Stato estero di col. 1 (col. 9 rigo G4)	Credito Riconosciuto
	A	2006	100	300	1.000	800	300	0
	B	2006	200	600	1.000	800	500	100
	C	2007	300	1.100	1.050			300
RIGO 63 730-3 (mod. 730/2008)	ANNO	Totale Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato		
Modello N. 1	2006	900 (800 + 100)	A	300	B	600 (500 + 100)		
Modello N. 2	2007	300	C	300				

Dall'esempio sopra esposto risulta necessario l'utilizzo di due moduli del mod. 730-3.

Nel primo modulo, dovranno essere riportati i dati relativi al credito utilizzato con riferimento ai paesi A e B per i redditi prodotti nel 2006; nel secondo, il credito utilizzato con riferimento al paese C per i redditi prodotti nel 2007.

Si evidenzia che per il paese A è comunque presente nel rigo 63 del mod. 730-3 (colonna 2 e colonna 4) l'esposizione del credito utilizzato nella precedente dichiarazione anche se per l'imposta resasi definitiva nel corso del 2007 non è stato riconosciuto alcun credito.

Esempio N.4

L'esempio n. 4 è relativo ad una situazione nella quale entro la data di presentazione della dichiarazione per i redditi del 2007, si sono rese definitive imposte relative a redditi prodotti nel 2006 nei paesi A e B. Inoltre con riferimento ai redditi prodotti nel 2006, si è già usufruito di un credito d'imposta nella precedente dichiarazione per il paese A e per il paese C.

Le imposte resesi definitive nel corso del 2007 per i paesi A e B, trovano capienza nelle rispettive quote d'imposta lorda ma complessivamente non trovano capienza nell'imposta netta diminuita del credito già utilizzato nella precedente dichiarazione. In particolare, la capienza nell'imposta netta risulta essere pari ad euro 1.850 (3.000 - 1.150) e l'imposta complessivamente resasi definitiva nel 2007 risulta essere pari ad euro 2.700 (200 + 2.500).

Pur non essendo previsti criteri con riferimento ai quali ripartire tra i diversi stati il credito utilizzabile, nell'esempio proposto si è ipotizzato che il credito venga utilizzato prioritariamente per lo Stato A (200), il residuo per lo Stato B (1.650 = 1.850 - 200) in base all'ordine con il quale il contribuente ha compilato i diversi righi G4.

Esempio 4						
MODELLO 730/2007	PAESE (col. 1)	ANNO DI PRODUZIONE (col. 2)	IMPOSTA ESTERA (col. 4)	Quota di imposta lorda	Imposta Netta	CREDITO RICONOSCIUTO
	A	2006	1.000	1.200	3.000	1.000
	C	2006	150	300	3.000	150
MODELLO 730/2008	A	2006	200	1.200	3.000	La somma di euro 200 (Paese A) + 2.500 (Paese B) deve essere ricondotta nei limiti della capienza residua dell'imposta netta (3.000 1.150 = 1.850)
	B	2006	2.500	2.500	3.000	
RIGO 63 730-3 (mod. 730/2008)	ANNO	Totale Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato
	2006	3.000 (1.150 + 1.850)	A	1.200 (1.000 + 200)	B	1.650 (1.850 - 200)

Si evidenzia che nell'esempio sopra proposto l'ammontare complessivo del credito utilizzato ed indicato nella colonna 2 del rigo 56 del mod. 730-3 (3.000) non coincide con la somma dei crediti utilizzati per i singoli paesi e riportati nelle colonne 4 e 6 del medesimo rigo (2.850 = 1.200 + 1.650). Tale differenza è generata dalla presenza di un credito di euro 150 utilizzato per il paese C nella precedente dichiarazione dei redditi.

ESEMPIO n. 5

Si propone di seguito un esempio relativo alla determinazione del credito d'imposta spettante per imposte pagate all'estero ipotizzando un contribuente che abbia compilato più righe G4 utilizzando cinque moduli del mod. 730/2008.

Le ultime due colonne della tabella che segue riportano i risultati delle operazioni che il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà effettuare ai fini dell'individuazione del massimo credito spettante per ogni rigo G4 compilato.

DATI PRESENTI NEI RIGHI G4										Importi determinati dal soggetto che presta l'assistenza fiscale	
	col. 1	col. 2	col. 3	col. 4	col. 5	col. 6	col. 7	col. 8	col. 9		
	Stato Estero	Anno	Reddito Estero	Imposta Estera	Reddito Complessivo	Imposta Lorda	Imposta Netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di col. 1	Calcolo quota d'imposta lorda italiana (Reddito Estero/ Reddito Complessivo) X Imposta Lorda diminuito dell'importo di col. 9	Credito massimo d'imposta spettante con riferimento al singolo rigo (il minore tra l'imposta estera e il risultato della precedente colonna)
Rigo 1	Stato D	2005	7.000,00	2.300,00	28.000,00	5.750,00	5.500,00			1.438,00	1.438,00
Rigo 2	Stato A	2004	6.000,00	1.800,00	26.000,00	6.013,00	5.497,00	500,00	500,00	888,00	888,00
Rigo 3	Stato B	2004	8.000,00	2.000,00	26.000,00	6.013,00	5.497,00	500,00		1.850,00	1.850,00
Rigo 4	Stato A	2003	5.000,00	1.500,00	25.000,00	5.639,00	4.109,00	1.100,00		1.128,00	1.128,00
Rigo 5	Stato C	2003	10.000,00	2.000,00	25.000,00	5.639,00	4.109,00	1.100,00		2.256,00	2.000,00

Aggregando per anno i singoli crediti d'imposta massimi spettanti abbiamo che:

Anno	Somma dei singoli crediti d'imposta massimi spettanti
2005	1.438,00
2004	888,00 + 1.850,00 = 2.738,00
2003	1.128,00 + 2.000,00 = 3.128,00

Con riferimento all'imposta netta, il limite del credito utilizzabile per ogni anno di produzione del reddito risulta essere:

Anno	Imposta Netta	Credito Utilizzato nella precedente dichiarazione	limite del credito utilizzabile
2005	5.500,00		5.500,00
2004	5.497,00	500,00	4.997,00
2003	4.109,00	1.100,00	3.009,00

Per l'anno 2004 e 2005 il massimo credito spettante trova capienza nell'imposta netta.

Per l'anno 2003, invece, il massimo credito spettante trova capienza nell'imposta netta (*ridotta di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni*) solo per euro 3.009,00 (4.109,00 - 1.100,00).

Il credito da riconoscere al contribuente è pertanto:

per i redditi esteri prodotti nel 2005	1.438,00
per i redditi esteri prodotti nel 2004	2.738,00
per i redditi esteri prodotti nel 2003	3.009,00
Importo da riportare nel rigo 28 del mod. 730-3	7.185,00

L'importo da riportare nel rigo 28 del mod. 730-3 è quindi pari a euro: 7.185,00 (1.438,00 + 2.738,00 + 3.009,00).

Gli importi da riportare nel 63 del mod. 730-3 sono:

RIGO 63 730-3 (mod. 730/2008)	ANNO	Totale Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato
	2003	4.109,00	A	1.128,00	C	1.881,00
	2004	3.238,00	A	1.388,00	B	1.850,00
	2005	1.438,00	D	1.438,00		

13.18.2 CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI – RIGO 29 DEL MOD. 730-3

Alle colonne 1 e/o 2 del **rigo 29** va indicato l'importo di **rigo G2 del Quadro G** del Dichiarante e/o del Coniuge dichiarante.

13.18.3 RITENUTE – RIGO 30 MOD. 730-3

Al **rigo 30** colonna 1 e/o 2 deve essere riportata la somma delle ritenute indicate dal Dichiarante e/o dal Coniuge dichiarante:

- nel rigo C8 del Quadro C - Sezione III;
- nella colonna 4 dei rigi da D1 a **D5** del Quadro D - Sezione I; se sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo D4 codice "7"), alla somma delle ritenute non deve concorrere l'importo di colonna 4 del rigo D4 per il quale è stato indicato a colonna 1 il codice "7", ma l'importo determinato secondo le modalità descritte nella sezione "attività sportive dilettantistiche" del paragrafo 7.1.3, e denominato R3;
- nella colonna 7 del rigo **D6** del quadro D – sezione II, se è stata barrata la casella di colonna 2 "Opzione per la tassazione ordinaria";
- nella colonna 7 del rigo **D7** del quadro D – sezione II, se è stata barrata la casella di colonna 2 "Opzione per la tassazione ordinaria";
- nella colonna 1 del rigo F2 del Quadro F - sezione II.

Verificare se il contribuente ha percepito redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato (redditi dichiarati nella sezione I del quadro C, rigi da C1 a C3, con la relativa casella di colonna 1 impostata a "3") e procedere come segue:

- 1) per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito ma il reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3) diminuito della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al **rigo 7** è superiore a euro 9.296, sommare, alle altre ritenute da riportare nel **rigo 30** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3, anche l'importo dichiarato a colonna 5 del rigo F2 del quadro F;
- 2) per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito, ma il reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3) diminuito della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al **rigo 7** è inferiore o uguale a euro 9.296, l'importo dichiarato a colonna 5 del rigo F2 del quadro F **non** deve essere riportato nel **rigo 30** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3.

Tale situazione in caso di dichiarazione congiunta deve essere verificata singolarmente per il dichiarante e per il coniuge.

13.18.4 DIFFERENZA – RIGO 31 DEL MOD. 730-3

Al **rigo 31** alla col. 1 (dichiarante) ed alla col. 2 (coniuge) deve essere indicato il risultato della seguente operazione:

$$\text{rigo 31} = \text{rigo 27} - \text{rigo 28} - \text{rigo 29} - \text{rigo 30}$$

A colonna 3 va indicata la somma algebrica delle colonne 1 e 2.

13.18.5 ECCEDEZZA IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE – RIGO 32 DEL MOD. 730-3

Al **rigo 32** va riportata la somma algebrica degli importi di seguito riportati.

In particolare, nella colonna 1, relativa al dichiarante, va riportata la somma algebrica degli importi indicati nel modello del dichiarante; nella colonna 2, relativa al coniuge, va riportata la somma algebrica degli importi indicati nel modello del coniuge dichiarante.

- **F3 col. 1 – F3 col. 2** (il risultato di tale operazione può anche essere negativo)
- **F3 col. 3 – F3 col. 4** (il risultato di tale operazione può anche essere negativo)

13.18.6 ACCONTI VERSATI – RIGO 33 DEL MOD. 730-3

Si ricorda che il dichiarante ed il coniuge dichiarante devono indicare distintamente, ciascuno nel proprio modello, gli acconti versati per il 2007 così come precisato nelle istruzioni al modello 730/2008. Pertanto:

- alla colonna 1 del rigo 33 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto IRPEF indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo F1 del quadro F del mod. 730 del dichiarante;
- alla colonna 2 del rigo 33 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto IRPEF indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo F1 del quadro F del mod. 730 del coniuge dichiarante;

13.18.7 SPESE SANITARIE RELATIVE A PATOLOGIE ESENTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PUBBLICA.

Se il contribuente ha optato per la rateizzazione delle spese sanitarie di cui ai righe da E1 a E3 non devono essere considerate le seguenti istruzioni e, pertanto, si può procedere direttamente con le istruzioni contenute nella successiva sezione. Se il contribuente non ha optato per la rateizzazione delle spese sanitarie di cui ai righe da E1 a E3 seguire le istruzioni sotto indicate.

Se il contribuente ha compilato la colonna 1 del rigo E1 del quadro E (determinate patologie), è necessario verificare se la detrazione del 19% di tale importo, trova capienza nell'imposta lorda. La parte della detrazione che non trova capienza e l'ammontare delle relative spese, deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio. L'importo delle spese la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda può infatti essere riportato nella dichiarazione dei redditi del familiare che le ha sostenute. In caso di

dichiarazione congiunta, tale situazione deve essere verificata singolarmente per il dichiarante e per il coniuge.

A tal fine è necessario procedere come segue:

- a) $P = 19\%$ della colonna 1 del rigo E1 (dichiarante e/o coniuge) tenendo conto dell'eventuale abbattimento;
- b) calcolare il seguente importo per il quale deve essere considerata, la colonna 1 se la spesa è riferita al dichiarante, ovvero la colonna 2 se la spesa è riferita al coniuge dichiarante:

$$\mathbf{J = rigo\ 11 - rigo\ 12 - rigo\ 13\ col.\ 1\ (o\ col.\ 2\ per\ il\ coniuge) - rigo\ 13\ col.\ 3\ (o\ col.\ 4\ per\ il\ coniuge) - rigo\ 14 - rigo\ 15 - rigo\ 16 - rigo\ 17 - (rigo\ 18 - P) - rigo\ 19 - rigo\ 20 - rigo\ 21 - rigo\ 22 - rigo\ 23}$$

- c) se l'importo J è minore o uguale a zero nei messaggi indicare, come spese che possono essere trasferite al familiare, l'importo della colonna 1 del rigo E1 (dichiarante e/o coniuge) eventualmente abbattuto, e come detrazione che non ha trovato capienza, l'importo P calcolato nel punto a);
- d) se l'importo J è maggiore di zero, calcolare:

$$W = J - P$$

se W è maggiore o uguale a zero non deve essere indicato nulla nei messaggi (la detrazione ha trovato capienza nell'imposta lorda);

se W è minore di zero, nei messaggi indicare, come spese che possono essere trasferite al familiare, il valore assoluto di W diviso 0,19, e come detrazione che non ha trovato capienza il valore assoluto di W.

13.19 BONUS FISCALE – RIGO 34 DEL MOD. 730-3

Nel rigo 34 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge dichiarante) deve essere riportato l'ammontare del Bonus Fiscale determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 12.3 "Determinazione dell'ammontare del Bonus Fiscale".

13.20 CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

13.20.1 VERIFICA DELLA CONDIZIONE PER LA QUALE RISULTANO DOVUTE LE ADDIZIONALI

Il Decreto Legislativo n. 446 del 1997 all'art. 50 ed il Decreto Legislativo n. 360 del 1998 all'art. 1 prevedono che le addizionali regionale e comunale sono dovute se, per lo stesso anno, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (art. 165 TUIR), risulta dovuta.

Pertanto, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'IRPEF (saldo ed acconto) devono essere determinate solo nel caso in cui, per il Dichiarante e/o per il Coniuge dichiarante, dal calcolo di seguito riportato risulti un importo maggiore di **euro 10**:

**rigo 11 col. 1 e/o 2 – rigo 12 col. 1 e/o 2 –
rigo 13 col. 1 (o col. 2 per il coniuge) –
rigo 13 col. 3 (o col. 4 per il coniuge) –
rigo 14 col. 1 e/o 2 – rigo 15 col. 1 e/o 2 –
rigo 16 col. 1 e/o 2 – rigo 17 col. 1 e/o 2 –
rigo 18 col. 1 e/o 2 – rigo 19 col. 1 e/o 2 –
rigo 20 col. 1 e/o 2 – rigo 21 col. 1 e/o 2 –
rigo 22 col. 1 e/o 2 – rigo 23 col. 1 e/o 2 –
rigo 28 col. 1 e/o 2**

In caso di esonero dalle imposte relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, i campi **35, 36, 39 e 42** non devono essere compilati, ma devono essere comunque riportate le eventuali addizionali trattenute dal datore di lavoro (**righe 37, 40 e 43**) e l'eccedenza di addizionale regionale di **rigo 38** e comunale di **rigo 41**.

13.20.2 REDDITO IMPONIBILE – RIGO 35 DEL MOD. 730-3

Il reddito imponibile è uguale al risultato della seguente operazione:

Rigo 35 (colonna 1 e/o 2) = rigo 6 (col 1 e/o 2) – rigo 7 (col 1 e/o 2) – rigo 8 (col 1 e/o 2)

Ricondurre a zero se il risultato è negativo.

13.20.3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA – RIGO 36 DEL MOD. 730-3

Al rigo **36** colonna 1 e/o 2 va indicata l'addizionale regionale dovuta, in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre **2007** indicato dal contribuente nel frontespizio del mod. 730, determinata applicando all'importo del rigo **35**, colonna 1 e/o 2, le aliquote previste dalle singole regioni e con le modalità dalle stesse stabilite. La tabella che segue riporta per ogni singola regione l'aliquota (o le aliquote riferite ai diversi scaglioni di reddito) da applicare con le relative modalità ed eventuali agevolazioni.

*Istruzioni per il controllo e la liquidazione delle
dichiarazioni Mod. 730/2008*

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF ANNO 2007							
REGIONE	CODICE REGIONE	Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni		NOTE
		Oltre euro	Fino a euro		(Regioni Lombardia e Marche)		
Abruzzo	01	Per qualunque reddito		1,40%			
Basilicata	02	Per qualunque reddito		0,90%			
Bolzano	03	Per qualunque reddito		0,90%			
Calabria	04	Per qualunque reddito		1,40%			
Campania	05	Per qualunque reddito		1,40%			
Emilia Romagna	06	Per redditi fino a euro 15.000,00		1,10%	1,10% sull'intero importo		
		Per redditi oltre euro 15.000,00 e fino a euro 20.000,00		1,20%	1,20% sull'intero importo		
		Per redditi oltre euro 20.000,00 e fino a euro 25.000,00		1,30%	1,30% sull'intero importo		
		Per redditi oltre euro 25.000,00		1,40%	1,40% sull'intero importo		
Friuli Venezia Giulia	07	Per qualunque reddito		0,90%			
Lazio	08	Per qualunque reddito		1,40%			
Liguria	09	Per redditi fino a euro 20.000,00		0,90%	0,90% sull'intero importo		Per i redditi superiori a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00.
		Per redditi oltre euro 20.000,00		1,40%	1,40% sull'intero importo		Per i redditi compresi tra 20.000,01 euro e 20.101,42 euro l'imposta determinata con l'aliquota dell'1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 20.101,42 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale (Rigo 35 mod. 730-3)
Lombardia	10			1,20%	1,2% sull'intero importo		E' prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% in determinate condizioni. Si rinvia alle precisazioni contenute nell'apposito paragrafo.
		15.493,71	30.987,41	1,30%	185,92	+ 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71	
		30.987,41		1,40%	387,34	+ 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41	
Marche	11			0,90%	0,90% sull'intero importo		
		15.500,00	31.000,00	1,20%	139,50	+ 1,2% sulla parte che eccede 15.500,00	
		31.000,00		1,40%	325,50	+ 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00	
Molise	12	Per qualunque reddito		1,40%			
Piemonte	13	Per redditi fino a euro 11.071,35		0,90%	0,90% sull'intero importo		Per i redditi superiori a euro 11.071,35 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 11.071,35.
		Per redditi superiori a euro 11.071,35		1,40%	1,40% sull'intero importo		
Puglia	14	Per qualunque reddito		0,90%			
Sardegna	15	Per qualunque reddito		0,90%			
Sicilia	16	Per qualunque reddito		1,40%			
Toscana	17	Per qualunque reddito		0,90%			
Trento	18	Per qualunque reddito		0,90%			
Umbria	19	Per redditi fino a euro 15.000,00		0,90%	0,90% sull'intero importo		Per i redditi superiori a euro 15.000,00 l'aliquota del 1,10% si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00.
		Per redditi superiori a euro 15.000,00		1,10%	1,10% sull'intero importo		
Valle d'Aosta	20	Per qualunque reddito		0,90%			
Veneto	21			0,90%	0,90% sull'intero importo		Per i redditi superiori a euro 28.000,00 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 28.000,00.
		Per redditi fino a euro 28.000,00		0,90%	0,90% sull'intero importo		Per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'Addizionale regionale all'Irpef compreso tra euro 28.001,00 e 28.142,00 (rigo 35 del mod. 730-3), l'aliquota dell'addizionale regionale è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente e* il rapporto tra l'ammontare di euro 27.748,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. Si rinvia alle precisazioni contenute nel successivo paragrafo.
		Per redditi superiori a euro 28.000,00		1,40%	1,40% sull'intero importo		E' prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% nel caso di contribuente disabile (o contribuente con a carico fiscalmente un disabile) e con un imponibile (rigo 35 del mod. 730-3) non superiore a euro 45.000,00. Si rinvia alle precisazioni contenute nel successivo paragrafo. E' prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% nel caso di contribuente con tre o più figli fiscalmente a carico ed un imponibile (rigo 35 del mod. 730-3) non superiore a euro 50.000,00. Il limite di euro 50.000,00 è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Si rinvia alle precisazioni contenute nel successivo paragrafo

13.20.3.1 CASI PARTICOLARI PER IL CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE CON RIFERIMENTO ALLE REGIONI LIGURIA, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE, UMBRIA E VENETO

RESIDENTI AL 31/12/2007 NELLA REGIONE LIGURIA

Si precisa, come già chiarito nelle note presenti nella tabella precedente, che, non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un'unica aliquota per tutta la base imponibile. Pertanto, per i redditi superiori a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.

Inoltre, per i redditi compresi tra euro 20.001,00 ed euro 20.101,42 l'imposta determinata applicando l'aliquota 1,4% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente "0,986" e la differenza tra euro 20.101,42 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale; Il calcolo da eseguire è il seguente:

$$\text{rigo 35 mod. 730-3} \times \frac{1,40}{100} \quad - \quad 0,986 \times (20.101,42 - \text{rigo 35 mod. 730-3})$$

RESIDENTI AL 31/12/2007 NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Per la regione Emilia Romagna si precisa che per i redditi fino a euro 15.000,00 l'aliquota prevista è del 1,10 %; per i redditi superiori a euro 15.000,00 e fino a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,20 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00; per i redditi superiori a euro 20.000,00 e fino a euro 25.000,00 l'aliquota del 1,30 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00; per i redditi oltre euro 25.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 25.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.

RESIDENTI AL 31/12/2007 NELLA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha disposto che per i contribuenti con redditi non superiori a euro 10.329,14 (al netto degli oneri deducibili ad esclusione della deduzione per abitazione principale e pertinenze) derivanti da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, si applica l'aliquota dello 0,9%.

Al fine di riconoscere l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9%, è necessario distinguere il caso nel quale il contribuente ha barrato la casella "Casi particolari add.le regionale" presente nel frontespizio nella sezione riservata al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007, dal caso nel quale detta casella non è stata barrata. Tale distinzione si rende necessaria in considerazione della circostanza che la legge regionale fa riferimento a "pensioni di ogni genere" e quindi anche a pensioni per le quali non è applicabile la detrazione per redditi da pensione, e che quindi nei righi da C1 a C3 sono stati indicati riportando il codice 2 nella casella di colonna 1 (trattamenti pensionistici integrativi).

- Casella “Casi particolari add.le regionale” NON barrata

Se il contribuente non ha barrato la casella, al rigo **35** del mod. 730-3 deve essere applicata, in sostituzione di quanto indicato nella precedente tabella, l'aliquota dello 0,9% se risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- rigo 6 (mod. 730/3) – rigo 8 (mod. 730/3) non è superiore a euro 10.329,14;
- concorrono al reddito complessivo esclusivamente redditi da pensione, ossia redditi del quadro C sez. I righe da C1 a C3 con la casella di colonna 1 impostata ad “1” ed eventualmente anche redditi per il solo possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, per i quali spetta la deduzione per abitazione principale. Pertanto se è stato compilato il Quadro B, il campo “Utilizzo” di colonna 2 di tutti i righe compilati deve assumere esclusivamente i valori 1 e 5 ed il reddito dell'abitazione principale deve essere stato calcolato in base alla rendita (nei casi in cui è stato dichiarato anche il “Canone di locazione”).

Si precisa che la presenza di uno o più righe del Quadro B con un utilizzo diverso dai valori di cui sopra o la compilazione di uno o più righe del quadro A (terreni), non comporta la perdita del diritto alla detrazione nel caso in cui l'imponibile del fabbricato o del terreno sia inferiore a 50 centesimi di euro.

- Casella “Casi particolari add.le regionale” barrata

Se il contribuente ha barrato la casella, al rigo **35** del mod. 730-3 deve essere applicata, in sostituzione di quanto indicato nella precedente tabella, l'aliquota dello 0,9 % se risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- rigo 6 (mod. 730/3) – rigo 8 (mod. 730/3) non è superiore a euro 10.329,14;
- concorrono al reddito complessivo esclusivamente redditi da pensione, ossia redditi del quadro C sez. I righe da C1 a C3 con la casella di colonna 1 impostata al valore “1” ovvero impostata con il valore “2” ed eventualmente anche redditi per il solo possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, per i quali spetta la deduzione per abitazione principale. Pertanto se è stato compilato il Quadro B, il campo “Utilizzo” di colonna 2 di tutti i righe compilati deve assumere esclusivamente i valori 1 e 5 ed il reddito dell'abitazione principale deve essere stato calcolato in base alla rendita (nei casi in cui è stato dichiarato anche il “Canone di locazione”).

Si precisa che la presenza di uno o più righe del Quadro B con un utilizzo diverso dai valori di cui sopra o la compilazione di uno o più righe del quadro A (terreni), non comporta la perdita del diritto all'agevolazione nel caso in cui l'imponibile del fabbricato o del terreno sia inferiore a 50 centesimi di euro.

L'eventuale applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9% deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio.

La mancata applicazione dell'aliquota dello 0,9% per il non verificarsi delle condizioni previste, in presenza della casella “Casi particolari add.le regionale” barrata, deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio.

RESIDENTI AL 31/12/2007 NELLA REGIONE PIEMONTE

Si precisa, come già chiarito nelle note presenti nella tabella precedente, che, non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un'unica aliquota per tutta la base imponibile. Pertanto, per i redditi superiori o uguali a **euro 11.071,35** l'aliquota del 1,4% si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede **euro 11.071,35**. Ad esempio, per un reddito di euro 15.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 210,00.

RESIDENTI AL 31/12/2007 UMBRIA

Si precisa, come già chiarito nelle note presenti nella tabella precedente, che, non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un'unica aliquota per tutta la base imponibile. Pertanto, per i redditi superiori a euro 15.000,00 l'aliquota del 1,1% si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 330,00.

RESIDENTI AL 31/12/2007 VENETO

Si precisa, come già chiarito nelle note presenti nella tabella precedente, che, non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un'unica aliquota per tutta la base imponibile. Pertanto, per i redditi superiori a euro 28.000,00 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 28.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00. **Per i redditi compresi tra euro 28.001,00 ed euro 28.142,00 si rimanda a quanto chiarito nelle istruzioni che seguono.**

Determinazione addizionale regionale per redditi imponibili compresi tra 28.001,00 e 28.142,00 (Veneto)

Per l'anno d'imposta 2007 la regione Veneto ha previsto che per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'Addizionale regionale all'Irpef compreso tra euro 28.001,00 e 28.142,00, l'aliquota dell'addizionale regionale è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente "1" il rapporto tra l'ammontare di euro 27.748,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. L'aliquota così determinata, deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

A tal fine determinare l'aliquota da applicare con la modalità di seguito descritta:

$$\text{Aliquota} = 1 - (27.748 / \text{rigo 35 mod. 730-3})$$

L'aliquota così determinata deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale secondo le modalità sopra riportate.

L'ammontare dell'addizionale regionale dovuta da riportare al rigo 36 del mod. 730-3 si ottiene applicando al rigo 35 del mod. 730-3 l'aliquota dell'addizionale regionale come sopra determinata:

$$\text{Rigo 36 mod. 730-3} = \text{rigo 35 mod. 730-3} \times \text{aliquota}$$

Esempio:

$$\text{rigo 35 mod. 730-3} = 28.100$$

$$\text{aliquota} = 1 - (27.748 / 28.100) = 0,0125$$

$$\text{rigo 36 mod. 730-3} = 28.100 \times 0,0125 = 351,25 \text{ che arrotondato è pari a } 351,00$$

Agevolazione prevista per i contribuenti disabili (Veneto)

La Regione Veneto ha disposto, in sostituzione delle aliquote ordinarie indicate nella tabella precedente, l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9 % per i contribuenti disabili o per i contribuenti con a carico fiscalmente un familiare disabile e con un reddito imponibile non superiore a euro **45.000,00**. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro **45.000,00**.

Pertanto al **rigo 35** del mod. 730-3 deve essere applicata, in sostituzione di quanto indicato nella precedente tabella, l'aliquota dello 0,9% se risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- risulta compilata con il codice "1" la casella "Casi particolari add.le regionale" presente nel frontespizio nella sezione riservata al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007;
- l'importo del **rigo 35** del mod. 730-3 non è superiore a euro **45.000,00**.

L'eventuale applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9% deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio.

La mancata applicazione dell'aliquota dello 0,9% per il non verificarsi delle condizioni previste, in presenza della casella "Casi particolari add.le regionale" barrata, deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio.

Agevolazione prevista i contribuenti con tre o più figli a carico (Veneto)

La Regione Veneto ha disposto, in sostituzione delle aliquote ordinarie indicate nella tabella precedente, l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9 % per i contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore ad euro **50.000,00** e con tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più

soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

Pertanto al rigo 35 del mod. 730-3 deve essere applicata, in sostituzione di quanto indicato nella precedente tabella, l'aliquota dello 0,9% se risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- risulta compilata con il codice "2" la casella "Casi particolari add.le regionale" presente nel frontespizio nella sezione riservata al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007;

- dal prospetto dei familiari a carico risulta un numero di figli a carico non inferiore a tre (righe da due a sei compilati con la casella "F1" o "F" o "D" barrata e casella relativa al numero di mesi a carico compilata); qualora sia presente lo stesso codice fiscale in più righe, ai fini della individuazione del numero di figli, lo stesso va considerato una sola volta;

- l'importo del rigo 35 del mod. 730-3 non è superiore a euro 50.000,00. Tale soglia è innalzata di euro 10.000 per ogni figlio a carico oltre il terzo; il numero di figli deve essere desunto dal prospetto dei familiari a carico e tenendo conto delle indicazioni fornite al punto precedente. Ad esempio con quattro figli a carico la soglia è pari ad euro 60.000,00.

L'eventuale applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9% deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio.

La mancata applicazione dell'aliquota dello 0,9% per il non verificarsi delle condizioni previste, in presenza della casella "Casi particolari add.le regionale" barrata, deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio.

13.20.4 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE – RIGO 37 DEL MOD. 730-3

- Al **rigo 37** colonna 1 e/o 2 va riportato l'importo indicato dal Dichiarante e/o dal Coniuge dichiarante nel rigo C9 della Sez. III del Quadro C del Mod. 730 e l'importo indicato a colonna 2 del rigo F2 del quadro F. Se sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo D4 codice "7") ed è stata compilata la colonna 4 del rigo F2, per determinare l'addizionale regionale risultante dalla certificazione si deve tener conto anche di tale importo. Tuttavia alla somma dell'addizionale regionale non deve concorrere l'importo indicato nella suddetta colonna 4 del rigo F2, ma l'importo determinato secondo le modalità descritte nella sezione "attività sportive dilettantistiche" del paragrafo 7.1.3, e denominato A3.

Verificare inoltre, se il contribuente ha percepito redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato (redditi dichiarati nella sezione I del quadro C, righe da C1 a C3, con la relativa casella di colonna 1 impostata a "3") e procedere come segue:

- 1) per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito ma il reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3) diminuito della deduzione prevista per

l'abitazione principale di cui al rigo 7 è superiore a euro 9.296, sommare, all'addizionale regionale da riportare nel rigo 37, anche l'importo dichiarato a colonna 6 del rigo F2 del quadro F;

- 2) per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito ma il reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3) diminuito della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al rigo 7 è inferiore o uguale euro 9.296, l'importo dichiarato a colonna 6 del rigo F2 del quadro F non deve essere riportato nel rigo 37 col. 1 e/o 2 del mod. 730-3.

Tale situazione in caso di dichiarazione congiunta deve essere verificata singolarmente per il dichiarante e per il coniuge.

13.20.5 ECCEDENZIA DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE RIGO 38 DEL MOD. 730-3

Al rigo 38 colonna 1 e/o 2 va riportata il risultato della seguente operazione:

rigo 38 = F4 col. 2 – F4 col. 3 (il risultato di tale operazione può anche essere negativo)

13.20.6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA - RIGO 39 DEL MOD. 730-3

Da quest'anno il Decreto Legislativo n. 360 del 1998, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006), ha previsto, all'art. 1 comma 4, che l'addizionale comunale dovuta per l'anno di imposta 2007 deve essere determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2007.

Pertanto in relazione al domicilio fiscale al **1 gennaio 2007** indicato dal contribuente nel frontespizio del mod. 730, l'addizionale comunale all'IRPEF va calcolata applicando all'importo di rigo 35 colonna 1 e/o 2 (reddito imponibile) le aliquote deliberate dai Comuni **tenendo conto delle eventuali soglie di esenzione deliberate dai comuni stessi. L'importo così determinato deve essere riportato nel rigo 39 colonna 1 e/o 2.**

Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito "WWW. Finanze.gov.it" (area tematica: "Fiscalità Locale, Addizionale Comunale all'Irpef").

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/sceltaregione.htm>

Comuni che hanno deliberato le soglie di esenzione: precisazioni

Come già precisato, nella determinazione dell'addizionale comunale dovuta si deve tener conto della eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune. Di seguito si forniscono alcune istruzioni di carattere generale per tener conto delle indicazioni contenute nel documento disponibile sul sito della Fiscalità Locale relativo alle soglie di esenzione deliberate dai comuni. Si precisa altresì, che in tale documento sono riportate anche particolari modalità di determinazione dell'addizionale comunale quali ad esempio la previsione di più aliquote con riferimento a diverse fasce reddituali.

Criteria generali per la determinazione dell'addizionale comunale con riferimento alle indicazioni presenti nel documento relativo alle soglie di esenzione

1) Presenza per un comune della sola soglia di esenzione senza ulteriori indicazioni.

Qualora sia riportato per il comune la soglia di esenzione senza ulteriori indicazioni, per verificare se trova applicazione per il contribuente tale soglia di esenzione, si deve fare riferimento al reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale indicato nel rigo 35.

Se il rigo 35 è inferiore o uguale alla soglia di esenzione, l'importo dell'addizionale comunale dovuta (rigo 39) è pari a zero.

Se invece il rigo 35 è superiore alla soglia di esenzione, la base imponibile sulla quale calcolare l'addizionale comunale è costituita dall'intero importo indicato al rigo 35.

2) Presenza di più aliquote con riferimento a diverse fasce reddituali

Qualora nel documento disponibile sul sito della Fiscalità Locale e relativo ai comuni che hanno deliberato una soglia di esenzione risulta che un comune abbia deliberato con riferimento a diverse fasce reddituali, più di una aliquota, salvo diversa specifica indicazione riportata nel documento stesso, l'addizionale comunale deve essere determinata applicando all'intera base imponibile l'aliquota relativa alla fascia di reddito corrispondente al reddito imponibile del contribuente. Ad esempio, se un comune ha deliberato le seguenti aliquote:

- Reddito fino a euro 10.000 aliquota 0,2
- Reddito oltre a euro 10.000 aliquota 0,4

Un contribuente con reddito imponibile (rigo 35 mod. 730-3) pari ad euro 13.000 l'aliquota da applicare è pari a 0,4; pertanto l'ammontare dell'imposta dovuta è pari a: $(0,4/100) \times 13.000$

Se per la individuazione della fascia reddituale è presente solo un generico riferimento al reddito quale ad esempio "Reddito fino a" ovvero "Per i redditi superiori a" ovvero "reddito imponibile" ovvero "Reddito complessivo annuo imponibile", per l'applicazione della soglia di esenzione si deve fare riferimento al reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale indicato nel rigo 35.

3) Presenze di soglie di esenzione con riferimento a specifiche tipologie di reddito

Per i comuni che hanno deliberato una soglia di esenzione con riferimento a specifiche tipologie di reddito, la verifica della condizione relativa alla singola fattispecie reddituale deve essere effettuata con riferimento ai redditi presenti nella dichiarazione, mentre, per la verifica della soglia di esenzione, si deve fare riferimento alla base imponibile ai fini dell'addizionale comunale.

Ad esempio, se il comune ha deliberato una soglia di esenzione di euro 8.000 per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito esclusivamente da redditi di pensione ed abitazione principale con relative pertinenze, si deve verificare, dai dati presenti in dichiarazione, che il contribuente abbia solo redditi da pensione ed eventualmente abitazione principale e relative pertinenze ed in tal caso applicare la soglia di esenzione di euro 8.000 al rigo 35 del mod. 730-3.

In taluni casi le indicazioni deliberate dal comune possono risultare più articolate. A riguardo si propone a titolo esemplificativo la seguente situazione nella quale il comune ha così deliberato:

- **Redditi di pensione e lavoro dipendente non superiore ad euro 8.000**
- **Redditi di terreni non superiore ad euro 186,00**
- **Reddito Unità immobiliare e relative pertinenze**

In tale caso, l'addizionale comunale non è dovuta (la soglia di esenzione si intende uguale alla base imponibile) se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) **al Reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi di lavoro dipendente e/o Pensione ed eventualmente redditi derivanti da abitazione principale e relative pertinenze ed eventualmente redditi di terreni;**
- 2) **la somma dei redditi di lavoro dipendente e di pensione non è superiore ad euro 8.000;**
- 3) **l'ammontare dei redditi di terreni (dominicale ed Agrario) non è superiore ad euro 186.**

Pertanto, operativamente devono risultare verificate tutte le seguenti condizioni:

- 1) $\text{Rigo 6} = \text{Rigo 1} + \text{Rigo 2} + \text{Rigo 3} + \text{Rigo 4}$
- 2) $\text{Rigo 1} + \text{Rigo 2}$ inferiore o uguale a euro 186
- 3) $\text{Rigo 3} = \text{Rigo 7}$
- 4) Rigo 4 inferiore o uguale a euro 8.000

Se in base alle istruzioni fornite con riferimento ai redditi per lavori socialmente utili, gli stessi non hanno concorso alla formazione del reddito complessivo, l'importo del Rigo 4 della precedenti operazioni deve essere considerato al netto dell'ammontare dei compensi percepiti per lavori socialmente utili e indicati dal contribuente con il codice 3 nei rigi da C1 a C3.

4) Richiesta da parte del contribuente di applicazione della soglia di esenzione deliberata dal comune : rigo F7 col. 1 del quadro F compilato

Da quest'anno per il contribuente che risiede in un comune che ha deliberato l'applicazione di una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione, è prevista la possibilità di compilare il rigo F7 al fine di richiedere il riconoscimento di detta soglia di esenzione. Tali condizioni sono ad esempio quelle riferite alla composizione del nucleo familiare ovvero al calcolo dell'ISEE. In tal caso il contribuente, compilando il rigo F7 col. 1, attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire, qualora il suo reddito imponibile risultasse in sede di dichiarazione inferiore o uguale alla soglia di esenzione, dell'agevolazione prevista.

Pertanto qualora risultasse compilata la colonna 1 del rigo F7, l'addizionale comunale deve essere così determinata:

Se il rigo 35 è inferiore o uguale all'importo indicato nella colonna 1 del rigo F7, l'importo dell'addizionale comunale dovuta (rigo 39) è pari a zero.

Se invece il rigo 35 è superiore all'importo indicato nella colonna 1 del rigo F7, la base imponibile sulla quale calcolare l'addizionale comunale è costituita dall'intero importo indicato al rigo 35.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve verificare se per il comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1-1-2007 (riportato nel frontespizio della dichiarazione) è presente una soglia di esenzione. Qualora dal documento pubblicato sul sito non risulti che il comune abbia deliberato una soglia di esenzione ma il contribuente ha tuttavia compilato il rigo F7, tale importo si deve considerare assente. Qualora invece l'importo indicato dal contribuente nel rigo F7 risulti essere superiore alla soglia deliberata dal comune (ovvero alla soglia maggiore qualora il comune abbia previsto diverse soglie di esenzione) il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve ricondurre l'importo indicato dal contribuente entro tale soglia massima. L'importo così ridefinito deve essere riportato sia nel modello cartaceo da consegnare al contribuente che nella fornitura telematica da inviare all'Amministrazione Finanziaria. Di tale circostanza deve essere data apposita comunicazione nelle annotazioni.

13.20.7 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA – RIGO 40 DEL MOD. 730-3

Al rigo 40 colonna 1 (e/o 2 per il coniuge) va riportato l'ammontare delle trattenute operate dal sostituto d'imposta, e/o versate in sede di assistenza fiscale con il mod. 730/2007 e/o versati con il mod. F24 dal contribuente. A tal fine operare come segue:
calcolare $A = C10 - C12$ (Ricondurre a zero se il risultato negativo)

Trattenute Sostituto = A + rigo C11

Rigo 40 = Trattenute Sostituto + F1 col. 3 + F1 col. 4 + F2 col. 3

13.20.8 ECCEDEZZA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE RIGO 41 DEL MOD. 730-3

Al rigo 41 colonna 1 (e/o 2 per il coniuge) va riportato il risultato della seguente operazione;

rigo 41 = F4 col. 4 – F4 col. 5

Il risultato di tale operazione può anche essere negativo.

13.20.9 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2008 - RIGO 42 DEL MOD. 730-3

Si ricorda che la Finanziaria 2007 ha introdotto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef. Tale acconto è dovuto nella misura del 30% dell'addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2007 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1/01/2008. L'aliquota da applicare è quella deliberata per l'anno 2008, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre del 2007 ovvero quella vigente per l'anno di imposta 2007 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730 2008, se il domicilio da riportare nei righe “Domicilio fiscale al 01/01/2007”, “Domicilio fiscale al 31/12/2007” ed “Domicilio fiscale al 01/01/2008” è il medesimo, è sufficiente che il contribuente compili solo il primo rigo relativo al “Domicilio fiscale al 01/01/2007”; qualora invece, il domicilio fiscale da riportare non sia lo stesso in almeno due righe, è necessario che il contribuente compili comunque tutti e tre i righe relativi al domicilio fiscale alle diverse date.

Pertanto, se il rigo “domicilio fiscale al 01/01/2008” non risulta compilato, ai fini dell’individuazione del domicilio fiscale al 01/01/2008 occorre far riferimento a quanto indicato come “domicilio fiscale al 01/01/2007”.

Per la determinazione dell’acconto dovuto per il 2008 da riportare nel rigo 42 operare come di seguito descritto.

A) DETERMINAZIONE DELL’ALiquOTA DA APPLICARE

A1) DELIBERA CON ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PUBBLICATA ENTRO IL 31/12/2007

Calcolare l’addizionale comunale dovuta per l’anno d’imposta 2008 applicando all’importo del rigo 35 del mod. 730-3:

- l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno d’imposta 2008, se la delibera è pubblicata entro il 31/12/2007 tenendo conto delle eventuali soglie di esenzione. Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni e pubblicate entro la data del 31/12/2007 relative all’anno di imposta 2008 sono consultabili sul sito “WWW.Finanze.gov.it” (area tematica: “Fiscalità Locale, Addizionale Comunale all’Irpef”). Si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo “13.19.6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA - RIGO 39 DEL MOD. 730-3” per le istruzioni di carattere generale da utilizzare per la determinazione dell’acconto per il 2008. In tale caso, la soglia di esenzione relativa alla presenza di particolari condizioni soggettive del contribuente e descritta nel suddetto paragrafo alla sezione “*Richiesta da parte del contribuente di applicazione della soglia di esenzione deliberata dal comune*”, è quella indicata dal contribuente stesso nella colonna 1 del rigo F8.

In aggiunta alle indicazioni fornite nel suddetto paragrafo 13.19.6 si forniscono le seguenti istruzioni relative alla compilazione della colonna 2 del rigo F8 (aliquota). Per il contribuente che risiede in un comune che ha deliberato l’applicazione di una aliquota agevolata con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione, è prevista la possibilità di compilare il rigo F8 col. 2 al fine di richiedere il riconoscimento di detta aliquota agevolata. Pertanto, in tal caso l’acconto va determinato applicando l’aliquota indicata dal contribuente nella col. 2 del rigo F8. Qualora non risulti che il comune abbia deliberato tale aliquota agevolata ovvero abbia deliberato una diversa aliquota, il dato si deve considerare assente e di tale circostanza deve essere fornita indicazioni al contribuente nelle annotazioni.

A2) DELIBERA CON ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE NON PUBBLICATA ENTRO IL 31/12/2007

Calcolare l’addizionale comunale dovuta per l’anno d’imposta 2008 applicando all’importo del rigo 35 del mod. 730-3:

- l'aliquota deliberata dal Comune per l'anno d'imposta 2007 se l'aliquota relativa all'anno d'imposta 2008 non è pubblicata entro il 31/12/2007, tenendo conto dell'eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune stesso; Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni e relative all'anno di imposta 2007 sono consultabili sul sito "WWW. Finanze.gov.it" (area tematica: "Fiscalità Locale, Addizionale Comunale all'Irpef"). Si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo "13.19.6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA - RIGO 39 DEL MOD. 730-3" per le istruzioni di carattere generale da utilizzare per la determinazione dell'acconto per il 2008. In tale caso la soglia di esenzione di cui alla sezione "Richiesta da parte del contribuente di applicazione della soglia di esenzione deliberata dal comune" e relativa alla presenza di particolari condizioni soggettive del contribuente è quella relativa all'anno di imposta 2007 (utilizzata anche per la determinazione del saldo 2007) ed indicata dal contribuente stesso nella colonna 1 del rigo F7.

B) DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO DOVUTO

Calcolare il 30 % dell'importo di cui al precedente punto A.

L'importo così determinato deve essere ridotto in base alle indicazioni fornite dal contribuente nella sezione V del quadro F, rigo F6.

In particolare:

- se risulta barrata la casella di colonna 3 del rigo F6, l'acconto deve essere pari a zero;
- se risulta compilata la colonna 4 del rigo F6 l'acconto è pari al minore importo tra quanto sopra determinato al punto B e quanto indicato dal contribuente nella colonna 4 del rigo F6.

13.20.10 ACCONTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE 2008 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE – RIGO 43

Nel rigo 43 (col. 1 per il dichiarante e col. 2 per il coniuge) deve essere riportato l'importo indicato dal contribuente nel rigo C13 del quadro C.

13.20.11

13.21 LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE RIGHI DA 44 A 58

Considerato che per il contribuente è prevista la facoltà (Decreto Legge n. 223 del 4/7/2007) di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) mediante il mod. F24, nel modello 730 è presente il quadro I nel quale il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà indica l'importo dovuto ai fini ICI per l'anno 2008. In tal caso, qualora dalla dichiarazione risulti un credito lo stesso, fino a concorrenza dell'importo indicato nel

quadro I, non verrà rimborsato dal sostituto d'imposta in quanto destinato ad essere utilizzato dal contribuente in compensazione nel mod. F24 per il versamento dell'ICI.

13.21.1 GENERALITÀ

Le modalità da utilizzare per la compilazione dei prospetti relativi alla liquidazione delle imposte (righe da 44 a 51 per il dichiarante e righe da 52 a 58 per il coniuge) e che sono esposte nei successivi paragrafi si basano sui seguenti criteri di carattere generale:

- 1) determinazione per ciascuna imposta, sia per il dichiarante che per il coniuge, degli importi a credito e a debito (Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, tassazione separata, acconti Irpef e acconto addizionale comunale);
- 2) determinazione, per ciascun contribuente (dichiarante e coniuge), del saldo contabile costituito dalla somma algebrica degli importi a credito e a debito relativi alle singole imposte; nella determinazione del saldo contabile non si deve tenere conto dell'importo a debito per la seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2008 in quanto tale importo viene trattenuto dal sostituto d'imposta nel mese di novembre.

Nel caso in cui dal saldo contabile di cui al punto 2) emerga un credito, l'importo di tale credito deve essere utilizzato nel seguente ordine:

- A) pagamento dell'eventuale debito risultante dal saldo contabile dell'altro contribuente, nel caso di dichiarazione congiunta;
- B) destinazione dell'eventuale importo del credito residuo al pagamento dell'ICI (quadro I compilato) dovuta dal contribuente al quale il credito è riferito;
- C) rimborso dell'ulteriore credito residuo a cura del sostituto d'imposta.

Si propone il seguente esempio:

DICHIARANTE	
Irpef a Credito	1.000
Add. Regionale a debito	100
Add. Comunale a debito	50
ICI dovuta di cui al quadro I	170
CONIUGE	
Irpef a debito	600
Add. Regionale a debito	30
Add. Comunale a debito	20
ICI dovuta di cui al quadro I	25
Saldo contabile Dichiarante (1.000 - 100 - 50)	credito pari a 850
Saldo contabile Coniuge (600 + 30 + 20)	debito pari 650
Saldo a credito del dichiarante ridotto del saldo a debito del coniuge (850 - 650)	200
Credito del dichiarante da utilizzare per il pagamento della propria ICI	170
Importo da accreditare in busta paga a seguito delle operazione di conguaglio da parte del sostituto d'imposta (200 - 170)	30

**13.21.2 ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE
“LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE”**

Per stabilire le imposte da versare o da rimborsare occorre determinare i relativi importi a debito e/o a credito, nonché quello dell’acconto IRPEF e dell’acconto addizionale comunale per l’anno d’imposta successivo.

In sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta (comma 137 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006) se l’importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello 730.

Pertanto, con riferimento alla singola imposta:

- se emerge un importo a debito inferiore o uguale a 12 euro, lo stesso non dà luogo a versamento di imposta, ma deve essere esposto nella corrispondente colonna 5 “*Importi da non versare*” presente nel prospetto di liquidazione;
- se emerge un importo a credito inferiore o uguale a 12 euro, lo stesso non dà luogo a rimborso ma deve essere esposto nella corrispondente colonna 1 “*Importi non rimborsabili*” presente nel prospetto di liquidazione;
- se emerge un importo a debito superiore a 12 euro, lo stesso dà luogo ad una operazione di conguaglio da parte del sostituto d’imposta e va esposto nella corrispondente colonna 6 “*Importi da trattenere a cura del sostituto*” presente nel prospetto di liquidazione.
- se emerge un importo a credito superiore a 12 euro, lo stesso va esposto nella corrispondente colonna 2 “*Credito*” presente nel prospetto di liquidazione.

Se il contribuente non ha compilato il quadro I, il credito esposto nella colonna 2 “*Credito*” deve essere riportato anche nella colonna 4 “*di cui da rimborsare a cura del sostituto d’imposta*”;

Se il contribuente ha compilato il quadro I, il credito deve essere ripartito, seguendo le istruzioni riportate nei successivi paragrafi, tra l’importo utilizzabile con il mod. F24 per il pagamento dell’ICI (colonna 3 “*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*”), e l’importo da rimborsare a cura del sostituto d’imposta in sede di operazioni di conguaglio (colonna 4 “*di cui da rimborsare a cura del sostituto d’imposta*”).

13.21.3 DICHIARANTE : IRPEF DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 44 DEL MOD. 730-3

Calcolare:

rigo 31 col. 1 - rigo 32 col. 1 - rigo 33 col. 1 - rigo 34 col. 1 -
Residuo- rigo-13 - Residuo- rigo-22

A seconda del risultato positivo o negativo della suddetta operazione, occorre operare con le modalità di seguito descritte.

Risultato positivo (DEBITO):

- se l’importo è maggiore di euro 12 riportare l’importo a **colonna 6** (*Importi da trattenere a cura del sostituto*) del rigo **44**.
- se l’importo è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro riportare tale importo nella **colonna 5** (*Importi da non versare*) del rigo **44**.

Risultato negativo (CREDITO):

- se l’importo in valore assoluto è maggiore di euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 2** (*Credito*) del rigo **44**;
- se l’importo in valore assoluto è minore o uguale a euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 1** (*Importi non rimborsabili*) del rigo **44**.

Per la compilazione delle colonne 3 (*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*) e 4 (*di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta*) si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

13.21.4 DICHIARANTE : ADDIZIONALE REGIONALE DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 45 DEL MOD. 730-3

Calcolare:

rigo 36 col. 1 – rigo 37 col. 1 - rigo 38 col. 1

A seconda del risultato positivo o negativo della suddetta operazione, occorre operare con le modalità di seguito descritte.

Risultato positivo (DEBITO):

- se l'importo è maggiore di euro 12 riportare tale importo nella **colonna 6** (*Importi da trattenere a cura del sostituto*) del rigo **45**

- se l'importo è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo nella **colonna 5** (*Importi da non versare*) del rigo **45**.

Risultato negativo (CREDITO):

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 2** (*Credito*) del rigo **45**;

- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 1** (*Importi non rimborsabili*) del rigo **45**.

Per la compilazione delle colonne 3 (*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*) e 4 (*di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta*) si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

13.21.5 DICHIARANTE : ADDIZIONALE COMUNALE DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 46 DEL MOD. 730-3

Calcolare:

rigo 39 col. 1 – rigo 40 col. 1 – rigo 41 col. 1

A seconda del risultato positivo o negativo della suddetta operazione, occorre operare con le modalità di seguito descritte.

Risultato positivo (DEBITO):

- se l'importo è maggiore di euro 12 riportare tale importo nella **colonna 6** (*Importi da trattenere a cura del sostituto*) del rigo **46**.

- se l'importo è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo nella **colonna 5** (*Importi da non versare*) del rigo **46**.

Risultato negativo (CREDITO):

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 2** (*Credito*) del rigo **46**;

- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 1** (*Importi non rimborsabili*) del rigo **46**.

Per la compilazione delle colonne 3 (*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*) e 4 (*di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta*) si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

13.21.6 CONIUGE : IRPEF DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 52 DEL MOD. 730-3

Calcolare:

rigo 31 col. 2 - rigo 32 col. 2 - rigo 33 col. 2 - rigo 34 col. 2 -
Residuo- rigo-13 - Residuo- rigo-22

A seconda del risultato positivo o negativo della suddetta operazione, occorre operare con le modalità di seguito descritte.

Risultato positivo (DEBITO):

- se l'importo è maggiore di euro 12 riportare l'importo a **colonna 6** (*Importi da trattenere a cura del sostituto*) del rigo **52**.

- se l'importo è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro riportare tale importo nella **colonna 5** (*Importi da non versare*) del rigo **52**.

Risultato negativo (CREDITO):

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 2** (*Credito*) del rigo **52**;

- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 1** (*Importi non rimborsabili*) del rigo **52**.

Per la compilazione delle colonne 3 (*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*) e 4 (*di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta*) si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

13.21.7 CONIUGE : ADDIZIONALE REGIONALE DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 53 DEL MOD. 730-3

Calcolare:

rigo 36 col. 2 – rigo 37 col. 2 - rigo 38 col. 2

A seconda del risultato positivo o negativo della suddetta operazione, occorre operare con le modalità di seguito descritte.

Risultato positivo (DEBITO):

- se l'importo è maggiore di euro 12 riportare tale importo nella **colonna 6** (*Importi da trattenere a cura del sostituto*) del rigo **53**.

- se l'importo è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo nella **colonna 5** (*Importi da non versare*) del rigo **53**.

Risultato negativo (CREDITO):

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 2** (*Credito*) del rigo **53**;

- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 1** (*Importi non rimborsabili*) del rigo **53**.

Per la compilazione delle colonne 3 (*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*) e 4 (*di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta*) si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

13.21.8 CONIUGE : ADDIZIONALE COMUNALE DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 54 DEL MOD. 730-3

Calcolare:

rigo 39 col. 2 – rigo 40 col. 2 - rigo 41 col. 2

A seconda del risultato positivo o negativo della suddetta operazione, occorre operare con le modalità di seguito descritte.

Risultato positivo (DEBITO):

- se l'importo è maggiore di euro 12 riportare tale importo nella **colonna 6** (*Importi da trattenere a cura del sostituto*) del rigo **54**.

- se l'importo è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo nella **colonna 5** (*Importi da non versare*) del rigo **54**.

Risultato negativo (CREDITO):

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 2 (Credito)** del rigo **54**;
- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 1 (Importi non rimborsabili)** del rigo **54**.

Per la compilazione delle colonne 3 (di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI) e 4 (di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta) si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

13.21.9 ACCONTO IRPEF PER L'ANNO 2008 DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE - RIGHI 47E 48 PER IL DICHIARANTE E RIGHI 55 E 56 PER IL CONIUGE DEL MOD. 730-3

Si ricorda che l'acconto per l'anno di imposta 2008 è dovuto nella misura del 99%.

Il comma 357 dell'art. 1 della Finanziaria 2007 (Legge 27/12/2006 n. 296) prevedendo la detrazione d'imposta nella misura del 20% per le spese sostenute nel limite di 1.000 euro per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato (rigo E37 col. 2), ha disposto che, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini Irpef, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della suddetta detrazioni. Pertanto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini Irpef per l'anno di imposta 2008, si deve tener conto di quanto indicato dal contribuente nel rigo E37 col. 2 individuando l'ammontare della detrazione che ha trovato capienza nell'imposta lorda. Tale ammontare deve essere escluso dall'importo da considerare ai fini della determinazione dell'acconto.

Nell'intento di fornire delle indicazioni di carattere generale indipendentemente dalla compilazione o meno del rigo E37 col. 2 è necessario preliminarmente rideterminare il rigo differenza sia del dichiarante che del coniuge seguendo le istruzioni di seguito riportate.

DICHIARANTE

Dopo aver ricondotto entro il limite di 1.000 euro l'importo indicato dal contribuente nel rigo E37 col. 2 (dichiarante), calcolare:

$$\text{DETRAZ-TELEVISORE-DIC} = 0,2 \times \text{rigo E37 col. 2}$$

$$\text{CAPIENZA-DICHIARANTE} =$$

$$\text{rigo 11 col. 1 (730-3)} - \text{rigo 26 col. 1 (730-3)} + \text{DETRAZ-TELEVISORE-DIC}$$

Se **CAPIENZA-DICHIARANTE** è minore o uguale a zero l'importo da aggiungere al rigo differenza, che definiamo **INCREMENTO-DICHIARANTE**, è pari a zero.

Se **CAPIENZA-DICHIARANTE** è maggiore di zero calcolare:

$$\text{KD} = \text{CAPIENZA-DICHIARANTE} - \text{DETRAZ-TELEVISORE-DIC}$$

- Se **KD** è maggiore di zero l'**INCREMENTO-DICHIARANTE** è pari **DETRAZ-TELEVISORE-DIC**

- Se KD è invece minore o uguale a zero l'INCREMENTO-DICHIARANTE è pari al CAPIENZA-DICHIARANTE

Ai fini del calcolo dell'acconto, in luogo della colonna 1 del rigo 31 si deve considerare il seguente importo che definiamo Rigo-Differenza-Dichiarante:

Rigo-Differenza-Dichiarante = col.1 del rigo 31 + INCREMENTO-DICHIARANTE

CONIUGE

Dopo aver ricondotto entro il limite di 1.000 euro l'importo indicato dal contribuente nel rigo E37 col. 2 (coniuge), calcolare:

DETRAZ-TELEVISORE-CON = 0,2 X rigo E37 col. 2

CAPIENZA-CONIUGE =
rigo 11 col. 2 (730-3) – rigo 26 col. 2 (730-3) + DETRAZ-TELEVISORE-CON

Se CAPIENZA-CONIUGE è minore o uguale a zero l'importo da aggiungere al rigo differenza, che definiamo INCREMENTO-CONIUGE, è pari a zero.

Se CAPIENZA-CONIUGE è maggiore di zero calcolare:

KC = CAPIENZA-CONIUGE - DETRAZ-TELEVISORE-CON

- Se KC è maggiore di zero l'INCREMENTO-CONIUGE è pari DETRAZ-TELEVISORE-CON

- Se KC è invece minore o uguale a zero l'INCREMENTO-CONIUGE è pari al CAPIENZA-CONIUGE

Ai fini del calcolo dell'acconto, in luogo della colonna 1 del rigo 31 si deve considerare il seguente importo che definiamo Rigo-Differenza-Coniuge:

Rigo-Differenza-Coniuge = col.2 del rigo 31 + INCREMENTO-CONIUGE

TOTALE RIGO DIFFERENZA

in luogo della colonna 3 del rigo 31 si deve considerare il seguente importo:

Totale-Rigo-Differenza = Rigo-Differenza-dichiarante + Rigo-Differenza-Coniuge

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

▪ **Se la dichiarazione non è congiunta oppure è congiunta ma per uno dei contribuenti il relativo importo del rigo differenza come sopra rideterminato (Rigo-Differenza-dichiarante, Rigo-Differenza-Coniuge) risulta positivo e per l'altro negativo o pari a zero procedere come di seguito evidenziato.**

A) Se l'importo Totale-Rigo-Differenza è inferiore a euro 52 non è dovuto alcun acconto.

B) Se viceversa l'importo Totale-Rigo-Differenza è maggiore o uguale a euro 52, l'acconto è dovuto nella misura determinata con le modalità di seguito descritte:

1. calcolare il 99% dell'importo di **Totale-Rigo-Differenza** (tale importo va imputato al contribuente per il quale risulta maggiore di zero il relativo importo del rigo differenza come sopra rideterminato (**Rigo-Differenza-dichiarante, Rigo-Differenza-Coniuge**)). Ridurre tale importo in base alle indicazioni eventualmente fornite dal contribuente (nella Sez. V del quadro F rigo F6 colonne 1 e 2) per il quale il relativo importo come sopra rideterminato (**Rigo-Differenza-dichiarante, Rigo-Differenza-Coniuge**) del rigo differenza risulta essere maggiore di zero;

2. l'acconto così determinato deve essere corrisposto in un'unica soluzione, a novembre, se l'importo è inferiore a euro 257,52. Se il predetto importo, invece, è maggiore o uguale a euro 257,52, l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.

Gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati rispettivamente **nei rigi 47 (prima rata) e 48 (seconda o unica rata)** se l'importo **Rigo-Differenza-dichiarante** assume valori positivi (dichiarante) ovvero nei rigi **55 (prima rata) e 56 (seconda o unica rata)** se l'importo **Rigo-Differenza-Coniuge** assume valori positivi (coniuge).

Il contribuente può comunque richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione.

▪ **Se la dichiarazione è congiunta e per entrambi i contribuenti il relativo importo del rigo differenza come sopra rideterminato (Rigo-Differenza-dichiarante, Rigo-Differenza-Coniuge) risulta positivo attenersi alle istruzioni che seguono.**

DETERMINAZIONE ACCONTI IRPEF DICHIARANTE

1. Se l'importo del Rigo-Differenza-dichiarante è maggiore o uguale a 52, calcolare il 99% di detto importo;
2. ridurre l'importo così calcolato in base alle indicazioni fornite dal dichiarante nella Sez. V del quadro F rigo F6 colonne 1 e 2.
3. Se l'importo così determinato è inferiore a euro 257,52 l'acconto deve essere corrisposto in un'unica soluzione, a novembre. Se invece l'importo è maggiore o uguale a euro 257,52 l'acconto deve essere ripartito in due rate, di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.
4. gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati rispettivamente nei rigi 47 e 48.

DETERMINAZIONE ACCONTI IRPEF CONIUGE

1. Se l'importo Rigo-Differenza-coniuge è maggiore o uguale a 52, calcolare il 99% di detto importo;

2. ridurre l'importo così calcolato in base alle indicazioni fornite dal coniuge nella Sez. V del quadro F rigo F6 colonne 1 e 2.
3. Se l'importo così determinato è inferiore a euro 257,52 l'acconto deve essere corrisposto in un'unica soluzione, a novembre. Se invece l'importo è maggiore o uguale a euro 257,52 l'acconto deve essere ripartito in due rate, di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.
4. gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati rispettivamente nei rigi 55 e 56.

Il contribuente può comunque richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione.

Qualora l'acconto è stato calcolato con riferimento ad un importo diverso da quello esposto nel rigo 31 del mod. 730-3 (presenza del rigo E37 col. 2 compilato), nelle annotazioni deve essere fornita l'indicazione che gli acconti sono stati calcolati con riferimento all'ammontare del rigo differenza rideterminato senza tenere conto della detrazione usufruita per gli oneri esposti nel rigo E37 col. 2 e deve essere evidenziato l'ammontare di detto importo.

13.21.10 ACCONTO DELL'IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA RIGO 49 PER IL DICHIARANTE E RIGO 57 PER IL CONIUGE DEL MOD. 730-3

Si rimanda alle istruzioni fornite nel paragrafo relativo alla **sezione II del quadro D**.

13.21.11 DICHIARANTE - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2008 RIGO 50 MOD. 730-3

Calcolare: rigo 42 col. 1 – 43 col. 1

Considerare zero nel caso che il risultato assuma un valore negativo.

Se l'importo così determinato è superiore a 12 euro, tale importo deve essere riportato nella colonna 6 (*"Importi da trattenere a cura del sostituto"*). **L'acconto non è dovuto se l'importo non è superiore a 12 euro e pertanto in tale caso la colonna 6 non deve essere compilata.**

13.21.12 CONIUGE: ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2008 RIGO 58 MOD. 730-3

Calcolare: rigo 42 col. 2 – 43 col. 2

Considerare zero nel caso che il risultato assuma un valore negativo.

Se l'importo così determinato è superiore a 12 euro, tale importo deve essere riportato nella colonna 6 (*"Importi da trattenere a cura del sostituto"*). **L'acconto non è dovuto se**

l'importo non è superiore a 12 euro e pertanto in tale caso la colonna 6 non deve essere compilata.

13.21.13 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE COLONNE 3 E 4 DEI RIGHI DA 44 A 46 (DICHIARANTE) E DEI RIGHI DA 52 A 54 (CONIUGE) DEL MOD. 730-3 IN ASSENZA DEL QUADRO I

Se nella dichiarazione sia il dichiarante che il coniuge non hanno compilato il quadro I, nella colonna 4 (*"di cui da rimborsare a cura del sostituto"*) dei rigi da 44 a 46 (dichiarante) e nella colonna 4 dei rigi da 52 a 54 (coniuge) deve essere riportato l'importo indicato nella colonna 2 (*"Credito"*) dei rispettivi rigi; in tale caso la colonna 3 (*"di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI"*) dei suddetti rigi non deve essere compilata.

13.21.14 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE COLONNE 3 E 4 DEI RIGHI DA 44 A 46 (DICHIARANTE) E DEI RIGHI DA 52 A 54 (CONIUGE) DEL MOD. 730-3 IN PRESENZA DEL QUADRO I

Qualora nella dichiarazione il dichiarante, il coniuge o entrambi hanno compilato il quadro I è necessario utilizzare le istruzioni che seguono per la compilazione delle colonne 3 e 4 dei rigi in oggetto.

E' necessario prioritariamente determinare per ciascun contribuente il relativo saldo contabile costituito dalla somma algebrica degli importi a credito e a debito relativi alle singole imposte.

Determinare il saldo contabile del dichiarante nel seguente modo:

$$\begin{aligned} \text{Saldo contabile dichiarante} = & \text{rigo 44 col. 2} + \text{rigo 45 col. 2} + \text{rigo 46 col. 2} - \\ & \text{rigo 44 col. 6} - \text{rigo 45 col. 6} - \text{rigo 46 col. 6} - \\ & \text{rigo 47 col. 6} - \text{rigo 49 col. 6} - \text{rigo 50 col. 6} \end{aligned}$$

Determinare il saldo contabile del coniuge nel seguente modo:

$$\begin{aligned} \text{Saldo contabile coniuge} = & \text{rigo 52 col. 2} + \text{rigo 53 col. 2} + \text{rigo 54 col. 2} - \\ & \text{rigo 52 col. 6} - \text{rigo 53 col. 6} - \text{rigo 54 col. 6} - \\ & \text{rigo 55 col. 6} - \text{rigo 57 col. 6} - \text{rigo 58 col. 6} \end{aligned}$$

Il saldo contabile positivo esprime una posizione a credito per il contribuente, viceversa un saldo contabile negativo esprime una posizione a debito.

Le modalità di compilazione delle suddette colonne sono diverse in relazione alle seguenti situazioni:

- 1) dal saldo contabile del contribuente emerge un credito ovvero nel caso di dichiarazione congiunta, sia dal saldo contabile del dichiarante che da quello del coniuge emerge un importo a credito;
- 2) dal saldo contabile del dichiarante emerge un debito ovvero, nel caso di dichiarazione congiunta, sia dal saldo contabile del dichiarante che da quello del coniuge emerge un importo a debito;
- 3) dal saldo contabile del dichiarante emerge un credito e da quello del coniuge emerge un debito;
- 4) dal saldo contabile del dichiarante emerge un debito e da quello del coniuge emerge un credito.

13.21.14.1 CASO N. 1 –SITUAZIONE NELLA QUALE DAL SALDO CONTABILE DEL CONTRIBUENTE EMERGE UN CREDITO OVVERO NEL CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA, SIA DAL SALDO CONTABILE DEL DICHIARANTE CHE DA QUELLO DEL CONIUGE EMERGE UN IMPORTO A CREDITO

CASO N. 1 - DICHIARANTE

Il credito da utilizzare per il dichiarante ai fini ICI di seguito denominato “*Credito ICI Dichiarante*” deve essere così determinato:

- se nel quadro I del dichiarante è stata barrata la casella di col. 1 del rigo I1 il “*Credito ICI Dichiarante*” è pari al saldo contabile del dichiarante;

- se nel quadro I del dichiarante è stata invece compilata la colonna 2 del rigo I1 il “*Credito ICI Dichiarante*” è pari al minore tra l’importo indicato nella col. 2 del rigo I1 ed il saldo contabile del dichiarante;

L’importo “*Credito ICI Dichiarante*” deve essere indicato nella colonna 3 (“*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*”) in corrispondenza degli importi delle singole imposte risultanti a credito e fino a capienza degli stessi (col. 2 compilata dei rigi da **44 a 46**) iniziando dal rigo **44** e proseguendo fino al rigo **46**.

L’importo del credito relativo ad ogni singola imposta (col. 2) non destinato ad essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI, sarà rimborsato dal sostituto d’imposta in sede di operazioni di conguaglio e trova esposizione nella colonna 4 (“*di cui da rimborsare a cura del sostituto*”) dei rigi da **44 a 46**.

Pertanto, determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei rigi da **44 a 46** come segue (Dichiarazione non integrativa):

Col. 3 rigo 44 = minore importo tra col. 2 rigo 44 e “*Credito ICI Dichiarante*”

Col. 3 rigo 45 = minore importo tra col. 2 rigo 45 e (“*Credito ICI Dichiarante*” – col. 3 rigo 44)

Col. 3 rigo 46 = minore importo tra col. 2 rigo 46 e (“*Credito ICI Dichiarante*” – col. 3 rigo 44 – col. 3 rigo 45)

Col. 4 rigo 44 = Col. 2 rigo 44 – col. 3 rigo 44

Col. 4 rigo 45 = Col. 2 rigo 45 – col. 3 rigo 45

Col. 4 rigo 46 = Col. 2 rigo 46 – col. 3 rigo 46

Caso 1 - Dichiarazione Integrativa Dichiarante

Nel caso in cui la dichiarazione presentata dal contribuente sia un modello 730 integrativo, è necessario tener conto del credito rimborsato dal sostituto d'imposta con il modello 730 originario e ciò al fine della corretta determinazione del credito che il contribuente può utilizzare per il pagamento dell'ICI. Pertanto, per determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei rigi da 44 a 46 operare come segue:

I rigi F9 e F10 a cui si fa riferimento sono quelli riportati nel modello del dichiarante.

Tot-Credito-Utilizzato = rigo F10 col. 1 + rigo F10 col. 2 + rigo F10 col. 3

Credito ICI da imputare = *Credito ICI Dichiarante* - Tot-Credito-Utilizzato

Col. 3 rigo 44

Incremento Credito 1 = minore importo tra (col. 2 rigo 44 - F9 col. 1 - rigo F10 col. 1) e
"Credito ICI da imputare"

Credito residuo 1 = *Credito ICI da imputare* - **Incremento Credito 1**

Col. 3 rigo 44 = rigo F10 col. 1 + **Incremento Credito 1**

Col. 3 rigo 45

Incremento Credito 2 = minore importo tra (col. 2 rigo 45 - F9 col. 2 - rigo F10 col. 2) e
Credito residuo 1

Credito residuo 2 = **Credito residuo 1** - **Incremento Credito 2**

Col. 3 rigo 45 = rigo F10 col. 2 + **Incremento Credito 2**

Col. 3 rigo 46

Incremento Credito 3 = minore importo tra (col. 2 rigo 46 - F9 col. 3 - rigo F10 col. 3) e
Credito residuo 2

Col. 3 rigo 46 = rigo F10 col. 3 + **Incremento Credito 3**

Determinazione colonna 4 rigi d 44 a 46

Col. 4 rigo 44 = Col. 2 rigo 44 - col. 3 rigo 44

Col. 4 rigo 45 = Col. 2 rigo 45 - col. 3 rigo 45

Col. 4 rigo 46 = Col. 2 rigo 46 - col. 3 rigo 46

Qualora una delle operazioni precedentemente determinate (col. 2 rigo 44 - F9 col. 1 - F10 col. 1; col. 2 rigo 45 - F9 col. 2 - F10 col. 2; col. 2 rigo 46 - F9 col. 3 - F10 col. 3) abbia generato un risultato negativo ciò evidenzia una situazione nella quale dalla liquidazione della dichiarazione integrativa emerge un credito di importo minore rispetto a quello emerso con la dichiarazione originaria. Pertanto, in tal caso l'assistenza fiscale non può essere proseguita in quanto non risultano essere verificati i presupposti per la presentazione di un modello 730 integrativo. Deve essere data apposita comunicazione al contribuente per consentirgli di presentare l'integrazione alla dichiarazione dei redditi mediante il Mod. UNICO 2008 Persone fisiche.

CASO N. 1 - CONIUGE

Il credito da utilizzare per il coniuge ai fini ICI di seguito denominato “Credito ICI Coniuge” deve essere così determinato:

- se nel quadro I del coniuge è stata barrata la casella di col. 1 del rigo I1 il “Credito ICI Coniuge” è pari al saldo contabile del coniuge;

- se nel quadro I del coniuge è stato invece compilata la colonna 2 del rigo I1 il “Credito ICI Coniuge” è pari al minore tra l’importo indicato nella col. 2 del rigo I1 ed il saldo contabile del coniuge;

L’importo “Credito ICI Coniuge” deve essere indicato nella colonna 3 (“di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI”) in corrispondenza degli importi delle singole imposte risultanti a credito e fino a capienza degli stessi (col. 2 compilata dei rigi da **52 a 54**) iniziando dal rigo **52** e proseguendo fino al rigo **54**.

L’importo del credito relativo ad ogni singola imposta (col. 2) non destinato ad essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI, sarà rimborsato dal sostituto d’imposta in sede di operazioni di conguaglio e trova esposizione nella colonna 4 (“di cui da rimborsare a cura del sostituto”) dei rigi da **52 a 54**.

Pertanto, determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei rigi da **52 a 54** come segue:

Col. 3 rigo 52 = minore importo tra col. 2 rigo 52 e “Credito ICI Coniuge”

Col. 3 rigo 53 = minore importo tra col. 2 rigo 53 e “Credito ICI Coniuge” – col. 3 rigo 52

Col. 3 rigo 54 = minore importo tra col. 2 rigo 54 e “Credito ICI Coniuge” – col. 3 rigo 52 – col. 3 rigo 53

Col. 4 rigo 52 = Col. 2 rigo 52 – col. 3 rigo 52

Col. 4 rigo 53 = Col. 2 rigo 53 – col. 3 rigo 53

Col. 4 rigo 54 = Col. 2 rigo 54 – col. 3 rigo 54

Caso 1 - Dichiarazione Integrativa Coniuge

Nel caso in cui la dichiarazione presentata dal contribuente sia un modello 730 integrativo, è necessario tener conto del credito rimborsato dal sostituto d’imposta con il modello 730 originario e ciò al fine della corretta determinazione del credito che il contribuente può utilizzare per il pagamento dell’ICI. Pertanto, per determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei rigi da 52 a 54 operare come segue:

I rigi F9 e F10 a cui si fa riferimento sono quelli riportati nel modello del coniuge.

Tot-Credito-Utilizzato = rigo F10 col. 1 + rigo F10 col. 2 + rigo F10 col. 3

Credito ICI da imputare = Credito ICI Coniuge - Tot-Credito-Utilizzato

Col. 3 rigo 52

Incremento Credito I = minore importo tra (col. 2 rigo 52 - F9 col. 1 - rigo F10 col. 1) e “Credito ICI da imputare”

Credito residuo 1 = Credito ICI da imputare - Incremento Credito 1

Col. 3 rigo 52 = rigo F10 col. 1 + *Incremento Credito 1*

Col. 3 rigo 53

Incremento Credito 2 = minore importo tra (col. 2 rigo 53 - F9 col. 2 - rigo F10 col. 2) e
Credito residuo 1

Credito residuo 2 = *Credito residuo 1* - *Incremento Credito 2*

Col. 3 rigo 53 = rigo F10 col. 2 + *Incremento Credito 2*

Col. 3 rigo 54

Incremento Credito 3 = minore importo tra (col. 2 rigo 54 - F9 col. 3 - rigo F10 col. 3) e
Credito residuo 2

Col. 3 rigo 54 = rigo F10 col. 3 + *Incremento Credito 3*

Determinazione colonna 4 righe 52 a 54

Col. 4 rigo 52 = Col. 2 rigo 52 - col. 3 rigo 52

Col. 4 rigo 53 = Col. 2 rigo 53 - col. 3 rigo 53

Col. 4 rigo 54 = Col. 2 rigo 54 - col. 3 rigo 54

Qualora una delle operazioni precedentemente determinate (col. 2 rigo 52 - F9 col. 1 - F10 col. 1; col. 2 rigo 53 - F9 col. 2 - F10 col. 2 ; col. 2 rigo 54 - F9 col. 3 - F10 col. 3) abbia generato un risultato negativo ciò evidenzia una situazione nella quale dalla liquidazione della dichiarazione integrativa emerge un credito di importo minore rispetto a quello emerso con la dichiarazione originaria. Pertanto, in tal caso l'assistenza fiscale non può essere proseguita in quanto non risultano essere verificati i presupposti per la presentazione di un modello 730 integrativo. Deve essere data apposita comunicazione al contribuente per consentirgli di presentare l'integrazione alla dichiarazione dei redditi mediante il Mod. UNICO 2008 Persone fisiche.

13.21.14.2 CASO N. 2 -SITUAZIONE NELLA QUALE DAL SALDO CONTABILE DEL DICHIARANTE EMERGE UN DEBITO OVVERO, NEL CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA, SIA DAL SALDO CONTABILE DEL DICHIARANTE CHE DA QUELLO DEL CONIUGE EMERGE UN IMPORTO A DEBITO

Nel caso in cui per il contribuente emerga un saldo a debito non è presente alcun importo da poter essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI.

Pertanto, in tale situazione, nella colonna 4 (“di cui da rimborsare a cura del sostituto”) dei righe da **44 a 46** (dichiarante) e nella colonna 4 dei righe da **52 a 54** (coniuge) deve essere riportato l'importo indicato nella colonna 2 dei rispettivi righe e la colonna 3 (“di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI”) dei suddetti righe non deve essere compilata.

13.21.14.3 CASO N. 3 –SITUAZIONE NELLA QUALE DAL SALDO CONTABILE DEL DICHIARANTE EMERGE UN CREDITO E DA QUELLO DEL CONIUGE EMERGE UN DEBITO

CASO N. 3 - DICHIARANTE

Il credito da utilizzare per il dichiarante ai fini ICI di seguito denominato “*Credito ICI Dichiarante*” deve essere determinato con le istruzioni di seguito riportate.

- Se nel quadro I del dichiarante è stata barrata la casella di col. 1 del rigo I1:

“*Credito ICI Dichiarante*” =

saldo contabile del dichiarante – saldo contabile del coniuge (in valore assoluto)

Considerare zero se il risultato della precedente operazione è negativo.

- Se nel quadro I del dichiarante è stato invece compilata la colonna 2 del rigo I1:

calcolare A = saldo contabile del dichiarante – saldo contabile del coniuge (in valore assoluto)

Considerare zero se il risultato della precedente operazione è negativo.

“*Credito ICI Dichiarante*” = al minore tra l’importo indicato nella col. 2 del rigo I1 e il valore “A” come sopra determinato

L’importo “*Credito ICI Dichiarante*” deve essere indicato nella colonna 3 in corrispondenza degli importi delle singole imposte risultanti a credito e fino a capienza degli stessi (col. 2 compilata dei rigi da **44 a 46**) iniziando dal rigo **44** e proseguendo fino al rigo **46**.

L’importo del credito relativo ad ogni singola imposta (col. 2) non destinato ad essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI, sarà rimborsato dal sostituto d’imposta in sede di operazioni di conguaglio e trova esposizione nella colonna 4 dei rigi da **44 a 46**.

Pertanto, determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei rigi da 44 a 46 come segue:

Col. 3 rigo 44 = minore importo tra col. 2 rigo 44 e “*Credito ICI Dichiarante*”

Col. 3 rigo 45 = minore importo tra col. 2 rigo 45 e (“*Credito ICI Dichiarante*” – col. 3 rigo 44)

Col. 3 rigo 46 = minore importo tra col. 2 rigo 46 e (“*Credito ICI Dichiarante*” – col. 3 rigo 44 – col. 3 rigo 45)

Col. 4 rigo 44 = Col. 2 rigo 44 – col. 3 rigo 44

Col. 4 rigo 45 = Col. 2 rigo 45 – col. 3 rigo 45

Col. 4 rigo 46 = Col. 2 rigo 46 – col. 3 rigo 46

Caso 3 - Dichiarazione Integrativa Dichiarante

Nel caso in cui la dichiarazione presentata dal contribuente sia un modello 730 integrativo, è necessario tener conto del credito rimborsato dal sostituto d’imposta con il modello 730 originario e ciò al fine della corretta determinazione del credito che il contribuente può

utilizzare per il pagamento dell'ICI. Pertanto, per determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei righi da 44 a 46 operare come segue:

I righe F9 e F10 a cui si fa riferimento sono quelli riportati nel modello del dichiarante.

Tot-Credito-Utilizzato = rigo F10 col. 1 + rigo F10 col. 2 + rigo F10 col. 3

Credito ICI da imputare = *Credito ICI Dichiarante* - Tot-Credito-Utilizzato

Col. 3 rigo 44

Incremento Credito 1 = minore importo tra (col. 2 rigo 44 - F9 col. 1 - rigo F10 col. 1) e
"Credito ICI da imputare"

Credito residuo 1 = *Credito ICI da imputare* - **Incremento Credito 1**

Col. 3 rigo 44 = rigo F10 col. 1 + **Incremento Credito 1**

Col. 3 rigo 45

Incremento Credito 2 = minore importo tra (col. 2 rigo 45 - F9 col. 2 - rigo F10 col. 2) e
Credito residuo 1

Credito residuo 2 = **Credito residuo 1** - **Incremento Credito 2**

Col. 3 rigo 45 = rigo F10 col. 2 + **Incremento Credito 2**

Col. 3 rigo 46

Incremento Credito 3 = minore importo tra (col. 2 rigo 46 - F9 col. 3 - rigo F10 col. 3) e
Credito residuo 2

Col. 3 rigo 46 = rigo F10 col. 3 + **Incremento Credito 3**

Determinazione colonna 4 righe d 44 a 46

Col. 4 rigo 44 = Col. 2 rigo 44 - col. 3 rigo 44

Col. 4 rigo 45 = Col. 2 rigo 45 - col. 3 rigo 45

Col. 4 rigo 46 = Col. 2 rigo 46 - col. 3 rigo 46

Qualora una delle operazioni precedentemente determinate (col. 2 rigo 44 - F9 col. 1 - F10 col. 1; col. 2 rigo 45 - F9 col. 2 - F10 col. 2 ; col. 2 rigo 46 - F9 col. 3 - F10 col. 3) abbia generato un risultato negativo ciò evidenzia una situazione nella quale dalla liquidazione della dichiarazione integrativa emerge un credito di importo minore rispetto a quello emerso con la dichiarazione originaria. Pertanto, in tal caso l'assistenza fiscale non può essere proseguita in quanto non risultano essere verificati i presupposti per la presentazione di un modello 730 integrativo. Deve essere data apposita comunicazione al contribuente per consentirgli di presentare l'integrazione alla dichiarazione dei redditi mediante il Mod. UNICO 2008 Persone fisiche.

CASO N. 3 - CONIUGE

Poiché per il coniuge emerge un saldo a debito non è presente alcun importo da poter essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI.

Pertanto, indipendentemente dalla compilazione o meno del quadro I del coniuge, nella colonna 4 (“di cui da rimborsare a cura del sostituto”) dei righi da **52 a 54** deve essere riportato l’importo indicato nella colonna 2 dei rispettivi righi e la colonna 3 (“di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI”) dei suddetti righi non deve essere compilata.

13.21.14.4 CASO N. 4 –SITUAZIONE NELLA QUALE DAL SALDO CONTABILE DEL DICHIARANTE EMERGE UN DEBITO E DA QUELLO DEL CONIUGE EMERGE UN CREDITO

CASO N. 4 - DICHIARANTE

Poiché per il dichiarante emerge un saldo a debito non è presente alcun importo da poter essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI.

Pertanto, indipendentemente dalla compilazione o meno del quadro I del dichiarante, nella colonna 4 dei righi da **44 a 46** deve essere riportato l’importo indicato nella colonna 2 dei rispettivi righi e la colonna 3 dei suddetti righi non deve essere compilata.

CASO N. 4 - CONIUGE

Il credito da utilizzare per il coniuge ai fini ICI di seguito denominato “Credito ICI Coniuge” deve essere determinato con le istruzioni di seguito riportate.

- Se nel quadro I del coniuge è stata barrata la casella di col. 1 del rigo II:

“Credito ICI Coniuge” =

saldo contabile del coniuge – saldo contabile del dichiarante (in valore assoluto)

Considerare zero se il risultato della precedente operazione è negativo.

- Se nel quadro I del coniuge è stato invece compilata la colonna 2 del rigo II:

calcolare A = saldo contabile del coniuge – saldo contabile del dichiarante (in valore assoluto)

Considerare zero se il risultato della precedente operazione è negativo.

“Credito ICI Coniuge” = al minore tra l’importo indicato nella col. 2 del rigo II e il valore “A” come sopra determinato.

L’importo “Credito ICI Coniuge” deve essere indicato nella colonna 3 in corrispondenza degli importi delle singole imposte risultanti a credito e fino a capienza degli stessi (col. 2 compilata dei righi da **52 a 54**) iniziando dal rigo **52** e proseguendo fino al rigo **54**.

L’importo del credito relativo ad ogni singola imposta (col. 2) non destinato ad essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI, sarà rimborsato dal sostituto d’imposta in sede di operazioni di conguaglio e trova esposizione nella colonna 4 dei righi da **52 a 54**.

Pertanto, determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei righi da **52 a 54** come segue:

Col. 3 rigo 52 = minore importo tra col. 2 rigo 52 e “Credito ICI Coniuge”

Col. 3 rigo 53 = minore importo tra col. 2 rigo 53 e (“Credito ICI Coniuge” – col. 3 rigo 52)

Col. 3 rigo 54 = minore importo tra col. 2 rigo 54 e (“Credito ICI Coniuge” – col. 3 rigo 52 – col. 3 rigo 53)

Col. 4 rigo 52 = Col. 2 rigo 52 – col. 3 rigo 52

Col. 4 rigo 53 = Col. 2 rigo 53 – col. 3 rigo 53

Col. 4 rigo 54 = Col. 2 rigo 54 – col. 3 rigo 54

Caso 4 - Dichiarazione Integrativa Coniuge

Nel caso in cui la dichiarazione presentata dal contribuente sia un modello 730 integrativo, è necessario tener conto del credito rimborsato dal sostituto d'imposta con il modello 730 originario e ciò al fine della corretta determinazione del credito che il contribuente può utilizzare per il pagamento dell'ICI. Pertanto, per determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei righe da 52 a 54 operare come segue:

I righe F9 e F10 a cui si fa riferimento sono quelli riportati nel modello del coniuge.

Tot-Credito-Utilizzato = rigo F10 col. 1 + rigo F10 col. 2 + rigo F10 col. 3

Credito ICI da imputare = *Credito ICI Coniuge* - Tot-Credito-Utilizzato

Col. 3 rigo 52

Incremento Credito 1 = minore importo tra (col. 2 rigo 52 - F9 col. 1 - rigo F10 col. 1) e
“Credito ICI da imputare”

Credito residuo 1 = *Credito ICI da imputare* - **Incremento Credito 1**

Col. 3 rigo 52 = rigo F10 col. 1 + **Incremento Credito 1**

Col. 3 rigo 53

Incremento Credito 2 = minore importo tra (col. 2 rigo 53 - F9 col. 2 - rigo F10 col. 2) e
Credito residuo 1

Credito residuo 2 = **Credito residuo 1** - **Incremento Credito 2**

Col. 3 rigo 53 = rigo F10 col. 2 + **Incremento Credito 2**

Col. 3 rigo 54

Incremento Credito 3 = minore importo tra (col. 2 rigo 54 - F9 col. 3 - rigo F10 col. 3) e
Credito residuo 2

Col. 3 rigo 54 = rigo F10 col. 3 + **Incremento Credito 3**

Determinazione colonna 4 righe da 52 a 54

Col. 4 rigo 52 = Col. 2 rigo 52 – col. 3 rigo 52

Col. 4 rigo 53 = Col. 2 rigo 53 – col. 3 rigo 53

Col. 4 rigo 54 = Col. 2 rigo 54 – col. 3 rigo 54

Qualora una delle operazioni precedentemente determinate (col. 2 rigo 52 - F9 col. 1 – F10 col. 1; col. 2 rigo 53 – F9 col. 2 – F10 col. 2 ; col. 2 rigo 54 – F9 col. 3 - – F10 col. 3) abbia generato un risultato negativo ciò evidenzia una situazione nella quale dalla liquidazione della dichiarazione integrativa emerge un credito di importo minore rispetto a quello emerso con la dichiarazione originaria. Pertanto, in tal caso l'assistenza fiscale non può essere proseguita in quanto non risultano essere verificati i presupposti per la presentazione di un modello 730

integrativo. Deve essere data apposita comunicazione al contribuente per consentirgli di presentare l'integrazione alla dichiarazione dei redditi mediante il Mod. UNICO 2008 Persone fisiche.

13.22 RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI – RIGO 51 DEL 730-3

Nel rigo **51** deve essere riportato il numero delle rate che il contribuente ha indicato a colonna **5 del rigo F6** e deve essere segnalato al contribuente, con apposito messaggio, che le rate verranno prelevate dal datore di lavoro con una maggiorazione dello 0,50 % mensile.

Se il numero di rate è riportato sia sul modello del Dichiarante che del Coniuge dichiarante e risultano diversi tra loro, il numero di rate da prendere in considerazione è quello relativo al dichiarante.

Se dalla liquidazione del modello 730 risulta dovuto solo il secondo o unico acconto IRPEF e il contribuente ha indicato il numero delle rate, tale numero di rate deve essere ricondotto a zero e deve esserne data apposita comunicazione al contribuente.

13.23 RESIDUO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE – RIGO 59 DEL MOD. 730-3

Per la compilazione di tale rigo si rinvia alle istruzioni relative al **rigo 24** del mod. 730-3 (credito d'imposta per l'acquisto della prima casa).

13.24 RESIDUO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE – RIGO 60 DEL MOD. 730-3

Per la compilazione di tale rigo si rinvia alle istruzioni relative al **rigo 25** del mod. 730-3 (credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione).

13.25 RESIDUO DELLA DETRAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE – RIGO 61 DEL MOD. 730-3

Per la compilazione di tale rigo si rinvia alle istruzioni relative al **rigo 22** del mod. 730-3 (credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione).

13.25.1 TOTALE DELLE SPESE SANITARIE RATEIZZATE NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE RIGO 62 DEL MOD. 730-3

Per la compilazione di tale rigo si rinvia alle istruzioni relative alla sezione "Rateizzazione" del paragrafo 8.3.1.

13.26 CREDITI PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO– RIGHI 63 E 64 DEL MOD. 730-3

Per la compilazione di tali righe si rinvia alle istruzioni relative al **rigo 28** del mod. 730-3 (Crediti d'imposta sulle imposte pagate all'estero).

13.27 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RIGHI 65 E 66 PRESENTI NELLA SEZIONE “RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE”

Nei righe **65 e 66** deve essere riportato rispettivamente l'importo che sarà trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro in sede di operazioni di conguaglio. A tal fine è necessario determinare il saldo della dichiarazione che chiameremo “Saldo complessivo” costituito dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto di imposta relativi al dichiarante ed al coniuge.

Determinare il “*Saldo complessivo*” nel seguente modo:

Saldo complessivo = rigo 44 col. 4 + rigo 45 col. 4 + rigo 46 col. 4 –
rigo 44 col. 6 – rigo 45 col. 6 – rigo 46 col. 6 –
rigo 47 col. 6 – rigo 49 col. 6 – rigo 50 col. 6 +
rigo 52 col. 4 + rigo 53 col. 4 + rigo 54 col. 4 –
rigo 52 col. 6 – rigo 53 col. 6 – rigo 54 col. 6 –
rigo 55 col. 6 – rigo 57 col. 6 – rigo 58 col. 6.

Se il saldo complessivo come sopra determinato è negativo, esso costituisce l'importo che dovrà essere trattenuto dal datore di lavoro. Riportare tale importo in valore assoluto nella colonna 1 del rigo **65**. Tale importo è quello che costituisce oggetto di rateizzazione da parte del sostituto nel caso di richiesta da parte del contribuente in sede di dichiarazione (col. 5 del rigo F6 compilato).

Se il saldo complessivo è positivo esso costituisce l'importo che dovrà essere rimborsato dal datore di lavoro. Riportare tale importo nella colonna 1 del rigo **66**.

Nella colonna 2 del rigo **65** riportare la somma degli importi indicati nei righe **48 col. 6 e 56 col. 6**.

Dichiarazione Integrativa (codice 1 riportato nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio)

Nel caso di dichiarazione integrativa (codice 1 riportato nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio) i righe **65 e 66 non devono essere compilati**. In tal caso, come chiarito nelle istruzioni contenute nel paragrafo relativo al modello 730 integrativo, nella parte riservata ai messaggi del Mod. 730-3 deve essere data comunicazione al contribuente degli importi di cui otterrà il rimborso costituiti dal conguaglio tra gli importi a credito ed a debito risultanti dal modello 730 originario e quelli risultanti dal modello 730 integrativo.

13.28 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RIGHI DA 67 A 70 PRESENTI NELLA SEZIONE “RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE”

Nei righe da **67 a 69** devono essere indicati i crediti derivanti dalla dichiarazione che il contribuente può utilizzare in compensazione nel mod. F24 per il pagamento dell'ICI.

Nella colonna 1 del rigo 68 il codice della regione nel cui territorio è situato il comune di domicilio fiscale del dichiarante alla data del 31/12/2007. Il comune è quello indicato nella sezione “Domicilio fiscale al 31/12/2007” presente nel frontespizio. Il codice regione è desumibile dalla “Tabella addizionali regionali all’irpef anno 2007” riportata nella presente circolare.

Nella colonna 3 del rigo 68 il codice della regione nel cui territorio è situato il comune di domicilio fiscale del coniuge alla data del 31/12/2007. Il comune è quello indicato nella sezione “Domicilio fiscale al 31/12/2007” presente nel frontespizio. Il codice regione è desumibile dalla “Tabella addizionali regionali all’irpef anno 2007” riportata nella presente circolare.

Nella colonna 1 del rigo 69 il codice catastale relativo al comune di domicilio fiscale del dichiarante alla data del 1/1/2007. Il comune è quello indicato nella sezione “Domicilio fiscale al 1/1/2007” presente nel frontespizio.

Nella colonna 3 del rigo 69 il codice catastale relativo al comune di domicilio fiscale del coniuge alla data del 1/1/2007. Il comune è quello indicato nella sezione “Domicilio fiscale al 1/1/2007” presente nel frontespizio.

Si precisa che il codice regione ed il codice catastale del comune devono essere indicati solo nel caso in cui sia presente nella colonna “credito” (col. 2 per il dichiarante e col. 4 per il coniuge) un importo relativo all’addizionale regionale e/o comunale.

Nella colonna 2 del rigo 67 riportare l’importo indicato nella colonna 3 del rigo 44.

Nella colonna 2 del rigo 68 riportare l’importo indicato nella colonna 3 del rigo 45.

Nella colonna 2 del rigo 69 riportare l’importo indicato nella colonna 3 del rigo 46.

Nella colonna 4 del rigo 67 riportare l’importo indicato nella colonna 3 del rigo 52.

Nella colonna 4 del rigo 68 riportare l’importo indicato nella colonna 3 del rigo 53.

Nella colonna 4 del rigo 69 riportare l’importo indicato nella colonna 3 del rigo 54.

Nella colonna 2 del rigo 70 riportare il risultato della seguente operazione:

colonna 2 del rigo 67 + colonna 2 del rigo 68 + colonna 2 del rigo 69

Nella colonna 4 del rigo 70 riportare il risultato della seguente operazione:

colonna 4 del rigo 67 + colonna 4 del rigo 68 + colonna 4 del rigo 69

13.29 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730-4

Nel mod. 730-4 devono essere riportati gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto d’imposta indicati nei righe da 44 a 51 e nei righe da 52 a 58.

A tal fine compilare il mod. 730-4 seguendo le indicazioni fornite nel prospetto che segue:

*Istruzioni per il controllo e la liquidazione delle
dichiarazioni Mod. 730/2008*

MOD 730-4 2008					
	Codice	Dichiarante	codice	Coniuge	Totale
Importo Irpef da trattenere		Rigo 44 col. 6		Rigo 52 col. 6	Rigo 44 col. 6 + Rigo 52 col. 6
Importo Irpef da rimborsare		Rigo 44 col. 4		Rigo 52 col. 4	Rigo 44 col. 4 + Rigo 52 col. 4
Importo Addizionale regionale all'Irpef da trattenere	Codice regione Domicilio fiscale al 31/12/2007	Rigo 45 col. 6	Codice regione Domicilio fiscale al 31/12/2007	Rigo 53 col. 6	Rigo 45 col. 6 + Rigo 53 col. 6
Importo Addizionale regionale all'Irpef da rimborsare	Codice regione Domicilio fiscale al 31/12/2007	Rigo 45 col. 4	Codice regione Domicilio fiscale al 31/12/2007	Rigo 53 col. 4	Rigo 45 col. 4 + Rigo 53 col. 4
Importo Addizionale comunale all'Irpef da trattenere	Codice Catastale Domicilio fiscale al 1/1/2007	Rigo 46 col. 6	Codice Catastale Domicilio fiscale al 1/1/2007	Rigo 54 col. 6	Rigo 46 col. 6 + Rigo 54 col. 6
Importo Addizionale comunale all'Irpef da rimborsare	Codice Catastale Domicilio fiscale al 1/1/2007	Rigo 46 col. 4	Codice Catastale Domicilio fiscale al 1/1/2007	Rigo 54 col. 4	Rigo 46 col. 4 + Rigo 54 col. 4
Prima rata di acconto Irpef per il 2008		Rigo 47 col. 6		Rigo 55 col. 6	Rigo 47 col. 6 + Rigo 55 col. 6
Seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2008		Rigo 48 col. 6		Rigo 56 col. 6	Rigo 48 col. 6 + Rigo 56 col. 6
Acconto del 20% su redditi a tassazione separata		Rigo 49 col. 6		Rigo 57 col. 6	Rigo 49 col. 6 + Rigo 57 col. 6
Acconto addizionale comunale per il 2008	Codice Catastale Domicilio fiscale al 1/1/2008	Rigo 50 col. 6	Codice Catastale Domicilio fiscale al 1/1/2008	Rigo 58 col. 6	Rigo 50 col. 6 + Rigo 58 col. 6
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO	Importo da rimborsare	Rigo 66 col. 1	Importo da trattenere	Rigo 65 col. 1	Numero Rate Rigo 51

Il sostituto d'imposta deve riconoscere la rateizzazione al contribuente se risulta compilata la casella "Numero Rate" presente nel modello 730-4.

Si precisa che l'importo oggetto di rateizzazione da parte del sostituto è quello definito nel mod 730-4 "Importo da trattenere".

13.30 MESSAGGI

Se lo spazio riservato ai messaggi nel Mod. 730-3 dovesse risultare insufficiente potrà essere utilizzato un secondo modello 730-3, oppure un foglio bianco, che deve essere anch'esso sottoscritto dal Sostituto d'imposta o dal Responsabile dell'assistenza fiscale del C.A.F.. In caso di prosecuzione la circostanza deve essere segnalata al contribuente con i messaggi: "segue" al termine del primo foglio e "continuazione" all'inizio del secondo.

14 CONIUGE DICHIARANTE

Per i dati relativi al coniuge dichiarante valgono le stesse modalità di controllo e di calcolo del dichiarante.

Controllare, inoltre, che il codice fiscale sia uguale a quello indicato nel riquadro “Familiari a carico” del dichiarante e viceversa.

In una dichiarazione congiunta, nel caso in cui entrambi i contribuenti abbiano richiesto di usufruire della detrazione per coniuge a carico, deve essere riportata a zero la detrazione al Coniuge dichiarante e deve esserne data apposita comunicazione al contribuente.

In una dichiarazione congiunta, nel caso in cui per il contribuente indicato come fiscalmente a carico, risulti un reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.841, deve essere riportata a zero la detrazione prevista per coniuge a carico e deve esserne data apposita comunicazione al contribuente.

15 LIQUIDAZIONE DEL MODELLO 730 INTEGRATIVO

Il Mod. 730 integrativo può essere presentato esclusivamente ad un C.A.F. ovvero ad un professionista abilitato anche se il contribuente aveva ricevuto l'assistenza fiscale direttamente dal sostituto d'imposta.

Il contribuente, nel rivolgersi al C.A.F. (o al professionista abilitato), dovrà esibire il prospetto di liquidazione relativo al mod. 730 originario.

Si distinguono tre possibili situazioni con riferimento alle quali il contribuente può presentare un modello 730 integrativo di un modello precedentemente già presentato:

1. modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario che non riguardano i dati del sostituto d'imposta, da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (codice 1 casella "730 integrativo");
2. modifica e/o integrazione di dati presenti nel modello 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta (codice 2 casella "730 integrativo");
3. modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario relativi sia al sostituto d'imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (codice 3 casella "730 integrativo");

Con riferimento a ciascuna delle situazioni sopra descritte, il contribuente deve aver riportato nella casella "730 Integrativo" presente nel frontespizio il relativo codice. Di seguito si forniscono le istruzioni con riferimento alle tre sopra situazioni descritte.

15.1 MODELLO 730 INTEGRATIVO CON CODICE 1 RIPORTATO NELLA CESELLA "730 INTEGRATIVO" PRESENTE NEL FRONTESPIZIO

Il C.A.F. (o il professionista abilitato) deve controllare se, nel nuovo modello 730, il contribuente ha compilato la casella "730 integrativo" nel frontespizio con il codice "1" e deve riportare tale codice nell'analoga casella del nuovo Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione", sia nella copia da restituire al contribuente che nella fornitura da inviare all'Agenzia delle Entrate.

I controlli relativi ai singoli quadri e le regole di liquidazione sono quelli precedentemente descritti. Si ricorda che nei paragrafi relativi alla "liquidazione delle imposte" del dichiarante e del coniuge sono fornite indicazioni specifiche relative alla liquidazione del modello 730 integrativo.

Il C.A.F. (o il professionista abilitato) deve provvedere a ricalcolare ed a compilare interamente il Mod. 730-3 con la sola eccezione della prima e della seconda o unica rata di **acconto IRPEF** per il 2008 (nei righi 47 e 48 per il dichiarante e nei righi 55 e 56 per il coniuge devono essere riportati i dati del Mod. 730-3 originale) e dell'acconto per **l'addizionale comunale per il 2008** (nel rigo 50 per il dichiarante e nel rigo 58 per il coniuge devono essere riportati i dati del Mod. 730-3 originale). Inoltre, **i righi 65 e 66** non devono essere compilati. Il modello 730-4 da utilizzare è quello denominato "MOD. 730-4 INTEGRATIVO REDDITI 2007".

Il modello 730 integrativo è ammesso se dalla liquidazione delle **singole imposte** scaturisce un maggior importo a credito o un minor debito **ovvero scaturisce un' imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario. Si precisa, pertanto, che il modello 730 integrativo può essere presentato anche per correggere errori che, con riferimento a tutte le imposte, non modificano i risultati della liquidazione.**

Occorre verificare se il contribuente può usufruire della facoltà di integrare il modello 730. Se tale facoltà non dovesse sussistere deve essere data apposita comunicazione al contribuente per consentirgli di presentare l'integrazione alla dichiarazione dei redditi mediante il Mod. UNICO 2008 Persone fisiche.

Nella tabella che segue sono evidenziate le possibili situazioni con riferimento alle quali può o meno essere presentato il modello 730 integrativo e le operazioni di conguaglio che determinano gli importi che devono essere comunicati al sostituto d'imposta con il modello 730-4 integrativo.

I casi evidenziati nella tabella sono generalizzati in quanto la verifica deve essere effettuata per ogni singola imposta e quindi in particolare per l'IRPEF, per l'addizionale regionale all'IRPEF, per l'addizionale comunale all'IRPEF e per l'acconto del 20 per cento sulla tassazione separata distintamente per Dichiarante e Coniuge dichiarante.

Nella parte riservata ai messaggi del Mod. 730-3 integrativo deve essere data comunicazione al contribuente dell'importo di cui otterrà il rimborso calcolato secondo quanto descritto nel prospetto di seguito riportato. Tali importi sono quelli che dovranno essere comunicati tramite il Mod. 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio.

*Istruzioni per il controllo e la liquidazione delle
dichiarazioni Mod. 730/2008*

Legenda:				
SI 730 INTEGRATIVO AMMESSO				
NO 730 INTEGRATIVO NON AMMESSO				
Conguaglio: si intende l'importo da comunicare al sostituto d'imposta tramite il mod. 730-4 integrativo risultante dalle operazioni di conguaglio tra le risultanze del modello 730-3 originario e quelle del 730-3 integrativo				
INTEGRATIVO	DEBITO <= 12	DEBITO > 12	CREDITO <= 12	CREDITO > 12
ORIGINALE	(col. 5 prospetti di liquidazione delle imposte)	(col. 6 prospetti di liquidazione delle imposte)	(col. 1 prospetti di liquidazione delle imposte)	(col. 2 prospetti di liquidazione delle imposte)
DEBITO <= 12 (col. 5 prospetti di liquidazione delle imposte)	SI debito del 730 originario è maggiore, uguale o minore del debito del 730 integrativo CONGUAGLIO: Non ci sono importi da conguagliare	NO	SI CONGUAGLIO: Non ci sono importi da conguagliare	SI CONGUAGLIO: Il conguaglio è costituito dall'importo indicato nella col. 4 "di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta" del mod. 730 integrativo
DEBITO > 12 (col. 6 prospetti di liquidazione delle imposte)	SI	SI se debito 730 originario è maggiore o uguale debito 730 integrativo CONGUAGLIO: è costituito dalla differenza tra il debito del 730 originario (col. 6) e quello del 730 integrativo (col. 6). Il conguaglio spetta anche nel caso in cui la differenza sia di importo non superiore a 12 euro. Tale differenza sarà restituito al contribuente dal sostituto d'imposta.	SI	SI
	CONGUAGLIO: il conguaglio è costituito dall'importo a debito (col. 6) trattenuto con il 730 originario e che sarà restituito al contribuente dal sostituto d'imposta	NO se debito 730 originario è minore debito 730 integrativo	CONGUAGLIO: il conguaglio è costituito dall'importo a debito (col. 6) trattenuto con il 730 originario e che sarà restituito al contribuente dal sostituto d'imposta	CONGUAGLIO: il conguaglio è costituito dall'importo a debito (col. 6) trattenuto con il 730 originario aumentato dall'importo indicato nella col. 4 "di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta" del mod. 730 integrativo. Il risultato di tale operazione sarà restituito al contribuente dal sostituto d'imposta
CREDITO <= 12 (col. 1 prospetti di liquidazione delle imposte)	SI CONGUAGLIO: Non ci sono importi da conguagliare	NO	SI credito del 730 originario è maggiore, uguale o minore del credito del 730 integrativo CONGUAGLIO: Non ci sono importi da conguagliare	SI CONGUAGLIO: il conguaglio è costituito dall'importo indicato nella col. 4 "di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta" del mod. 730 integrativo. Il risultato di tale operazione sarà restituito al contribuente dal sostituto d'imposta
CREDITO > 12 (col. 2 prospetti di liquidazione delle imposte)	NO	NO	NO	SI se credito 730 originario è minore o uguale al credito 730 integrativo CONGUAGLIO: il conguaglio è costituito dalla differenza tra la col. 4 del mod. 730 integrativo e la col. 4 del mod. 730 originario. Il conguaglio spetta anche nel caso in cui la differenza sia di importo non superiore a 12 euro. Tale differenza sarà restituito al contribuente dal sostituto d'imposta.
				NO se credito 730 originario maggiore credito 730 integrativo

15.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (CODICE 2 RIPORTATO NELLA CESELLA “730 INTEGRATIVO” PRESENTE NEL FRONTESPIZIO)

Per correggere errori relativi ai dati necessari per individuare il sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di conguaglio, il contribuente può presentare un modello 730 integrativo riportando nel frontespizio del modello 730, il codice “2” nella casella “730 integrativo”. In tal caso, non essendosi conclusa con la dichiarazione originaria l'assistenza fiscale (impossibilità di effettuare le operazioni di conguaglio per la mancata individuazione del sostituto), la dichiarazione integrativa deve essere liquidata con i criteri della dichiarazione ordinaria. Pertanto, nel mod. 730-3 dovranno risultare compilati anche i righi 65 e 66, e il modello 730-4 da utilizzare è quello denominato “MOD. 730-4 REDDITI 2007”. provvedendo a compilare la casella “*Integrativo dati sostituto errati*” con il codice “2”.

I controlli relativi ai singoli quadri e le regole di liquidazione sono quelli precedentemente descritti. Si ricorda che nei paragrafi relativi alla “liquidazione delle imposte” del dichiarante e del coniuge sono fornite indicazioni specifiche relative alla liquidazione del modello 730 integrativo.

Il C.A.F. (o il professionista abilitato) deve provvedere a ricalcolare ed a compilare interamente il Mod. 730-3.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (CODICE 3 RIPORTATO NELLA CESELLA “730 INTEGRATIVO” PRESENTE NEL FRONTESPIZIO)

Dichiarazione integrativa presentata per esporre modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario relativi sia al sostituto d'imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (codice 3 casella “730 integrativo”);

In tal caso le istruzioni da seguire sono quelle fornite con riferimento al codice “1” con le seguenti differenze:

- gli acconti relativi all'Irpef ed all'Addizionale comunale devono essere nuovamente determinati;
- **i righi 65 e 66** devono essere compilati.
- il modello 730-4 da utilizzare è quello denominato “MOD. 730-4 REDDITI 2007” provvedendo a compilare la casella “*Integrativo dati sostituto errati*” con il codice “3”.

16 LIQUIDAZIONE DEL MODELLO 730 RETTIFICATIVO

Nel caso in cui il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale ha commesso degli errori nella predisposizione della dichiarazione, dovrà provvedere ad elaborare un modello 730 rettificativo.

I controlli relativi ai singoli quadri e le regole di liquidazione sono quelli precedentemente descritti. Pertanto il C.A.F. o il sostituto devono provvedere a ricalcolare ed a compilare interamente il nuovo modello.

Nel mod. 730-3 dovrà essere barrata la casella relativa al mod. 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati.

Nel mod. 730-4 (anche integrativo) rettificativo il C.A.F. dovrà barrare la casella relativa al modello 730 rettificativo.

17 RISERVATO AI CAF: TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MOD. 730-4 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le modifiche normative apportate al D.M. n. 164 del 1999, prevedono che i soggetti che prestano l'assistenza fiscale trasmettano i risultati finali delle dichiarazioni relative al mod. 730 (mod. 730-4) non più direttamente ai sostituti d'imposta ma all'Agenzia delle Entrate la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d'imposta.

Tuttavia, per quest'anno è previsto un avvio graduale di tale modalità di comunicazione del mod. 730-4. In particolare, i modelli 730-4 saranno trasmessi in via telematica esclusivamente ai sostituti d'imposta che alla data del 31/12/2007 hanno il domicilio fiscale in una delle province individuate con il provvedimento del 23 /01/2008 dell'Agenzia delle Entrate ed inclusi nell'elenco che sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, in tale avvio graduale sono coinvolti soltanto i CAF e non anche i liberi professionisti.

Pertanto, in sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al modello 730 2008, qualora l'assistenza fiscale sia prestata da un CAF ed il sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di conguaglio risulti compreso nell'elenco che sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, i dati relativi al mod. 730-4 dovranno essere allegati ai dati della dichiarazione mod. 730/2008 da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Al contrario, nel caso in cui il sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di conguaglio non risulti coinvolto nell'avvio graduale, i dati relativi al mod. 730-4 non devono essere allegati ai dati che costituiscono la dichiarazione mod. 730/2008 da trasmettere in via telematica.

In sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituisce oggetto di controllo sia la presenza dei dati relativi al mod. 730-4 che la coerenza dei dati contenuti nel mod. 730-4 con quelli presenti nel modello 730/2008.

Per le modalità operative si rimanda alle indicazioni fornite nelle specifiche tecniche del modello 730/2008.